

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 185

36° anno

7 luglio 1993

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
93/C 185/01	n. 2916/91 di Sir James Scott-Hopkins alla Commissione Oggetto: Aiuto alimentare all'Unione Sovietica e scorte d'intervento	1
93/C 185/02	n. 4/92 dell'on. Enrique Sapena Granell alla Commissione Oggetto: Brevetti riguardanti materia vivente prodotta con biotecnologie	2
93/C 185/03	n. 42/92 dell'on. Llewellyn Smith alla Commissione Oggetto: «Quantum well technology»	3
93/C 185/04	n. 113/92 dell'on. Siegbert Alber alla Commissione Oggetto: Pesca subacquea (pesca con la fiocina e affini)	3
93/C 185/05	n. 1424/92 dell'on. Willi Görlach alla Commissione Oggetto: Caccia subacquea, pesca con l'arpione e la fiocina	4
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 113/92 e 1424/92	4
93/C 185/06	n. 223/92 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Impatto ambientale dell'illuminazione mediante riflettori	4
93/C 185/07	n. 401/92 dell'on. Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Misure immediate di tutela delle acque di Eleusi, Salonicco e Aghii Theodori	4
93/C 185/08	n. 540/92 dell'on. Martine Lehideux alla Commissione Oggetto: Aiuto alle popolazioni dell'Iraq	5

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Prezzo: 18 ECU

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
93/C 185/09	n. 1190/92 dell'on. Kenneth Stewart alla Commissione Oggetto: Pericoli insiti nell'acido fluoridrico contenuto nei veicoli rottamati	5
93/C 185/10	n. 1311/92 dell'on. Panayotis Roumeliotis alla Commissione Oggetto: Massiccio afflusso di profughi in seguito agli sviluppi nei Balcani	6
93/C 185/11	n. 1529/92 dell'on. Panayotis Roumeliotis alla Commissione Oggetto: Problemi nel settore alberghiero dell'isola di Rodi	6
93/C 185/12	n. 1872/92 dell'on. Madron Seligman alla Commissione Oggetto: Macello illegale di tortore	7
93/C 185/13	n. 2056/92 dell'on. Edward Kellett-Bowman alla Commissione Oggetto: Caccia alle tortore di passo dirette verso l'Europa centrale e settentrionale	7
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 1872/92 e 2056/92	7
93/C 185/14	n. 2078/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Danni causati dalle grandinate in Calcidica	8
93/C 185/15	n. 2239/92 dell'on. Dorothee Piermont alla Commissione Oggetto: Emendamento Torricelli volto a rafforzare il blocco americano contro Cuba	8
93/C 185/16	n. 2308/92 dell'on. Diego de los Santos López alla Commissione Oggetto: Depuratore di Alhaurin de la Torre (Malaga)	9
93/C 185/17	n. 2375/92 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Politica commerciale CE e accordi bilaterali USA-Giappone	9
93/C 185/18	n. 2399/92 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Scarichi inquinanti di navi nella baia di Malaga	10
93/C 185/19	n. 2511/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Pericoli derivanti dall'acqua clorata	11
93/C 185/20	n. 2551/92 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Celebrazione dell'anno di Santiago di Compostella	12
93/C 185/21	n. 2576/92 dell'on. Jean-Pierre Raffin alla Commissione Oggetto: Il commissario Bangemann e la dinamica della popolazione di uccelli	12
93/C 185/22	n. 2646/92 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Finanziamento di acquisti di immobili da parte della Commissione	13
93/C 185/23	n. 2656/92 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Preparazione di incontri tra le organizzazioni dei lavoratori della Comunità — Utilizzazione degli stanziamenti della voce B3-4002	13
93/C 185/24	n. 2779/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Tutela delle regioni insulari che rivestono notevole importanza per il turismo	14
93/C 185/25	n. 2781/92 dell'on. Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Riparazione dei danni causati dagli incendi a Rodi	14

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
93/C 185/26	n. 2789/92 dell'on. Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Aiuti di Stato ai cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca	15
93/C 185/27	n. 2791/92 dell'on. Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Aiuti di Stato ai cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca	16
93/C 185/28	n. 2826/92 dell'on. Hugh McMahon alla Commissione Oggetto: Direttiva CE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore	16
93/C 185/29	n. 2828/92 dell'on. Elmar Brok alla Commissione Oggetto: Direttiva CEE concernente i complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua	17
93/C 185/30	n. 2850/92 dell'on. Alex Smith alla Commissione Oggetto: Smantellamento di impianti nucleari	17
93/C 185/31	n. 2888/92 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Indennizzo alle vittime di atti di violenza criminale	18
93/C 185/32	n. 2910/92 dell'on. Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Incidenti aerei e direttiva Seveso	18
93/C 185/33	n. 2948/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Attività di investimento delle società greche operanti nel settore caseario	19
93/C 185/34	n. 2960/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Agricoltura delle zone montane e insulari	19
93/C 185/35	n. 2961/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Necessità di sviluppare l'agricoltura biologica	20
93/C 185/36	n. 2969/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Intervento comunitario sul mercato del grano duro	21
93/C 185/37	n. 2982/92 dell'on. José Valverde López alla Commissione Oggetto: Riconoscimento dei titoli di architetto in Spagna	21
93/C 185/38	n. 2999/92 dell'on. Lode Van Outrive alla Commissione Oggetto: Risultati e seguito del seminario sull'individuazione di documenti falsi per funzionari dei 12 Stati membri incaricati del controllo alle frontiere esterne	22
93/C 185/39	n. 3000/92 dell'on. Lode Van Outrive alla Commissione Oggetto: Attivazione del concetto «controllo alle frontiere esterne» nel seminario sull'individuazione di documenti falsi per funzionari dei 12 Stati membri incaricati del controllo alle frontiere esterne	22
93/C 185/40	n. 3001/92 dell'on. Lode Van Outrive alla Commissione Oggetto: Responsabilità della cooperazione finanziaria della Commissione CE all'organizzazione di un seminario sull'individuazione di documenti falsi per funzionari dei 12 Stati membri incaricati della vigilanza alle frontiere esterne	22
93/C 185/41	n. 3002/92 dell'on. Lode Van Outrive alla Commissione Oggetto: Contributo della Commissione CE all'organizzazione di un seminario sull'individuazione di documenti falsi per funzionari dei 12 Stati membri incaricati del controllo alle frontiere esterne	22

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
93/C 185/42	n. 3003/92 dell'on. Lode Van Outrive alla Commissione Oggetto: Informazione sul seminario sull'individuazione di documenti falsi per funzionari dei 12 Stati membri incaricati del controllo alle frontiere esterne	23
93/C 185/43	n. 3004/92 dell'on. Lode Van Outrive alla Commissione Oggetto: Seminario sull'individuazione di documenti falsi per funzionari dei 12 Stati membri incaricati del controllo alle frontiere esterne	23
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. da 2999/92 a 3004/92	23
93/C 185/44	n. 3020/92 dell'on. José Lafuente López alla Commissione Oggetto: Misure giuridiche contro la propagazione volontaria dell'AIDS	24
93/C 185/45	n. 3031/92 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Libertà di stabilimento degli avvocati nella Comunità	24
93/C 185/46	n. 3032/92 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore — Diploma francese di dottore in giurisprudenza	24
93/C 185/47	n. 3038/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Valori massimi per i residui di idrocarburi	25
93/C 185/48	n. 3042/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Scandalo ecologico in Attica	25
93/C 185/49	n. 3047/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Reddito degli agricoltori greci	25
93/C 185/50	n. 3050/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Estinzione del <i>Pungitius hellenicus</i>	26
93/C 185/51	n. 3052/92 dell'on. Herman Verbeek alla Commissione Oggetto: Aiuto comunitario alla granulazione delle eccedenze di carne	26
93/C 185/52	n. 3054/92 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Aiuti finanziari nazionali nel settore della pesca e dell'acquicoltura	27
93/C 185/53	n. 3059/92 dell'on. David Morris alla Commissione Oggetto: Misure conseguenti alla dichiarazione resa dalla Commissione sulla pesca illegale nelle acque ACP dinanzi all'Assemblea paritetica ACP-CEE di Amsterdam nel 1991	27
93/C 185/54	n. 3094/92 dell'on. Henry McCubbin alla Commissione Oggetto: Controlli amministrativi all'interno del territorio nazionale dopo il 1992	28
93/C 185/55	n. 3109/92 dell'on. Georgios Romeos alla Commissione Oggetto: Conseguenze negative per i produttori delle frodi commesse nell'ambito delle sovvenzioni agricole	29
93/C 185/56	n. 3135/92 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Gestione della natura da parte del comune di Amsterdam	29
93/C 185/57	n. 3137/92 dell'on. Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Necessità di accelerare l'iter per la realizzazione dell'ospedale di Elefsis	29
93/C 185/58	n. 3142/92 dell'on. Antoni Gutiérrez Díaz alla Commissione Oggetto: Parco nazionale di Aiguestortes (Catalogna — Spagna)	30

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (segue)	Pagina
93/C 185/59	n. 3146/92 dell'on. Max Simeoni alla Commissione Oggetto: Progetto relativo a un Centro atlantico di energie rinnovabili in Bretagna	31
93/C 185/60	n. 3159/92 dell'on. Pierre Bernard-Reymond alla Commissione Oggetto: Situazione del dipartimento del Vaucluse, sinistrato dalle piene dell'Ouvèze	31
93/C 185/61	n. 3168/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Norme igieniche per il latte	32
93/C 185/62	n. 3171/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Bosco del Monastero del Pantocratore sul Monte Athos	32
93/C 185/63	n. 3177/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Reddito degli agricoltori dell'Acaia	33
93/C 185/64	n. 3179/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Trasferimento e ammodernamento dei mattatoi di Patrasso	33
93/C 185/65	n. 3182/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Inquinamento del fiume Alfiós a Pyrgos (Elide)	34
93/C 185/66	n. 3184/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Gestione dei fondi di finanziamento POR	34
93/C 185/67	n. 3191/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Sanatoria a favore degli allevatori greci	35
93/C 185/68	n. 3197/92 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Sorveglianza dei fondi strutturali europei (FESR)	35
93/C 185/69	n. 3224/92 dell'on. Isidoro Sánchez García alla Commissione Oggetto: Aiuti umanitari a favore della popolazione della Repubblica di Cuba	35
93/C 185/70	n. 3231/92 dell'on. Ursula Braun-Moser alla Commissione Oggetto: Ostacoli all'attività di accompagnatore/guida turistica in contrasto con la sentenza della CGCE	36
93/C 185/71	n. 3237/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Limitazione della produzione comunitaria di semi oleosi	36
93/C 185/72	n. 3238/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Adozione di misure a sostegno dell'uva greca	37
93/C 185/73	n. 3239/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: La nuova legge sulle cooperative agricole	37
93/C 185/74	n. 3242/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Creazione del Centro polivalente di convalescenza nella zona del Pendeli	38
93/C 185/75	n. 3263/92 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Politica strutturale nei confronti del Belgio	38
93/C 185/76	n. 3276/92 dell'on. James Elles alla Commissione Oggetto: Zone di protezione per gli uccelli selvatici	38

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
93/C 185/77	n. 3277/92 dell'on. Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Riconoscimento delle qualifiche dei lavoratori del settore sanitario	39
93/C 185/78	n. 3282/92 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Malattia di Aujeszky	39
93/C 185/79	n. 3283/92 dell'on. Maria Santos alla Commissione Oggetto: La qualità dell'acqua per l'approvvigionamento pubblico in Portogallo	40
93/C 185/80	n. 3289/92 dell'on. José Torres Couto alla Commissione Oggetto: Fornitura di generi alimentari alle persone più bisognose della CE	40
93/C 185/81	n. 3293/92 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: La Cina sceglie i microchip americani	41
93/C 185/82	n. 3330/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Applicazione da parte della Grecia del regolamento (CEE) n. 2079/92 che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura	42
93/C 185/83	n. 3362/92 dell'on. Christopher Jackson alla Commissione Oggetto: Condizioni in cui vengono alloggiati gli animali	42
93/C 185/84	n. 3377/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Tutela delle olive da tavola	42
93/C 185/85	n. 3380/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Misure di accompagnamento del pacchetto relativo alla revisione della PAC per la Grecia	43
93/C 185/86	n. 3387/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi	43
93/C 185/87	n. 3392/92 dell'on. Lode Van Outrive alla Commissione Oggetto: Impiego di carta riciclata da parte dei servizi della Commissione	44
93/C 185/88	n. 3402/92 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Protezione delle siepi nell'ambiente rurale	44
93/C 185/89	n. 3410/92 dell'on. Alex Smith alla Commissione Oggetto: Riunioni con il governo giapponese in tema di ambiente e di energia	45
93/C 185/90	n. 3412/93 dell'on. Alex Smith alla Commissione Oggetto: Trasporto di plutonio per via aerea	46
93/C 185/91	n. 3414/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Inquinamento di fondali marini causato da una fuoruscita di plutonio dal relitto di un sottomarino	46
93/C 185/92	n. 3420/92 dell'on. Andrea Raggio alla Commissione Oggetto: Applicazione in Sardegna delle direttive sulla macellazione e la commercializzazione di carni fresche	47
93/C 185/93	n. 3438/92 dell'on. Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Costi della legislazione fitosanitaria per gli agricoltori	47
93/C 185/94	n. 3450/92 dell'on. John McCartin alla Commissione Oggetto: Definizione di «veterinario ufficiale»	47

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
93/C 185/95	n. 3458/92 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru al Consiglio Oggetto: Coordinamento tra organizzazioni europee	48
93/C 185/96	n. 3462/92 dell'on. Marc Reymann alla Commissione Oggetto: Riconoscimento da parte della Francia delle lauree europee in odontoiatria	48
93/C 185/97	n. 3469/92 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Consolidamento dei risultati realizzati dalle imprese di alcuni Stati membri in altri paesi della Comunità	49
93/C 185/98	n. 3470/92 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Libertà di stabilimento degli avvocati nella Comunità	49
93/C 185/99	n. 3473/92 dell'on. Bartho Pronk alla Commissione Oggetto: Accesso ai servizi telefonici d'informazione e di allarme	49
93/C 185/100	n. 3491/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Applicazione della nuova imposta sugli immobili delle cooperative in Grecia	50
93/C 185/101	n. 3498/92 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: La baraccopoli di Patrasso	51
93/C 185/102	n. 18/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Ambiente a Pyrgos di Corinto	51
93/C 185/103	n. 20/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Concorrenza sleale ai danni delle pasticcerie greche	51
93/C 185/104	n. 41/93 dell'on. Paulos Sarlis alla Commissione Oggetto: Perdite subite da esportatori greci	52
93/C 185/105	n. 109/93 degli onn. Eisso Woltjer e Mathilde van den Brink alla Commissione Oggetto: Sostanza-base per anfetamine proveniente dalla Lettonia	52
93/C 185/106	n. 110/93 di Lord O'Hagan alla Commissione Oggetto: Il santo patrono della Comunità europea	53
93/C 185/107	n. 119/93 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Programma di educazione in campo ambientale (UNESCO-UNEP)	53
93/C 185/108	n. 153/93 dell'on. Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Pericoli per la sanità pubblica in Grecia	54
93/C 185/109	n. 154/93 dell'on. Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Misure per proteggere il «pony di Skyros»	54
93/C 185/110	n. 165/93 dell'on. José Valverde López ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Convenzione per la creazione dell'Europol	55
93/C 185/111	n. 177/93 dell'on. Virginio Bettini alla Commissione Oggetto: Finanziamenti dello Stato italiano per la costruzione di una unità produttiva Fiat a Melfi (Italia)	55

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
93/C 185/112	n. 225/93 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Dumping di biciclette da Taiwan e Cina	56
93/C 185/113	n. 226/93 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Accordo di Bonn sull'inquinamento del Mare del Nord	56
93/C 185/114	n. 306/93 dell'on. Virginio Bettini alla Commissione Oggetto: Violazione dei confini dei parchi nazionali in Europa	57
93/C 185/115	n. 384/93 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Decisione della Commissione concernente i questionari relativi alle direttive del settore «acque»	57
93/C 185/116	n. 386/93 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: Riserva naturale Het Zwin e direttiva sulla conservazione della fauna del 1979	58
93/C 185/117	n. 387/93 dell'on. Paul Staes alla Commissione Oggetto: Vuoto giuridico creatosi in Belgio nel quadro dell'applicazione delle direttive ambientali	58
93/C 185/118	n. 479/93 dell'on. Bryan Cassidy alla Commissione Oggetto: Gradi e nazionalità del personale della Commissione	58
93/C 185/119	n. 507/93 dell'on. Brigitte Ernst de la Graete alla Commissione Oggetto: Progetti di dimostrazione ed assistenza tecnica nel settore della tutela ambientale ...	59
93/C 185/120	n. 520/93 dell'on. Sotiris Kostopoulos ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Violazione del diritto internazionale da parte della legge Torricelli	59
93/C 185/121	n. 608/93 dell'on. Christine Crawley al Consiglio Oggetto: Minori in famiglie divorziate o separate	59
93/C 185/122	n. 681/93 dell'on. Yves Verwaerde al Consiglio Oggetto: IVA sugli oggetti d'arte, d'antiquariato e di collezionismo	60
93/C 185/123	n. 694/93 degli onn. Christopher Jackson, Amédée Turner, Lord Bethell, Dieter Rogalla e Lode Van Outrive al Consiglio Oggetto: Annullamento di incontri tra membri del Parlamento europeo e l'Europol	60
93/C 185/124	n. 921/93 dell'on. Paul Staes al Consiglio Oggetto: Costruzione del nuovo edificio del Consiglio a Bruxelles	61
93/C 185/125	n. 979/93 dell'on. Ernest Glinne al Consiglio Oggetto: Irresponsabile deregolamentazione del sistema finanziario mondiale	61

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2916/91

di Sir James Scott-Hopkins (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 dicembre 1991)

(93/C 185/01)

Oggetto: Aiuto alimentare all'Unione Sovietica e scorte d'intervento

Secondo le previsioni della Commissione, quali saranno le ripercussioni dell'aiuto alimentare all'Unione Sovietica sulle scorte intervento di

1. cereali,
2. carni bovine,
3. carni suine,
4. carni ovine e
5. prodotti lattieri nel corso dei prossimi dodici mesi?

Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione

(18 marzo 1993)

Gli aiuti alimentari all'Unione Sovietica e ai suoi successori sono garantiti da quattro misure: 250 milioni di Ecu e 200 milioni di Ecu in donazioni, una garanzia di credito su 500 milioni di Ecu per la Russia e un prestito di 1 250 milioni di Ecu per le Repubbliche nate dallo scioglimento dell'Unione Sovietica.

Nel quadro del programma di 250 milioni di Ecu predisposto in seguito al Consiglio europeo di Roma nel dicembre

1990 dal regolamento (CEE) n. 598/91, la Comunità ha deciso di distribuire, con l'aiuto di alcune organizzazioni non governative, i seguenti prodotti in più località sul territorio dell'ex Unione Sovietica:

- 50 850 tonnellate di latte in polvere;
- 14 157 tonnellate di conserve di carne bovina;
- 5 200 tonnellate di conserve di carne suina;
- 9 500 tonnellate di prodotti alimentari per bambini;
- 2 500 tonnellate di pasta;
- 8 000 tonnellate di carne bovina congelata;
- 3 000 tonnellate di concentrato di pomodoro.

Le 8 000 tonnellate di carne bovina congelata provengono dalle scorte d'intervento. 13 157 tonnellate di conserve di carne bovina (su un totale di 14 157 tonnellate) sono trasformate a partire dalle scorte d'intervento.

Per il programma di aiuti alimentari di 200 milioni di Ecu predisposto in seguito al Consiglio europeo di Maastricht nel dicembre 1991 dal regolamento (CEE) n. 330/92 e destinato alle città di Mosca, S. Pietroburgo, Saratov e Nizhny Novgorod, la Comunità ha deciso di fornire i seguenti prodotti, con l'aiuto degli organismi d'intervento degli Stati membri:

- 55 200 tonnellate di carne bovina congelata;
- 34 000 tonnellate di latte in polvere;
- 37 500 tonnellate di burro;
- 7 000 tonnellate di zucchero bianco;
- 4 500 tonnellate di prodotti alimentari per bambini;
- 17 500 tonnellate di oli vegetali.

L'intero quantitativo di carne bovina congelata, di latte in polvere e di burro proviene dalle scorte d'intervento.

Quanto alla garanzia di credito di 500 milioni di Ecu a favore della Russia concessa con regolamento (CEE) n. 599/91 del Consiglio, i prodotti e i quantitativi che hanno costituito oggetto di transazione sono:

Cereali:	
orzo	735 000 tonnellate
frumento	745 000 tonnellate
frumento duro	50 000 tonnellate
Carni bovine	75 000 tonnellate
Oli vegetali:	
olio d'oliva	4 000 tonnellate
olio di girasole	106 300 tonnellate
olio di colza	40 000 tonnellate
Riso	15 000 tonnellate
Soia:	
proteine isolate di soia	5 500 tonnellate
soia concentrata	5 000 tonnellate
Materiale di condizionamento	9 milioni di Ecu

Le autorità russe erano libere di rifornirsi sui mercati comunitari e (fino a un massimo del 25%) su quelli dell'Europa centrale e orientale e delle Repubbliche Baltiche. Per quanto riguarda gli acquisti fatti nella Comunità, solo la carne bovina (75 000 tonnellate) proveniva dalle scorte di intervento. Quanto agli altri paesi, acquisti di cereali, latte in polvere e olio di girasole, per un importo di circa 65 milioni di Ecu, sono stati effettuati in Polonia, nell'ex-Cecoslovacchia, in Ungheria e in Romania.

Non si conoscono ancora l'origine e i quantitativi esatti dei prodotti che costituiranno oggetto di transazione nell'ambito del prestito di 1 250 milioni di Ecu concesso con la decisione 61/658/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991 alle Repubbliche nate dall'ex Unione Sovietica. I prestiti consentono alle Repubbliche l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari e di forniture mediche di origine comunitaria o provenienti dai paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché dai paesi Baltici. Le Repubbliche nate dall'ex Unione Sovietica sono libere di rifornirsi sui mercati della Comunità e di questi ultimi paesi. La percentuale complessiva di prestiti destinati al finanziamento di importazioni extracomunitarie è pari al 50%, compatibilmente con le capacità di esportazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale e dei paesi Baltici.

Anche se la Commissione non può ancora indicare le quantità di prodotti che potrebbero provenire dalle scorte d'intervento nell'ambito di quest'ultima operazione, è chiaro che l'esportazione verso le nuove Repubbliche di ingenti quantitativi di prodotti agricoli suscettibili di intervento nella Comunità non può che avere un effetto positivo sul livello delle scorte in questione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 4/92

dell'on. Enrique Sapena Granell (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 febbraio 1992)

(93/C 185/02)

Oggetto: Brevetti riguardanti materia vivente prodotta con biotecnologie

Negli ultimi tempi si continuano a brevettare esseri viventi prodotti attraverso manipolazioni genetiche. È assai recente il brevetto del primo mammifero prodotto con tecniche del genere: un topo domestico. Sembra, inoltre, che siano già stati brevettati geni umani.

Cosa pensa la Commissione di questo fenomeno biotecnologico e del fatto che non viene frapposto alcun ostacolo a brevetti di materia vivente, addirittura umana?

La Commissione ha compiuto degli studi sulle principali conseguenze (sociali, economiche, etiche, politiche, ecc...) che comporta il brevetto di simili tecniche?

Sebbene la legislazione statunitense sembri non porre limiti, non ritiene la Commissione che le Comunità europee avrebbero l'obbligo, almeno in certi casi come in quello dei geni umani, di limitarne giuridicamente la brevettabilità?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
in nome della Commissione**

(2 aprile 1993)

Le questioni sollevate dall'onorevole parlamentare sono state oggetto di un'approfondita discussione nel corso dell'esame della proposta di direttiva del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche⁽¹⁾, effettuato il 29 ottobre 1992 dal Parlamento europeo in prima lettura.

In tale occasione il Parlamento ha votato una serie di emendamenti relativi alla dimensione etica delle invenzioni biotecnologiche, che la Commissione ha parzialmente accolto.

A seguito di questo primo parere del Parlamento europeo, il 16 dicembre 1992 la Commissione ha elaborato una proposta modificata che affronta la questione dei limiti etici alla brevettabilità di talune invenzioni biotecnologiche.

Il nuovo testo dispone infatti che il corpo umano e i suoi elementi in quanto tali sono esclusi dalla brevettabilità (articolo 2, paragrafo 3, lettera a)), come del resto lo sono i procedimenti di modificazione dell'identità genetica degli animali di natura tale da infliggere loro sofferenze o menomazioni corporali senza utilità per l'uomo o l'animale (articolo 2, paragrafo 3, lettera c)).

L'esclusione dalla brevettabilità di un elemento del corpo umano in quanto tale comporta come conseguenza che un gene umano di funzione sconosciuta non sia brevettabile, il che corrisponde d'altronde alla rigorosa applicazione del diritto brevettuale, giacché il sequenziamento di un gene costituirebbe di per sé una scoperta.

Invece un gene umano in quanto sostanza utilizzata per ottenere un prodotto utile all'uomo, ad esempio un prodotto farmaceutico, può benissimo essere oggetto di un brevetto, purché questo riguardi contemporaneamente il processo di produzione di un medicinale.

Così, ad esempio, si potrebbe citare il caso di un brevetto europeo sulla produzione di interferone alfa di origine umana in un microrganismo ospite.

La Commissione segnala infine che, per misurare le principali conseguenze connesse con la biotecnologia, essa ha affidato ad un gruppo di consulenti in materia di etica della biotecnologia il compito di fornirle una valutazione degli aspetti etici delle attività comunitarie nel settore della biotecnologia e della loro potenziale incidenza sulla società sull'individuo.

(1) GU n. C 10 del 13. 1. 1989.

A seguito dell'invito a presentare proposte del 1991, sono stati selezionati sei progetti di ricerca di base ESPRIT in questo settore che sono ora in corso e che interessano 53 partecipanti, provenienti da università, istituti di ricerca e dall'industria.

I progetti riguardano ricerche attinenti al futuro sviluppo della cosiddetta terza e quarta generazione di dispositivi a pozzo quantico che sfrutteranno le nuove proprietà elettriche ed ottiche offerte dal confinamento del quantum.

Oltre a questi progetti è stata introdotta una rete di eccellenza nel settore dei sistemi mesoscopici che annovera 30 partecipanti provenienti da tutta la Comunità. L'obiettivo principale della rete è quello di stabilire collegamenti con l'industria e di coordinare la ricerca e la formazione.

I progetti sopra descritti sfruttano i risultati delle cinque azioni di ricerca di base finanziate nel 1989-1991 e trattano vari aspetti della tecnologia «quantum well», compresi deposizione, processi di incisione (patterning, etching), modellazione e sperimentazione di dispositivi avanzati di dimensioni inferiori a 100 nanometri.

Né il programma BRITE-EURAM né il Centro comune di ricerca trattano la tecnologia «quantum well».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 42/92
dell'on. Llewellyn Smith (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(4 febbraio 1992)
(93/C 185/03)

Oggetto: «Quantum well technology»

Quali studi stati effettuati in merito a detta tecnologia:

1. dal Centro comune di ricerca,
2. dalle università o da altri Istituti di ricerca nell'ambito dei programmi BRITE o ESPRIT?

Risposta data dal sig. Ruberti
in nome della Commissione
(29 marzo 1993)

La ricerca sulla tecnologia «quantum well» è effettuata nell'ambito della ricerca di base di ESPRIT, soprattutto con i progetti attinenti alla «Nanoelettronica», cioè lo studio degli effetti quantum nei semiconduttori composti e nei dispositivi in cui si verificano.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 113/92
dell'on. Siegbert Alber (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(7 febbraio 1992)
(93/C 185/04)

Oggetto: Pesca subacquea (pesca con la fiocina e affini)

In alcuni paesi europei ed extraeuropei si effettua tuttora la pesca subacquea. Anche note istituzioni come la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques) organizzano campionati continentali e mondiali di pesca subacquea. Tali attività provocano la distruzione di biotopi marini e decimano letteralmente un gran numero di pesci stazionari di grossa taglia.

1. È a conoscenza la Commissione di queste attività?
2. Come giudica le ripercussioni di questo tipo di sport sull'ambiente marino e sulle riserve di determinate varietà ittiche?
3. In quali Stati membri della Comunità la pesca subacquea è ormai proibita per legge?
4. Viste le disparità tra le varie disposizioni nazionali, ha in programma di introdurre normative comunitarie?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1424/92

dell'on. Willi Görlach (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 giugno 1992)

(93/C 185/05)

Oggetto: Caccia subacquea, pesca con l'arpione e la fiocina

In alcuni paesi europei ed extraeuropei si pratica tuttora la caccia subacquea. Anche note istituzioni come la CMAS (Confederazione mondiale delle attività subacquee) organizzano campionati europei e mondiali di caccia subacquea. Tali attività stanno distruggendo i biotopi marini e riducono sostanzialmente il patrimonio di varie grandi specie ittiche stanziali.

1. La Commissione è al corrente di tali attività?
2. Quali sono, a suo parere, gli effetti delle attività sportive e dei campionati in questione sull'ambiente marino e il patrimonio di talune specie ittiche?
3. Quali sono gli Stati membri della Comunità che hanno già vietato per legge la caccia subacquea?
4. Quali sono le misure concrete che la Commissione ha intrapreso e/o intende intraprendere in futuro per predisporre una soluzione del problema che sia rispettosa dell'ambiente?

**Risposta comune data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 113/92 e 1424/92**

(10 febbraio 1993)

La gestione della pesca subacquea è attualmente di competenza delle autorità degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 223/92

dell'on. James Ford (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(13 febbraio 1992)

(93/C 185/06)

Oggetto: Impatto ambientale dell'illuminazione mediante riflettori

La Commissione ha preso in considerazione il pericolo rappresentato per l'ambiente dall'illuminazione indiscriminata mediante riflettori? Si registra una crescente tendenza all'impiego di luci di dimensioni sempre maggiori e sempre

più intense, in particolare a fini di sicurezza e per l'illuminazione di aree ricreative. Può far sapere la Commissione qual è la sua posizione a tale riguardo?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(19 aprile 1993)

L'illuminazione mediante riflettori non rientra nel campo di applicazione della direttiva 85/337/CEE ⁽¹⁾ e la questione non è mai stata discussa con gli Stati membri.

La Commissione non è al corrente di interventi specifici nel settore dell'illuminazione a fini di sicurezza da parte degli Stati membri.

(1) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 401/92

dell'on. Alexandros Alavanos (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 febbraio 1992)

(93/C 185/07)

Oggetto: Misure immediate di tutela delle acque di Eleusi, Salonicco e Aghii Theodori

Nella primavera del 1991 Greenpeace ha effettuato delle misurazioni nelle acque di Eleusi, Salonicco e Aghii Theodori, dalle quali è risultato che la situazione ambientale è molto degradata e sotto certi aspetti peggiore di quella in cui versano le acque del porto di Rotterdam. Ad esempio, le concentrazioni di idrocarburi nel fondo sono sei volte maggiori a Eleusi, dieci volte maggiori a Salonicco e due volte e mezza maggiori a Aghii Theodori di quelle rilevate a Rotterdam. Lo stesso vale per le concentrazioni di piombo, mentre quelle di nichel (Rotterdam 24-66 ppm) variano da 43,3-135 ppm a Eleusi a 51,1-213 ppm a Salonicco e 30-654 ppm a Aghii Theodori. Infine in quest'ultima località sono state rilevate elevate percentuali di cromo, mentre sono state altresì registrate concentrazioni di altri metalli tossici come cadmio, rame, zinco e argento.

All'inquinamento di dette acque hanno dato un contributo decisivo alcune attività, come ad esempio il carico e scarico di combustibili liquidi dovuto all'esistenza di grandi complessi petroliferi (Petrola, Motor Oil, raffinerie di Aspropirgos), mentre un'altra fonte di inquinamento è rappresentata dai rifiuti urbani e industriali.

Può la Commissione dire:

- 1) quali provvedimenti intende assumere per far sì che siano individuate e adottate le indispensabili misure strutturali per proteggere l'ambiente marino delle zone in questione;
- 2) quali provvedimenti intende assumere per fare applicare nella sostanza la normativa esistente in materia di prevenzione dell'inquinamento, dal momento che all'inquinamento delle zone in questione hanno dato un contributo decisivo le industrie del petrolio e le attività ad esse connesse (ormeggi delle navi cisterna)?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(10 marzo 1993)

L'onorevole parlamentare fa riferimento principalmente all'inquinamento causato da attività industriali, in particolare petrolifere. L'interrogazione fa anche riferimento a un livello anormale di cadmio nel golfo di Agi Theodori.

Tra le disposizioni comunitarie in vigore, la direttiva 76/464/CEE ⁽¹⁾ sugli scarichi di sostanze pericolose nell'ambiente idrico e la direttiva 83/513/CEE ⁽²⁾ concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio sono senz'altro applicabili nella fattispecie.

È compito delle autorità competenti degli Stati membri adottare le misure per eliminare l'inquinamento provocato dalle sostanze dell'elenco I come il cadmio e ridurre l'inquinamento riguardante sostanze dell'elenco II nel quale si trovano sostanze derivanti dalle attività petrolifere menzionate. Esse devono anche sottoporre ad un'autorizzazione tutti gli scarichi di sostanze dell'elenco I (articolo 3) o dell'elenco II (articolo 7.2).

Le autorizzazioni degli scarichi devono essere conformi alle condizioni fissate nella direttiva 83/513/CEE per il cadmio e ai programmi nazionali di riduzione per le sostanze dell'elenco II (articoli 7.1 e 7.3).

La Commissione ha già avviato una procedura d'infrazione contro lo Stato greco visto che non è stato elaborato un programma di riduzione che comporti obiettivi di qualità per l'ambiente idrico ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 5.

Per quanto concerne la presenza di cadmio nel Golfo di Agi Theodori, la Commissione chiederà informazioni in merito alla situazione menzionata in oggetto e non appena possibile informerà l'onorevole parlamentare del risultato di quest'inchiesta e dell'eventuale seguito che essa intende riservare al caso.

⁽¹⁾ GU n. L 129 del 18. 5. 1976.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 24. 10. 1983.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 540/92

dell'on. Martine Lehideux (DR)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1992)

(93/C 185/08)

Oggetto: Aiuto alle popolazioni dell'Iraq

Considerando che i curdi non sono i soli a soffrire, in Iraq, delle conseguenze della guerra del Golfo, che in particolare 1 milione di bambini iracheni soffre di malnutrizione, migliaia sono già morti di fame e di malattie e decine di migliaia d'altri stanno per subire la stessa sorte nell'indifferenza generale, e che il mantenimento del blocco rischia di comportare un vero e proprio genocidio dei bambini iracheni, non ritiene la Commissione che per salvare decine di migliaia di vite innocenti sia indispensabile da una parte la revoca immediata del blocco e, dall'altra, sia necessario l'invio di medicinali e generi alimentari da parte degli Stati membri della Comunità?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione**

(5 maggio 1993)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data alla sua interrogazione scritta n. 1555/92 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 317 del 3. 12. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1190/92

dell'on. Kenneth Stewart (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(15 maggio 1992)

(93/C 185/09)

Oggetto: Pericoli insiti nell'acido fluoridrico contenuto nei veicoli rottamati

Consta alla Commissione che l'acido fluoridrico che si forma nei telai delle automobili e nei piantoni di guida in gomma sintetica distrugge le ossa e assorbe calcio?

È al corrente la Commissione del fatto che molti rottami di macchine e veicoli conservati per ricavarne pezzi di ricambio potrebbero costituire un pericolo per la popolazione, che nel 1989 il Royal Automobile Club ha diramato una circolare che denunciava questo pericolo e che un meccanico ha perso un dito per la fuoriuscita di tale sostanza?

In considerazione dei potenziali rischi per la popolazione, intende la Commissione studiare a fondo il problema e, se ne è a conoscenza, quali iniziative intende prendere per assicurare che in futuro l'industria automobilistica utilizzi materiali più sicuri?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(2 aprile 1993)

Nel 1989 l'attenzione della Commissione era stata richiamata sull'incidente di cui era stato vittima un meccanico mentre smontava la carcassa di un veicolo carbonizzato. L'interessato aveva dovuto subire l'amputazione di un dito a seguito di un'ustione chimica provocata dal contatto con l'acido fluoridrico formatosi dalla decomposizione parziale di un polimero utilizzato per un pezzo meccanico.

Sulla base delle informazioni raccolte all'epoca, il concorso di circostanze che aveva provocato l'incidente pareva eccezionale, mentre il rischio si sarebbe progressivamente ridotto grazie in particolare a misure preventive adottate dalle associazioni di riparatori nonché in sede di progettazione dei veicoli. Da allora la Commissione non è più venuta a conoscenza di incidenti simili.

La direttiva 89/391/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e le disposizioni della direttiva 80/1107/CEE ⁽²⁾ sugli agenti chimici, fisici e biologici stabiliscono una strategia globale per la protezione dei lavoratori durante il lavoro. Esse prescrivono inoltre che i datori di lavoro valutino appieno i rischi per la salute e adottino misure adeguate sulla base dei principi generali della prevenzione dei rischi e della sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze che non lo siano o che presentino minori pericoli, nonché vigilino affinché i valori limite stabiliti per l'esposizione durante il lavoro non siano superati.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 29. 6. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 327 del 3. 12. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1311/92

**dell'on. Panayotis Roumeliotis (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(5 giugno 1992)

(93/C 185/10)

Oggetto: Massiccio afflusso di profughi in seguito agli sviluppi nei Balcani

Secondo le previsioni di esperti di problemi demografici partecipanti al recente convegno annuale dedicato dalla

NATO ai problemi economici a Bruxelles, la persistente crisi nei Balcani potrebbe provocare un esodo di 1,2 milioni di persone. Secondo le stesse previsioni, è molto probabile che entro la fine del 1992 altri 100 000 profughi dall'Albania e dal sud della Jugoslavia si riversino in Grecia.

È al corrente la Commissione di queste previsioni e, in caso affermativo, quali misure intende adottare per fronteggiare la situazione?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
in nome della Commissione**

(13 aprile 1993)

Benché si tratti di un problema di competenza esclusiva degli Stati membri, la Commissione segue con molta preoccupazione il fenomeno dell'afflusso dei rifugiati negli Stati membri. Essa intende ricordare le iniziative intraprese dalla Comunità per far fronte a questa situazione e, in particolare, l'entità degli aiuti inviati in tutta la regione dei Balcani, in conformità delle raccomandazioni dell'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite, per consentire alle persone trasferite, oltre che ai rifugiati, di restare il più vicino possibile alla loro regione d'origine, in modo da facilitarne un eventuale ritorno non appena le condizioni lo consentano.

Per i rifugiati di origine greca, la Commissione ha già concesso 36,2 Mio di ECU nel quadro dell'iniziativa comunitaria HORIZON. Azioni destinate ai rifugiati possono essere finanziate anche nell'ambito del quadro comunitario di sostegno (QCS) 1989-1993 per la Grecia.

La Commissione intende inoltre riservare un'attenzione particolare al problema dell'emarginazione sociale, nell'ambito dei finanziamenti dei fondi strutturali per il periodo 1994-1999.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1529/92

**dell'on. Panayotis Roumeliotis (S)
alla Commissione delle Comunità europee**

(16 giugno 1992)

(93/C 185/11)

Oggetto: Problemi nel settore alberghiero dell'isola di Rodi

Come ha recentemente denunciato l'Associazione albergatori di Rodi, un gran numero di alberghi dell'isola sta incontrando gravissimi problemi di esercizio, in conseguenza delle ripercussioni causate lo scorso anno dalla guerra del Golfo sul turismo in Grecia. In particolare, la temporanea mancanza di liquidità di tali imprese, coniugandosi a condizioni creditizie particolarmente onerose, pone gli albergatori nell'impossibilità di onorare i loro obblighi finanziari entro le scadenze previste e li costringe a chiudere, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano occupazionale e sull'economia, non solo regionale ma anche nazionale.

Si chiede alla Commissione quali iniziative intende adottare per risolvere questo problema.

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha
in nome della Commissione
(22 settembre 1992)**

Come ha reso noto in numerose occasioni, la Commissione è consapevole delle ripercussioni della crisi del Golfo sull'attività economica in generale e sul turismo in particolare.

Essa ha constatato che le misure destinate a fare fronte ad una situazione congiunturale sfavorevole, in particolare per il settore turistico, erano essenzialmente di competenza delle autorità nazionali. Infatti alcuni Stati membri hanno adottato misure nel settore della disoccupazione parziale e hanno rinviato scadenze fiscali e contributive per il settore turistico.

Nel quadro del programma PERIFRA la Commissione ha cofinanziato, in particolare in Grecia, attività intese a rimediare alle prevedibili ripercussioni negative della guerra del Golfo sulle varie attività economiche, tra cui il turismo.

Il 30 luglio 1992 la Commissione ha approvato inoltre, sulla base del quadro comunitario di sostegno, un programma d'azione per lo sviluppo del turismo. Questo programma prevede l'utilizzo di 71 Mio di ECU a titolo del FESR e del FSE per il cofinanziamento di una serie di misure destinate a garantire a lungo termine il futuro del turismo in Grecia.

D'altra parte il 4 giugno 1992 il Consiglio ha adottato un piano d'azione a favore del turismo che prevede l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, di misure a medio e lungo termine intese a migliorare la competitività del settore. Attualmente la Commissione non prevede altre iniziative particolari.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1872/92
dell'on. Madron Seligman (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(23 luglio 1992)
(93/C 185/12)**

Oggetto: Macello illegale di tortore

Mi risulta che ogni anno in primavera, nonostante il divieto della normativa comunitaria e della legislazione francese, nella regione del Medoc vengano uccise decine di migliaia di tortore.

Se anche la legge consentisse di sparare a questi nobili uccelli in autunno, è particolarmente riprovevole permetterne l'uccisione nella stagione della riproduzione.

Rappresentanti della «Royal Society for the Protection of Birds» sostengono che le autorità francesi si sono impegnate ad applicare la legge, ma nella pratica sembrano chiudere un occhio.

È consapevole la Commissione di quanto avviene? In caso affermativo, quali azioni propone di adottare?

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2056/92
dell'on. Edward Kellett-Bowman (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(1° settembre 1992)
(93/C 185/13)**

Oggetto: Caccia alle tortore di passo dirette verso l'Europa centrale e settentrionale

Secondo notizie recenti, nella zona del Medoc, nella Gironda, i cacciatori francesi sparerebbero alle tortore di passo in volo verso l'Europa centrale e settentrionale, ciò che rappresenta una violazione della direttiva comunitaria sui volatili 79/409/CEE (1).

Potrebbe la Commissione far sapere quali iniziative ha adottato per far luce sulla fattispecie e appurare se i cacciatori francesi stiano o meno violando la legislazione comunitaria?

(1) GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta comune data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. 1872/92 e 2056/92
(16 marzo 1993)**

Il fatto che si continui a praticare illegalmente nel sud-ovest della Francia la caccia in primavera delle tortore ha indotto la Commissione ad avviare una procedura di infrazione nei confronti di questo paese. La procedura è in corso e la Commissione ha chiesto recentemente al ministro francese dell'Ambiente informazioni sullo svolgimento della stagione di caccia 1992. In base alla risposta delle autorità francesi, la Commissione deciderà in merito al seguito da dare alla procedura.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2078/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1992)

(93/C 185/14)

Oggetto: Danni causati dalle grandinate in Calcidica

Le recenti grandinate che hanno colpito la Calcidica hanno causato gravi danni alle colture agricole. La grossa grandine caduta per circa un'ora nella Calcidica centrale e meridionale ha danneggiato soprattutto la produzione di uva, meloni, pesche e verdura in un'area dove si trovano le cittadine di Polighiros, Nea Kallikratia, Lakkoma, Aghios Pavlos, Mesimeri ecc. Intende la Commissione adottare misure a favore degli agricoltori della penisola Calcidica, la cui produzione è stata danneggiata dalla grandine? In che modo intende contribuire ad alleviare questa difficile situazione?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry
in nome della Commissione**

(6 novembre 1992)

La Commissione è consapevole delle difficoltà incontrate dagli agricoltori della Calcidica a seguito delle forti grandinate abbattutesi su tale regione. La Commissione deve tuttavia rammentare che l'indennizzo per i danni che la grandine ha causato ai raccolti è competenza delle assicurazioni agricole. La Comunità non dispone né di strumenti d'intervento né di mezzi finanziari che le consentano di agire in questo genere di situazioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2239/92

dell'on. Dorothee Piermont (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee

(1° settembre 1992)

(93/C 185/15)

Oggetto: Emendamento Torricelli volto a rafforzare il blocco americano contro Cuba

La proposta di legge n. 4168/1992 del delegato americano Torricelli prevede un inasprimento delle sanzioni USA contro Stati ed imprese (comprese le filiali europee di imprese americane) che commerciano con Cuba. Inoltre essa vieta a tutti i mercantili provenienti da Cuba di entrare per sei mesi in un porto degli Stati Uniti.

Si vuol sapere dalla Commissione:

- Come giudica tale proposta sotto il profilo del diritto internazionale e del GATT?
- Che ne pensa della richiesta chiusura del territorio degli USA?
- Quali saranno le conseguenze della proposta sugli scambi bilaterali USA-CE?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(26 marzo 1993)

Le proposte Torricelli alle quali si riferisce l'onorevole parlamentare sono incluse nel Cuban Democracy Act del 23 ottobre 1992 che vieta ogni forma di commercio con Cuba all'infuori delle transazioni autorizzate per interventi umanitari e operazioni di aiuti alimentari.

Il 7 ottobre 1992 al dipartimento di Stato americano la Comunità europea ha comunicato la propria ferma opposizione al Cuban Democracy Act (CDA) invitando il presidente a porre il veto relativamente a varie misure legislative quali l'emendamento Mack, le proposte Torricelli e Graham, ecc.

Purtroppo, come l'onorevole parlamentare ha rilevato, il CDA contiene misure controverse, di portata extraterritoriale, che avranno ripercussioni sugli interessi commerciali comunitari:

- al divieto di commercio con Cuba sono soggette società di proprietà o sotto il controllo statunitense in paesi terzi, una circostanza che pone seri ostacoli agli scambi commerciali CEE/Cuba e potrebbe portare addirittura ad un embargo secondario imposto sulle esportazioni CEE negli Stati Uniti (misura inequivocabilmente minacciata dal dipartimento dell'agricoltura americano in relazione allo zucchero cubano);
- il divieto di ingresso nei porti americani per i mercantili le cui rotte comprendono Cuba, che pone ovvie restrizioni alla libertà di navigazione comunitaria.

Gli Stati Uniti, per quanto li riguarda, contestano il principio dell'applicazione extraterritoriale delle leggi straniere e degli embargo commerciali. L'Export Administration Act del 1969 contiene una disposizione specifica, la cosiddetta «Foreign Antiboycott Provision» che vieta alle società americane di uniformarsi ai boicottaggi stranieri.

L'attuazione del CDA ha provocato diverse reazioni:

- a) l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che condanna l'embargo americano e sta ora esaminando l'opportunità di chiedere il parere della

Corte internazionale di giustizia sulla compatibilità del CDA con il diritto internazionale;

- b) il 12 ottobre 1992 il Regno Unito ha emanato un'in-giunzione che vieta alle società britanniche di uniformarsi al Cuban Democracy Act;
- c) anche il Canada ha adottato una misura ingiuntiva simile;
- d) il portavoce della Commissione ha immediatamente espresso ufficialmente la delusione e le preoccupazioni della CEE in relazione al CDA.

Al momento la Commissione sta esaminando insieme agli Stati membri le implicazioni giuridiche del CDA e le varie possibilità di azione.

La Commissione ha anche preso in considerazione le diverse risoluzioni adottate dal Parlamento europeo relativamente al Cuban Democracy Act.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2308/92

dell'on. Diego de los Santos López (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee

(8 settembre 1992)

(93/C 185/16)

Oggetto: Depuratore di Alhaurin de la Torre (Malaga)

Nel comune di Alhaurin de la Torre è stato recentemente costruito con il contributo finanziario della Comunità un impianto per la depurazione delle acque.

Malgrado l'impianto sia di nuova costruzione, i valori delle acque scaricate dopo il trattamento superano i limiti consentiti. Il cattivo funzionamento del depuratore pone inoltre seri problemi di inquinamento, in quanto le acque vengono scaricate direttamente nel letto di un ruscello e di un canale di irrigazione che si trovano nei pressi.

Poiché la depurazione non è completa, gli abitanti della zona si lamentano del cattivo odore e gli agricoltori si rifiutano di utilizzare queste acque per l'irrigazione.

Può la Commissione accertare se l'impianto di depurazione realizzato è conforme al progetto originario, per il quale era stato deciso il finanziamento comunitario?

Dispone la Commissione di esatte informazioni sul funzionamento del depuratore, sulla data della sua entrata in esercizio e sull'organismo che ha elaborato le necessarie relazioni sulla sua conformità?

Viste le costanti lamentele degli abitanti della zona e degli agricoltori, intende la Commissione accertare se sia stata rispettata la normativa comunitaria in materia, tenuto conto della partecipazione finanziaria della Comunità alla costruzione dell'impianto in oggetto?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(15 aprile 1993)

Il 17 ottobre 1988 la Commissione ha approvato un progetto per il cofinanziamento di un impianto di depurazione delle acque reflue a Alhaurin de la Torre (Malaga). Il contributo concesso è stato di 668 222 ECU per un investimento complessivo di 1,3 Mio di ECU.

Il progetto è pervenuto alla Commissione il 18 gennaio 1988 e la pratica è stata esaminata nel rispetto delle regole.

La Commissione sottolinea che spetta alle autorità nazionali, regionali e locali interessate fissare i criteri tecnici delle condizioni di esecuzione degli interventi cofinanziati nel quadro della cooperazione. Spetta quindi agli Stati membri verificare, se del caso, che queste autorità applichino le relative regolamentazioni comunitarie. Per quanto riguarda la Commissione, essa deve provvedere che la realizzazione sia conforme all'obiettivo di uno sviluppo duraturo della regione ed abbia i migliori effetti sul piano regionale, sia per quanto riguarda il livello di sviluppo delle regioni in questione sia per quanto riguarda la protezione dell'ambiente.

Nel caso al quale l'onorevole parlamentare fa riferimento, il rispetto degli obblighi in materia di trattamento delle acque urbane reflue, fissati dalla direttiva 91/271/CEE⁽¹⁾, non sarà obbligatorio prima del 31 dicembre 1998. Questa direttiva prevede un calendario d'applicazione che dipende dalle caratteristiche degli scarichi e delle acque recipienti e che arriverà fino al 31 dicembre 2005.

⁽¹⁾ GU n. L 135 del 30. 5. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2375/92

dell'on. Gijts de Vries (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee

(23 settembre 1992)

(93/C 185/17)

Oggetto: Politica commerciale CE e accordi bilaterali USA-Giappone

Gli Stati Uniti hanno concluso vari accordi bilaterali con il Giappone, in particolare nei seguenti settori:

- semiconduttori,
- lavori pubblici,
- satelliti e comunicazioni,
- automobili e componenti.

1. Ritiene la Commissione che ognuno di questi accordi sia compatibile con gli obblighi che detengono USA e

Giappone in base al GATT? In caso negativo, ha presentato ricorso in ambito GATT?

2. Uno di questi accordi potrebbe indurre la Commissione a prendere la decisione di avvalersi dei poteri che le competono in base al nuovo strumento di politica commerciale (regolamento (CEE) n. 2641/84) ⁽¹⁾?

⁽¹⁾ GU n. L 252 del 20. 9. 1984, pag. 1.

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione
(18 marzo 1993)**

La Commissione guarda con preoccupazione la recente tendenza verso accordi bilaterali fra gli USA e il Giappone e ritiene che i contratti dovrebbero essere concessi per motivi esclusivamente commerciali. La Commissione ha quindi colto tutte le occasioni per insistere su questo punto con le autorità giapponesi.

Compatibilità con le disposizioni GATT

In senso stretto, tuttavia, gli accordi citati non presentano elementi sufficienti di chiara incompatibilità con le attuali disposizioni GATT. L'accordo bilaterale USA/Giappone del 1980 sull'appalto NTT, l'accordo USA/Giappone del 1981 sui satelliti non destinati alla ricerca e sviluppo e l'accordo sui lavori pubblici sono stati conclusi in settori non coperti dall'attuale codice GATT sugli appalti governativi: fino ad ora, né il settore delle telecomunicazioni né quello dei servizi è disciplinato dal codice.

L'attuale accordo USA/Giappone del 1991 sui semiconduttori, inoltre, non contiene disposizioni esplicite che possano costituire la base di una denuncia formale ai sensi del GATT. In linea generale, in questa fase gli impegni fra industrie sono al di fuori della portata dell'accordo, che riguarda solo le relazioni commerciali tra i governi. Di conseguenza la protesta della Comunità contro l'accordo sui semiconduttori del 1986 ha avuto esito positivo solo perché la commissione GATT ha decretato che il controllo dei prezzi e dei costi da parte del governo giapponese costituiva una restrizione illegale alle esportazioni e in violazione dell'articolo XI: 1 del GATT stesso. Non si è potuta sostenere l'accusa di discriminazione nell'accesso al mercato poiché mancavano prove del coinvolgimento attivo da parte del governo giapponese.

Infine, gli aspetti discriminatori dell'accordo sull'industria automobilistica e dei componenti emergono dagli impegni reciproci assunti dai produttori di automobili dei due paesi, sebbene le garanzie fornite dal governo giapponese in tale accordo siano formulate in modo apparentemente non discriminatorio. Un'azione con esito positivo ai sensi del GATT anche in questo caso dipende dall'esistenza di prove

inconfutabili sul coinvolgimento attivo delle autorità giapponesi.

Azioni nell'ambito del Nuovo strumento di politica commerciale

Come stabilito nel regolamento (CEE) n. 2641/87, si possono prevedere azioni nell'ambito del nuovo strumento solo se è possibile provare che pratiche commerciali illecite da parte di un governo straniero danneggiano una produzione comunitaria. Inoltre la prova del pregiudizio è soggetta alla stessa inchiesta preliminare che si effettua nel caso di dumping o sovvenzioni.

Attuali azioni comunitarie

Nonostante la mancanza di basi legali e tenendo in considerazione, come indicato al punto 1, l'importanza fondamentale di valutare l'effettivo comportamento delle autorità giapponesi sulla base del GATT, attualmente la Commissione sta tenendo attentamente sotto controllo gli effetti degli accordi precedentemente citati. A questo proposito, naturalmente, particolare attenzione è rivolta ad elementi che potrebbero provare un coinvolgimento delle autorità giapponesi. Numerose rimostranze, inoltre, sono già state presentate alle autorità giapponesi a questo proposito. In conseguenza di ciò:

- il Giappone ha proposto di sottoporre l'appalto NTT al codice GATT sugli appalti governativi
- il Giappone ha informato la Commissione, in una comunicazione informale del ministero delle Poste e Telecomunicazioni, che le procedure di appalto per i satelliti vengono applicate su base non discriminatoria a tutti i paesi.

Impatto dell'Uruguay Round

Oltre a ciò si dovrebbe tener presente che la situazione legislativa verrebbe radicalmente trasformata da una positiva conclusione dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

Nei negoziati sugli appalti governativi, la Comunità sta facendo pressioni perché il codice copra anche i «settori esclusi» fino a ora — telecomunicazioni, energia, rifornimento idrico e trasporti — e perché venga esteso alla fornitura di servizi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2399/92
dell'on. José Valverde López (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 ottobre 1992)
(93/C 185/18)

Oggetto: Scarichi inquinanti di navi nella baia di Malaga

Partiti politici ed organizzazioni ambientaliste continuano a denunciare i perduranti scarichi incontrollati di residui

inquinanti da parte di navi nella baia di Malaga. Si tratterebbe di residui derivanti dalle operazioni di scarico della zavorra dalle petroliere o di scarichi di lubrificanti ed altri oli.

Data l'evidente inadempienza del governo spagnolo nell'applicazione della normativa comunitaria, si invita la Commissione europea a redigere una relazione in materia.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(2 aprile 1993)

Benché la Commissione sia molto sensibile a tutti i problemi di inquinamento marino, tra cui quello degli scarichi di oli usati vicino alle coste da parte delle navi, è compito degli Stati membri della Comunità rispettare e far rispettare gli obblighi assunti nell'ambito di convenzioni internazionali.

Nella fattispecie si tratta in particolare della Convenzione Marpol 73/78 (Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento marino causato dalle navi, 1973, come emendata dal protocollo del 1978) alla quale è parte contraente la Spagna ma non la Comunità.

Per quanto riguarda più in particolare lo scarico di lubrificanti e di oli usati, i fatti che l'onorevole parlamentare ha cortesemente comunicato alla Commissione mettono in luce una possibile violazione della direttiva 75/439/CEE, del 16 giugno 1975 ⁽¹⁾, concernente l'eliminazione degli oli usati, la quale obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie al fine di vietare lo scarico di oli usati nei rispettivi mari territoriali.

Tuttavia, dato che la suddetta disposizione di diritto comunitario si applica, per quanto riguarda il mare, solo allo scarico di oli usati nelle acque territoriali, la Commissione sarebbe grata all'onorevole parlamentare, al fine di condurre proficuamente le indagini del caso, se potesse ricevere ulteriori ragguagli, quali l'ubicazione precisa degli scarichi, la loro quantità e la data in cui sono avvenuti.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2511/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 ottobre 1992)

(93/C 185/19)

Oggetto: Pericoli derivanti dall'acqua clorata

Uno studio pubblicato dall'*American Journal of Public Health* (1° luglio 1992) dimostra che l'acqua clorata è forse

collegata a un crescente pericolo di cancro. Lo studio riferisce che dei 47 000 casi di cancro alla vescica registrati ogni anno negli USA 4 200 possono addebitarsi alla clorazione dell'acqua, mentre dei 44 000 casi di cancro all'intestino crasso 6 500 sono collegati al cloro. I ricercatori sottolineano tuttavia che è ancora troppo presto per arrivare alla conclusione che occorra bandire la clorazione, anche se chiariscono che i risultati dello studio sono «molto interessanti» e che occorrono ulteriori ricerche.

Nell'intento di tutelare la salute pubblica dei cittadini degli Stati membri della Comunità, non dovrebbe la Commissione chiedere a degli specialisti di far luce su questo problema?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(18 aprile 1993)

La Commissione è consapevole del fatto che taluni sottoprodotti i quali si formano durante la disinfezione dell'acqua potabile con cloro possono essere nocivi per la salute umana. Queste sostanze si formano nelle reazioni che intervengono tra il cloro e le sostanze organiche presenti nell'acqua. Esistono tecniche per rimuovere sostanze organiche dall'acqua e anche per rimuovere i sottoprodotti clorati. È competenza degli Stati membri ricorrere a queste tecniche quando essi lo ritengono necessario.

Nel dicembre 1990 la Commissione ha chiesto ad un'associazione di istituti di ricerca di redigere un elenco di priorità di tali sostanze tenendo conto della loro tossicità e della loro presenza nell'acqua potabile. La suddetta associazione ha effettuato test tossicologici su questi composti ed ha suggerito le concentrazioni massime accettabili ai fini della protezione della salute umana. I risultati di queste analisi sono stati riferiti agli Stati membri e sulla base di essi questi potranno fissare valori in conformità dell'articolo 7 della direttiva 80/778/CEE ⁽¹⁾.

La Commissione ha partecipato alla riunione dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC-WHO) sulla clorazione dell'acqua potabile e sulle sostanze derivate da essa ⁽²⁾. Gli esperti hanno concluso che non esistono prove assolute circa la cancerogenicità dell'acqua potabile sottoposta a clorazione negli esseri umani e negli animali da esperimento. Valutazione globale: l'acqua potabile clorata non è classificabile come cancerogena per gli esseri umani (gruppo 3).

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che l'Organizzazione mondiale della sanità ha recentemente modificato le sue direttive sulla qualità dell'acqua potabile ed ha fornito nuove direttive per talune sostanze di disinfezione. La Commissione sta attualmente esaminando il significato di questi valori-guida in relazione alle norme comunitarie in materia di qualità dell'acqua potabile.

La Commissione segue attentamente gli sviluppi della questione.

⁽¹⁾ GU n. L 229 del 30. 8. 1980.

⁽²⁾ IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. Vol. 52, 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2551/92

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 ottobre 1992)

(93/C 185/20)

Oggetto: Celebrazione dell'anno di Santiago di Compostella

La celebrazione, nel 1993, dell'anno di Santiago di Compostella può essere una buona occasione per dimostrare che la CE desidera preservare la memoria dei popoli europei fornendo un contributo alla tutela del loro patrimonio culturale e promuovendo azioni volte a far conoscere all'esterno tale patrimonio nonché a rafforzare il sentimento che, al di là delle diversità esistenti, gli europei, per usare le parole della stessa Commissione, condividono un retaggio culturale e valori comuni.

Per quale motivo la Commissione non elabora, insieme al Consiglio d'Europa, un piano di azioni o contributi a programmi già esistenti in tale campo?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
in nome della Commissione**

(16 febbraio 1993)

Qualsiasi dichiarazione di politica culturale deve esprimere obiettivi ambiziosi come quelli che l'onorevole parlamentare cita nella sua interrogazione, anche se si sa che i mezzi disponibili non saranno all'altezza di quest'ambizione.

D'altra parte il conseguimento di questi obiettivi non è di esclusiva competenza della Commissione ma dipende anche e in primo luogo dagli Stati membri e da tutte le organizzazioni internazionali che operano nel settore della cooperazione culturale europea.

La Commissione, che coopera già con il Consiglio d'Europa in vari settori, esprime l'auspicio e il desiderio di rafforzare e rendere più evidente questa cooperazione, definendo anche nuovi campi d'azione nell'ambito dei quali i lavori delle due organizzazioni potranno completarsi.

La Commissione contribuisce già, nel limite dei mezzi di cui dispone, senza attendere la ratifica di Maastricht, alla realizzazione degli obiettivi indicati dall'onorevole parla-

mentare, sostenendo tre programmi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e la cui descrizione dettagliata si trova nell'allegato alla comunicazione della Commissione (COM(92) 149 def.):

- progetto pilota di conservazione del patrimonio architettonico comunitario (allegato A);
- progetto pilota di aiuto finanziario alle traduzioni di opere letterarie contemporanee;
- programma «Caleidoscopio» (manifestazioni culturali, incoraggiamento alla creazione e reti di cooperazione culturale).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2576/92

dell'on. Jean-Pierre Raffin (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 ottobre 1992)

(93/C 185/21)

Oggetto: Il commissario Bangemann e la dinamica della popolazione di uccelli

In occasione del tempo delle interrogazioni orali con discussione (articolo 60 del regolamento) del 16 settembre 1992, il commissario Bangemann è intervenuto per rispondere all'interrogazione n. 81 dell'on. Maher (H-0748/92) ⁽¹⁾.

Il commissario in questa occasione ha sostenuto che l'aumento delle popolazioni di gazze (*Pica pica*) a causa del divieto della caccia a tale specie avrebbe come conseguenza un'importante diminuzione delle popolazioni di uccelli canori. Su quali studi si basano tali affermazioni?

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-421 (settembre 1992).

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(15 aprile 1993)

Ellenberg (1989) e Birkhead (1991) stanno preparando un inventario ed un riassunto degli studi scientifici sui fenomeni che hanno portato all'aumento delle popolazioni di gazza (*Pica pica*) e sulla predazione che ne deriva. Questi studi mostrano un impatto locale della gazza, in particolari condizioni di antropizzazione, sulle popolazioni locali di uccelli canori. Il risultato di questi studi sarà trasmesso direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2646/92

dell'on. Yves Verwaerde (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 ottobre 1992)

(93/C 185/22)

Oggetto: Finanziamento di acquisti di immobili da parte della Commissione

Secondo determinate informazioni, la Commissione avrebbe deciso di finanziare l'acquisto di immobili destinati ai suoi servizi in vari paesi, sia membri che extracomunitari.

Per finanziare tali acquisti, la Commissione farebbe ricorso alle risorse costituite nel quadro del Trattato CECA, vale a dire, per la maggior parte, attingendo ai contributi prelevati ogni anno presso i produttori di carbone e di acciaio.

Può la Commissione confermare tali informazioni e, qualora esse rispondano al vero, spiegare i motivi che giustificano la scelta di tale finanziamento?

**Risposta data dal sig. Christophersen
in nome della Commissione**

(19 marzo 1993)

In effetti la Commissione ha acquistato recentemente in diversi paesi edifici destinati ai suoi servizi.

È parimenti esatto che, in determinati casi e a condizioni rigorose, essa fa ricorso al Fondo di garanzia della CECA per finanziare tali acquisti.

La decisione della Commissione dell'11 giugno 1992, sul contesto in cui la CECA può continuare a realizzare investimenti immobiliari, stabilisce le seguenti norme per il ricorso a questo tipo di finanziamento:

- qualsiasi investimento della CECA nel settore immobiliare dovrà garantirle una rendita equivalente a quella che essa avrebbe ottenuto investendo sul mercato;
- la CECA può finanziare gli acquisti immobiliari della Commissione fino ad un importo massimo di 50 milioni di ECU;
- la CECA parteciperà al finanziamento di immobili soltanto per acquisti a favore della CEE e quest'ultima ricorrerà a tale forma di finanziamento solo se risulta più vantaggiosa;
- la CEE rimborserà alla CECA il capitale anticipato e le verserà un interesse sul saldo dovuto. La proprietà

dell'immobile passerà dalla CECA alla CEE dopo il rimborso totale del finanziamento.

Questa politica si giustifica con il continuo aumento dei canoni di locazione e dunque con l'interesse economico della Commissione a diventare proprietaria degli edifici che ospitano le sue delegazioni, i suoi uffici o il relativo personale. Questo tipo di operazione riflette peraltro la necessità di diversificare maggiormente il portafoglio di investimenti CECA.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2656/92

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 ottobre 1992)

(93/C 185/23)

Oggetto: Preparazione di incontri tra le organizzazioni dei lavoratori della Comunità — Utilizzazione degli stanziamenti della voce B3-4002

La voce B3-4002 prevedeva per l'esercizio 1992 uno stanziamento di impegno di 5 milioni di ECU destinato a coprire le spese concernenti azioni di informazione e misure di formazione nell'ottica della realizzazione del mercato interno e dell'integrazione dei lavoratori, organizzate in particolare dall'Accademia sindacale europea e dal Centro europeo dei lavoratori.

Può la Commissione fornire un quadro dell'utilizzazione di tali stanziamenti, con l'indicazione dei progetti finanziati e delle organizzazioni beneficiarie?

Può la Commissione fornire inoltre maggiori ragguagli in merito allo statuto, al funzionamento, alla sede e alla composizione del consiglio d'amministrazione dell'Accademia sindacale europea e del Centro europeo dei lavoratori?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(5 aprile 1993)

La Comunità ha potuto finanziare 30 richieste per un totale di 4 803 111 ECU. Per la concessione del finanziamento, la Commissione si è basata sull'accordo tra la sig.ra Papan-dreou e le organizzazioni di lavoratori.

Il finanziamento di programmi annuali è stato così ripartito:

- 20 % (1 000 000 ECU) all'EZA;

- 24 % (1 198 356 ECU) all'Accademia sindacale della CES;
- 50 % ai comitati sindacali;
- 6 % alle azioni nazionali.

lare con l'appoggio dei fondi strutturali, un certo numero di azioni che ne permettono la valorizzazione.

(¹) GU n. L 175 del 5. 7. 1985.

(²) GU n. C 59 del 6. 3. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2779/92
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 novembre 1992)
(93/C 185/24)

Oggetto: Tutela delle regioni insulari che rivestono notevole importanza per il turismo

Considerando che lo sviluppo del turismo rappresenta particolare importanza economica per le isole greche, come per molte altre regioni insulari degli Stati membri del Mediterraneo, e che lo sviluppo e le possibilità di promuovere tale settore sono influenzate non solo dall'attività industriale ma anche da un'edilizia tal volta non disciplinata, intende la Commissione, in collaborazione con le autorità locali, adottare misure specifiche per tutelare le regioni di grande interesse turistico, attribuendo la priorità a quelle di maggior valore sul piano culturale ed ecologico?

Risposta data dal sig. Paleokrasas
in nome della Commissione
(15 aprile 1993)

I problemi dello sviluppo turistico, compresi quelli della creazione dell'infrastruttura, devono essere considerati nel quadro della pianificazione nazionale del territorio.

Tuttavia gli Stati membri sono tenuti ad applicare la legislazione comunitaria esistente, in particolare la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 (¹), concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.

Occorre sottolineare che il Consiglio, nella sua risoluzione 92/C 59/01 del 25 febbraio 1992 relativa alla futura politica comunitaria per la zona costiera europea (²), ha invitato la Commissione a elaborare una strategia comunitaria per la gestione integrata delle zone costiere che servirà di base ai fini della loro conservazione e di un'utilizzazione duratura.

La Commissione è conscia del valore e della ricchezza del patrimonio culturale delle regioni insulari e in particolare di quelle del sud dell'Europa come fattore di sviluppo del settore turistico. In tale quadro essa ha intrapreso, in cooperazione con le autorità locali e regionali, e in partico-

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2781/92
dell'on. Alexandros Alavanos (CG)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 novembre 1992)
(93/C 185/25)

Oggetto: Riparazione dei danni causati dagli incendi a Rodi

Nell'ultima settimana di settembre a Rodi un incendio di vaste proporzioni ha provocato la morte di una persona che prestava servizio volontario di lotta contro gli incendi boschivi e la distruzione di più di 50 milioni di m² di boschi, superfici agricole, pascoli e aree abitate. Va ricordato che già nel 1987 un altro incendio aveva distrutto circa 200 milioni di m² di superfici boschive. Sull'isola incombono rischi immediati di scarsità d'acqua, ulteriori disastri provocati dalle inondazioni per il maltempo invernale, ripercussioni negative sul turismo ecc.

Si chiede alla Commissione quali misure intende adottare per risarcire quanti sono stati danneggiati dall'incendio e cosa farà per garantire che le azioni in favore del ripristino ambientale di Rodi vengano iscritte nel quadro comunitario di sostegno; si chiede inoltre quali misure di analogo carattere possono essere iscritte nel programma per le isole dell'Egeo.

Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione
(9 marzo 1993)

La Commissione è vivamente preoccupata per il grave problema degli incendi che ogni anno devastano più di 500 000 ha di foreste nel sud dell'Europa, con un forte impatto sulla sicurezza delle popolazioni, sul patrimonio forestale e sull'agricoltura. Nel settembre 1992, come sottolinea l'onorevole parlamentare, un pesante tributo è stato pagato al riguardo dall'isola di Rodi.

Un aiuto finanziario comunitario per far fronte ai danni provocati dagli incendi in tale isola potrebbe anzitutto inserirsi nel quadro dei programmi di sviluppo regionale. In proposito, occorre sottolineare che un programma operativo forestale per la Grecia è stato approvato dalla Commissione all'inizio del novembre 1992 con una partecipazione comunitaria del FEAOG di 30 Mio di ECU; esso prevede misure per il rimboschimento e la prevenzione degli

incendi. Inoltre, in seguito all'ultima modifica del programma nazionale greco relativo alle strutture agrarie, è stato previsto un importo di 23 Mio di ECU per rimediare ai danni provocati alle aziende dalle calamità naturali. In entrambi i casi spetterebbe alle autorità greche provvedere a un nuovo orientamento delle priorità per venire incontro alle necessità espresse.

Quanto alle proposte della Commissione a beneficio delle isole del Mare Egeo, esse non riguardano specificamente il settore forestale. La Commissione tuttavia, nella sua relazione e relativa proposta di regolamento ⁽¹⁾, sottolinea la necessità di interventi a favore di una gestione razionale delle risorse idriche.

Alcune misure di prevenzione possono altresì avvalersi di un contributo comunitario nell'ambito dell'azione specifica di protezione delle foreste dagli incendi, decisa dal Consiglio nel luglio 1992 (regolamento (CEE) n. 2158/92) ⁽²⁾.

L'aiuto comunitario a favore delle popolazioni vittime di calamità naturali è di natura umanitaria. Il carattere simbolico di questo tipo particolare di intervento e il suo essere destinato essenzialmente al soccorso delle persone escludono qualunque utilizzazione di tipo compensativo e/o riguardante le strutture economiche e produttive.

⁽¹⁾ Doc. COM(92) 569 def.

⁽²⁾ GU n. L 217 del 31. 11. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2789/92
dell'on. Freddy Blak (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(16 novembre 1992)
(93/C 185/26)

Oggetto: Aiuti di Stato ai cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca

Ai sensi della direttiva 92/68/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ del 20 luglio 1992 il governo federale tedesco deve dar prova, sotto forma di relazioni annuali elaborate da un esperto contabile indipendente, che gli aiuti pagati sono strettamente limitati al sostegno delle attività di cantieri ubicati nell'ex Repubblica democratica tedesca.

Anche se gli aiuti pagati sono diretti soltanto a una società di un gruppo, non ci vuole molta fantasia per immaginarsi che questa società potrebbe trasferirli ad altre società del gruppo. Ciò può avvenire alla luce del giorno o nascostamente, in tutta una serie di modi. Al riguardo, può la Commissione far sapere se ha la possibilità di indagare su eventuali trasferimenti segreti di aiuti (effettuati ad esempio sovrappartendo) e se ha la possibilità di controllare che i

lavori fatturati dai cantieri navali del Meclemburgo non vengano eseguiti dai cantieri navali ai quali essi appartengono?

Non essendo sempre chiaro a chi appartiene ogni singolo acquirente, può la Commissione far sapere se ha la possibilità di verificare che le società armatrici che comprano navi nell'ex Repubblica democratica tedesca siano effettivamente sempre le proprietarie?

Dato che sarebbe più rassicurante se la Commissione stessa potesse scegliere che tipo di documentazione va presentata, può essa far sapere se è possibile avvalersi degli articoli 11 e 12 della VII direttiva allo scopo di ottenere tutte le informazioni del caso, eventualmente effettuando ispezioni nei cantieri navali, invece di limitarsi alla lettura a posteriori di una relazione elaborata da un esperto contabile?

In che modo intende la Commissione sincerarsi che gli aiuti concessi ai cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca non vengano trasferiti ai cantieri navali che li hanno comprati?

⁽¹⁾ GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 54.

Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
(25 marzo 1993)

La direttiva 92/68/CEE del Consiglio del 20 luglio 1992 prevede al nuovo articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera d) che «il governo tedesco dia la prova alla Commissione, sotto forma di relazioni annuali elaborate da un esperto contabile indipendente, che gli aiuti pagati sono strettamente limitati al sostegno delle attività di cantieri ubicati nell'ex Repubblica democratica tedesca».

Ciò non significa che la Commissione non intenda utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la procedura di controllo stabilita agli articoli 11 e 12 della settima direttiva 90/684/CEE ⁽¹⁾, per assicurarsi che non avvengano i trasferimenti menzionati dall'onorevole parlamentare.

La Commissione considera che la relazione di un esperto contabile indipendente correttamente redatta sia uno strumento essenziale per la sua attività di controllo. Tale relazione deve contenere non solo un esame di cantieri dell'ex Repubblica democratica tedesca come centri di profitto distinti, ma anche un'analisi dettagliata dell'aiuto ricevuto e della relativa assegnazione alle attività di investimenti e di costruzione navale realizzate nel periodo in oggetto.

⁽¹⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2791/92**dell'on. Freddy Blak (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(16 novembre 1992)**(93/C 185/27)*

Oggetto: Aiuti di Stato ai cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca

Gli aiuti concessi ai cantieri navali obsoleti e indebitati devono dare a questi ultimi la possibilità di offrire sul mercato navi a condizioni concorrenziali. Non è invece auspicabile concedere aiuti in misura superiore al necessario per consentire a questi cantieri navali di sopravvivere senza che sia effettuata una ristrutturazione di fondo. Qualsiasi aiuto di troppo non arrecherebbe alcun beneficio ai cantieri navali dell'ex Germania Est, ma verrebbe utilizzato unicamente per spingere verso il basso i prezzi e danneggiare così il mercato mondiale.

Il massimale di aiuti è stato calcolato sulla base dei programmi specifici di ristrutturazione e dei livelli di indebitamento, fattori questi che non sempre sono gli stessi identici per ogni cantiere navale. Ciò premesso, può la Commissione confermare che nel calcolare gli aiuti si terrà conto di queste circostanze e non si concederanno automaticamente a tutti i cantieri navali aiuti per il livello massimo previsto?

In che modo intende la Commissione limitare al minimo indispensabile gli aiuti concessi ai cantieri navali dell'ex Repubblica democratica tedesca?

A quali criteri è ricorso per fissare il massimale di aiuti per ogni singolo cantiere navale e qual è tale massimale, cantiere per cantiere?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(31 marzo 1993)

La direttiva 92/68/CEE del Consiglio del 20 luglio 1992 ⁽¹⁾ modifica la direttiva 90/684/CEE del Consiglio ⁽²⁾ concernente gli aiuti alla costruzione navale per permettere ai cantieri dell'ex Repubblica democratica tedesca di effettuare la ristrutturazione e di divenire competitivi. Il massimale più elevato, pari al 36 % concesso per aiuti al funzionamento a detti cantieri, va indubbiamente inteso come un valore massimo nel senso che l'aiuto per singolo cantiere si baserà sulle esigenze di ristrutturazione del cantiere in questione. Tali esigenze di ristrutturazione sono state stabilite con gara pubblica svoltasi nell'ambito della privatizzazione di tre cantieri e sono state valutate nel quadro dell'indagine della Commissione. La Commissione ha fornito chiare indicazioni del livello massimo di aiuto per cantiere nel documento «Proposta di direttiva del Consiglio recante modifiche alla settima direttiva del Consiglio ⁽³⁾». Il livello di aiuto effettivo verrà stabilito per ciascun cantiere dalla Commissione prima dell'erogazione degli aiuti e sarà limitato al

minimo necessario per permettere a ciascun cantiere di restare operativo durante il periodo di ristrutturazione.

⁽¹⁾ GU n. L 219 del 4. 8. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1990.

⁽³⁾ Doc. SEC(92) 991 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2826/92**dell'on. Hugh McMahon (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(16 novembre 1992)**(93/C 185/28)*

Oggetto: Direttiva CE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore

Può la Commissione far sapere quali sono gli strumenti a disposizione dei cittadini comunitari che richiedono di poter esercitare in Francia una professione regolamentata fruendo della direttiva 89/48/CEE ⁽¹⁾, tenuto conto che il termine fissato per la trasposizione della direttiva sta ormai per scadere? Dal momento che non è ancora operativo un sistema generale di riconoscimento, è disposta la Francia ad accettare di adottare opportune misure transitorie onde esaminare caso per caso la posizione dei richiedenti?

⁽¹⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(5 aprile 1993)

La direttiva 89/48/CEE è entrata in vigore il 4 gennaio 1991. Il suo recepimento nella legislazione nazionale costituisce per gli Stati membri un compito complesso, a causa dell'originalità del metodo di riconoscimento dei diplomi che è stato utilizzato e della molteplicità delle professioni interessate. Ai sensi dell'articolo 189 del Trattato CEE, questo tipo di atto giuridico è vincolante quanto al risultato da raggiungere, ma lascia agli organi nazionali la competenza in merito alla forma e ai mezzi. Alcuni Stati membri hanno deciso di riceverlo con un testo che abbracci tutte le professioni interessate, destinato a essere completato da numerose misure particolari proprie di una o più di tali professioni. Altri, come la Francia, hanno scelto un metodo diverso: recepiscono la normativa professione per professione, adottando testi specifici per ciascuna di esse.

La Francia ha preso la maggior parte delle misure necessarie al recepimento della direttiva e le procedure per il completamento di questo processo sono in corso. Se per una professione particolare queste misure non sono state ancora adottate, le autorità competenti sul piano amministrativo sono per lo meno tenute ai sensi degli articoli 48 e 52 del Trattato CEE e conformemente alla giurisprudenza della

Corte (cause «Heylens» ⁽¹⁾ e «Vlassopoulou» ⁽²⁾) ad esaminare le domande di riconoscimento, a comparare le qualificazioni richieste con quelle possedute dall'interessato ed a deliberare con una decisione motivata, impugnabile con ricorso giurisdizionale a norma della legislazione nazionale.

⁽¹⁾ Causa 226/86 «Unectef/Heylens» del 15 ottobre 1987, Raccolta 1987, pag. 4097.

⁽²⁾ Causa C-340/89 «Vlassopoulou» del 7 maggio 1991, Raccolta 1991, pag. 2357.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2828/92

dell'on. Elmar Brok (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 novembre 1992)

(93/C 185/29)

Oggetto: Direttiva CEE concernente i complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua

1. Può la Commissione far sapere se prevede una modifica della direttiva 77/313/CEE ⁽¹⁾ attraverso la quale disciplinare le misurazioni e i conteggi delle fonti energetiche destinate al riscaldamento (gas naturale, gasolio) effettuati mediante dispositivi compensati termicamente?

2. In caso ciò non sia previsto, ritiene la Commissione che una regolamentazione nazionale tedesca non sarebbe legittima nell'ambito del mercato interno?

⁽¹⁾ GU n. L 105 del 28. 4. 1977, pag. 18.

Risposta data dal sig. Bangemann in nome della Commissione

(30 marzo 1993)

A fini di fatturazione gli Stati membri possono richiedere che i valori misurati di volumi di gas o liquidi siano ridotti a valori corrispondenti ad una temperatura di riferimento mediante l'applicazione della conversione della temperatura a condizione che le misure prese non vietino o limitino l'uso degli strumenti CEE per la misurazione dell'erogazione di gas o liquidi, disciplinati dalle direttive di armonizzazione pertinenti.

A seguito dell'evoluzione tecnologica si rendono gradualmente disponibili strumenti volumetrici capaci di compensare la temperatura. Resta tuttavia ancora da stabilire se l'accuratezza dei risultati di queste misurazioni sia accettabile a fini di metrologia legale.

Le direttive di armonizzazione in vigore relative agli strumenti di misurazione dell'erogazione di liquidi e gas non contemplano ancora questa tecnologia. Ciò nondimeno la Commissione sta portando avanti un programma per una nuova normativa comunitaria in materia di metrologia

legale. Questa nuova normativa, che sarà elaborata conformemente alla nuova impostazione per l'armonizzazione e la normalizzazione tecnica, comprenderà tutte le nuove tecnologie disponibili.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2850/92

dell'on. Alex Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 novembre 1992)

(93/C 185/30)

Oggetto: Smantellamento di impianti nucleari

Come intende procedere la Commissione all'elaborazione di direttive, conformemente all'Atto unico europeo del 1986, volte a provvedere allo smantellamento di impianti e di altre strutture nucleari?

Risposta data dal sig. Paleokrassas in nome della Commissione

(16 aprile 1993)

L'Atto unico europeo ha conferito alla Comunità poteri speciali di azione nel settore della protezione ambientale (articoli 130 R, S e T del Trattato CEE). La Commissione tuttavia non intende per il momento presentare alcuna proposta di direttiva specifica sullo smantellamento degli impianti nucleari.

L'identificazione di principi informativi relativi a:

- la progettazione e il funzionamento di impianti nucleari al fine di facilitarne il successivo smantellamento,
- le operazioni di smantellamento intese a ridurre al minimo l'esposizione del personale alle radiazioni,
- gli elementi tecnici di una politica comunitaria in questo settore

è uno dei principali aspetti dell'attuale programma comunitario di R&S sullo smantellamento degli impianti nucleari adottato con decisione 89/239/Euratom del Consiglio del 14 marzo 1989 ⁽¹⁾.

In virtù del Trattato Euratom, la Commissione può intervenire nel settore della radioprotezione contro le radiazioni ionizzanti (articoli 30-39). Il gruppo di esperti nel campo della radioprotezione di cui all'articolo 31 del Trattato ha emanato raccomandazioni circa i criteri di protezione radiologica da seguire nel riciclo di materiali provenienti dallo smantellamento di impianti nucleari (1988, doc.

XI-3134/88 EN). La Commissione non prevede di emanare direttive in materia in base al Trattato Euratom.

(¹) GU n. L 98 dell'11. 4. 1989.

membri, ossia i Paesi Bassi, la Danimarca, il Lussemburgo, il Regno Unito, la Francia e il Portogallo.

(¹) *Dibattiti del Parlamento europeo*, n. 3-392 (ottobre 1990).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2888/92

dell'on. James Ford (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 novembre 1992)

(93/C 185/31)

Oggetto: Indennizzo alle vittime di atti di violenza criminale

Può la Commissione fornire un riepilogo dell'attuale situazione, in Spagna in particolare, relativamente all'assistenza alle vittime di violenze criminali? Tenuto conto delle raccomandazioni della relazione Newman del 1989, si sono fatti passi avanti, e quali, per favorire l'applicazione delle risoluzioni ivi contenute?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(2 aprile 1993)

La Commissione ha già avuto modo di esprimere il proprio parere in merito all'indennizzo delle vittime di atti di violenza. Si rinvia l'onorevole parlamentare, fra l'altro, alla risposta all'interrogazione orale H-578/90 del sig. Stewart (¹) in cui la Commissione ha esposto le ragioni che l'inducono a ritenere, non essendo competente in materia, di non poter assumere l'iniziativa legislativa, peraltro sollecitata dalla risoluzione del Parlamento europeo, sull'indennizzo alle vittime di atti di violenza criminale.

Del resto, soltanto una delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione contro gli Stati membri le cui legislazioni in materia sono discriminatorie nei confronti dei cittadini di altri Stati membri è sempre in corso. Oltre alla Germania e alla Francia, anche il Belgio e il Lussemburgo, infatti, hanno modificato la propria legislazione sopprimendone le disposizioni discriminatorie. Nel 1991 anche il Portogallo ha adottato un meccanismo di indennizzo alle vittime di atti di violenza; la Grecia, quindi, rimane l'unico Stato membro a non aver legiferato in materia, mentre la legislazione spagnola e quella italiana prevedono norme applicabili unicamente alle vittime di atti di terrorismo.

Quanto alla convenzione del Consiglio d'Europa del 24 novembre 1983, relativa all'indennizzo delle vittime di atti di violenza, essa è stata ratificata finora da sei Stati

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2910/92

dell'on. Alexandros Alavanos (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 novembre 1992)

(93/C 185/32)

Oggetto: Incidenti aerei e direttiva Seveso

Alla luce dell'ultimo incidente aereo di Amsterdam, come pure di altri incidenti meno gravi verificatisi nei pressi dell'aeroporto militare di Eleusi nella pianura dell'Attica (dove un aereo è caduto in una zona abitata nei pressi della quale si trovano numerose grandi industrie soggette alla direttiva 82/501/CEE (cosiddetta direttiva Seveso)) (¹), e dato che, a parte il pericolo costituito dalla caduta di aerei, sussiste quello della fuoriuscita di combustibili dai depositi in caso di guasto, può la Commissione dire:

se ritiene che le direttive vigenti siano sufficienti a prevenire e a far fronte agli incidenti di grandi dimensioni che possono essere provocati dalla caduta di aeromobili;

come intende comportarsi per far sì che nelle direttive relative ai pericoli derivanti da incidenti di grandi dimensioni siano incluse talune prescrizioni volte a ridurre i rischi di incidenti aerei?

(¹) GU n. L 230 del 5. 8. 1982, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(15 marzo 1993)

La direttiva 82/501/CEE del Consiglio sui rischi di incidenti rilevanti connessi a determinate attività industriali prevede che vengano presi in considerazione i rischi derivanti dalla caduta di aeromobili, pur non contenendo disposizioni specifiche al riguardo.

La direttiva prevede infatti che i responsabili di attività soggette alle disposizioni della direttiva stabiliscano i rischi di incidenti rilevanti esistenti e prendano le misure di sicurezza appropriate. Questa disposizione concerne, in particolare, implicitamente i rischi di caduta di aeromobili che devono essere valutati da tali esercenti. Nei casi in cui, in seguito alla ubicazione geografica degli impianti, la probabilità che si verifichino tali incidenti non può essere

considerata trascurabile, l'esercente deve inoltre studiare la situazione che si potrebbe creare in seguito alla caduta di un aeromobile, allo scopo che i piani di emergenza interna ed esterna, elaborati per far fronte agli incidenti rilevanti che possono accadere nel suo stabilimento, prevedano le misure da prendere per limitare le conseguenze di un siffatto incidente.

Sembra difficile andare al di là di tali disposizioni, in quanto si tratta di prendere in considerazione il rischio di caduta di un aeromobile nell'ambito di una direttiva sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.

devono essere compatibili con le quantità di latte disponibili e in particolare con le quote assegnate. Il contributo del FEAOG previsto per il settore caseario ammonta a 2,3 miliardi di DRA (11 Mio di ECU).

Nel quadro dei programmi operativi presentati dalla Grecia, sono stati già approvati 11 investimenti che beneficeranno di un contributo del FEAOG di 1,4 miliardi di DRA (6,2 Mio di ECU) a fronte di un investimento complessivo di 3,6 miliardi di DRA (15,8 Mio di ECU).

Va notato che la selezione dei progetti che possono beneficiare di una contribuzione del FEAOG è di competenza, in primo luogo, dello Stato membro.

(¹) GU n. L 31 del 7. 2. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2948/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 novembre 1992)

(93/C 185/33)

Oggetto: Attività di investimento delle società greche operanti nel settore caseario

La produzione casearia in Grecia segna il passo a causa dell'arretratezza degli impianti e delle carenze che si riscontrano nel settore primario determinando elevati costi di produzione. Non ritiene opportuno la Commissione favorire con provvedimenti tempestivi l'ammodernamento degli impianti greci del settore e l'installazione di nuovi impianti sostitutivi? Reputa soddisfacenti gli investimenti fino ad oggi effettuati dalle società greche del settore caseario nell'ambito del regolamento (CEE) n. 866/90 (¹)?

(¹) GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.

Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione

(4 marzo 1993)

Nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 866/90 e del quadro comunitario di sostegno per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, approvato con decisione 92/80/CEE della Commissione (¹), la Grecia ha chiesto un aiuto comunitario agli investimenti nel settore agroalimentare, sotto forma di programmi operativi, in cui rientrano anche i caseifici.

In questo settore il quadro comunitario di sostegno prevede l'ammodernamento degli stabilimenti, il trasferimento di impianti per motivi ambientali nonché la fusione di vecchi caseifici allo scopo di crearne dei nuovi. Le capacità di razionalizzazione e di modernizzazione delle imprese

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2960/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 novembre 1992)

(93/C 185/34)

Oggetto: Agricoltura delle zone montane e insulari

Considerando che per le zone montane e insulari della Grecia come pure per numerose altre aree degli Stati membri l'agricoltura costituisce un settore economico vitale che tuttavia continua a risentire delle avverse condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli, intende la Commissione proporre, da una parte, maggiori aiuti da destinare al consolidamento delle infrastrutture esistenti nelle suddette remote aree agricole in difficoltà e al miglioramento degli strumenti di sostegno dei prodotti e dei metodi di produzione tradizionali, e, dall'altra, tempestive misure volte a favorire soluzioni alternative quali l'agriturismo, la riconversione su piccola scala ecc?

Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione

(17 febbraio 1993)

La Commissione presta particolare attenzione ai problemi delle zone svantaggiate della Comunità. Da quando è stata adottata la direttiva 75/268/CEE sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, modificata dal regolamento (CEE) n. 797/85 (¹), lo strumento dell'indennità compensativa ha ampiamente contribuito alla stabilizza-

zione dell'attività agricola e al mantenimento della popolazione in queste zone. Del resto, le aziende agricole situate nelle suddette zone hanno fruito di maggiori incentivi agli investimenti rispetto alle altre zone della Comunità.

Per quanto riguarda la Grecia in particolare, le zone di montagna, svantaggiate ed insulari hanno tratto notevoli benefici dalle politiche strutturali. A questo proposito va ricordata tutta la serie di interventi destinati esclusivamente a queste zone:

— Il regolamento (CEE) n. 1975/82 ⁽²⁾, applicato nelle zone di montagna e svantaggiate di 22 dipartimenti della parte continentale del paese e del Peloponneso, instaura un insieme di misure agricole destinate a sostenere le infrastrutture produttive e sociali (elettrificazione e viabilità rurale, adduzione d'acqua potabile, irrigazione, centri di formazione agricola), l'attività agricola (allevamento) e il settore forestale (imboschimenti, miglioramenti, protezione, strade forestali . . .). Il programma di applicazione del regolamento ha consentito di cofinanziare tramite il FEAOG-Orientamento spese pubbliche per un importo complessivo di 413 Mio di ECU in un periodo di 7 anni (1983-1989).

— I tre grandi PIM geografici della Grecia, che interessano l'intero territorio continentale del paese nonché le isole ioniche, il Peloponneso e alcune isole del Mar Egeo (Eubea, Sporadi, Thasos e Samotracia), e il PIM Creta impegnano notevoli risorse a favore delle zone di montagna, svantaggiate ed insulari.

I suddetti PIM comprendono ciascuno un sottoprogramma destinato in modo specifico a queste regioni. Attraverso questi sottoprogrammi, nel periodo 1986-1992, la Comunità ha cofinanziato spese pubbliche per complessivi 372 Mio di ECU. La gamma delle misure incentivate è molto vasta: oltre alle misure già previste dal regolamento (CEE) n. 1975/82, vengono realizzate azioni di valorizzazione del potenziale endogeno, quali l'utilizzazione di risorse energetiche rinnovabili per la produzione orticola, la riconversione della produzione e la valorizzazione dei prodotti locali, un maggiore sostegno dell'allevamento, il turismo (agroturismo, campeggi ecc.), la pesca, la valorizzazione delle risorse umane, il sostegno all'artigianato e alle PMI, ecc. Va anche notato che ogniqualevolta i PIM sono stati modificati il volume degli stanziamenti per le zone interne ed insulari è stato sistematicamente potenziato.

Quanto agli altri due PIM, va precisato che le misure di sostegno allo sviluppo rurale e agricolo del PIM Mare Egeo, per il quale la Comunità ha cofinanziato spese pubbliche per complessivi 57 Mio di ECU, sono per definizione destinate alle isole, mentre una parte dei 25 Mio di ECU stanziati per tali misure nell'ambito del PIM Attica è destinata alle isole dei golfi di Argosaronicos e alle isole di Kithira e Antikithira.

— Nel quadro dell'iniziativa comunitaria LEADER per la Grecia, è stato approvato un investimento complessivo cofinanziato dalla Comunità di 104 Mio di ECU (di cui 70 Mio di ECU riguardano spese pubbliche nazionali), inteso a sostenere le azioni di sviluppo rurale nei settori delle risorse umane, delle PMI e dell'artigianato, dell'agroturismo, dell'agricoltura, delle piccole infrastrutture, dell'assistenza tecnica e del funzionamento dei gruppi d'azione locali LEADER. Va precisato che uno dei criteri seguiti per la scelta della zone beneficiarie è la loro appartenenza alle zone di montagna, svantaggiate ed insulari. Si ritiene che oltre l'80% delle risorse saranno destinate a queste zone.

Quanto detto dimostra chiaramente l'attuale operato della Commissione a beneficio esclusivo o comunque prioritario delle zone interessate. L'entità dell'aiuto comunitario destinato alle zone sopra elencate è indubbiamente molto più importante se si tiene conto del fatto che altre azioni o programmi (ad esempio i diversi programmi operativi attuati sia a livello nazionale che regionale), pur non avendo una base specificamente territoriale (come i programmi settoriali e le iniziative comunitarie), vengono realizzati a beneficio più o meno diretto delle zone di montagna, svantaggiate o insulari. È indubbio che la politica della Commissione a favore delle zone rurali in difficoltà non solo verrà continuata, ma anche potenziata.

In tale contesto, per quanto concerne appunto la Grecia, la Commissione sta preparando attualmente le proposte di misure specifiche a favore delle isole del Mare Egeo.

⁽¹⁾ GU n. L 93 del 30. 3. 1985.

⁽²⁾ GU n. L 214 del 22. 7. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2961/92
 dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
 alla Commissione delle Comunità europee
 (24 novembre 1992)
 (93/C 185/35)

Oggetto: Necessità di sviluppare l'agricoltura biologica

Considerando che nella Comunità esiste oggi la necessità di sviluppare con la massima celerità l'agricoltura biologica evitando l'impiego di concimi chimici, quali provvedimenti intende adottare la Commissione a tale scopo? Tenendo conto del nuovo orientamento dei consumatori verso i prodotti biologici, intende essa presentare una proposta di direttiva che vieti l'impiego di additivi al fine di esaltare le proprietà organolettiche dei normali prodotti agricoli?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(15 marzo 1993)

Il regolamento (CEE) n. 2078/92 ⁽¹⁾ del Consiglio, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, prevede un regime di aiuti a favore dei produttori che si impegnino a introdurre o mantenere metodi di agricoltura biologica.

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽²⁾ del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, ha già creato un quadro normativo comunitario per la produzione, l'etichettatura e il controllo dei prodotti presentati come ottenuti con metodi biologici. Per effetto di tale regolamento, nell'etichettatura si può fare riferimento al metodo di produzione biologico unicamente qualora vengano rispettati i requisiti di produzione e i sistemi di controllo previsti nel regolamento stesso. Scopo di questa normativa è quello di garantire all'acquirente di prodotti agricoli o derrate alimentari biologici una corretta informazione sul metodo colturale con cui tali prodotti sono stati ottenuti. Essa lascia comunque al consumatore il giudizio sulle qualità organolettiche dei prodotti agricoli biologici e di quelli ottenuti con metodi convenzionali.

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 22. 7. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2969/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(24 novembre 1992)

(93/C 185/36)

Oggetto: Intervento comunitario sul mercato del grano duro

250 000 tonnellate di grano duro greco del raccolto di quest'anno sono state finora avviate all'intervento comunitario, mentre nei silos rimangono stoccate altre 610 000 tonnellate di grano (in maggioranza grano duro) del raccolto dello scorso anno. In totale quindi sinora nei silos greci sono stoccate per conto dell'intervento comunitario 860 000 tonnellate di grano. Dei quantitativi consegnati l'anno scorso solo 20 000 tonnellate sono state sinora vendute sul mercato.

Può la Commissione far sapere se prevede che nell'immediato futuro possano essere smaltiti considerevoli quantitativi di grano stoccato nei silos greci?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(4 marzo 1993)

Con il regolamento (CEE) n. 1309/92 ⁽¹⁾ la Commissione ha messo in vendita per l'esportazione 100 000 tonnellate di frumento duro trattenuto in giacenza dall'organismo d'intervento greco. A tutt'oggi per questo frumento duro non è stato possibile ottenere offerte.

Dato che la produzione locale di frumento duro nel corso della campagna 1992/1993 supera di gran lunga il consumo interno, non sono attualmente previste vendite sul mercato interno.

⁽¹⁾ GU n. L 139 del 22. 5. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2982/92

dell'on. José Valverde López (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 novembre 1992)

(93/C 185/37)

Oggetto: Riconoscimento dei titoli di architetto in Spagna

Di quali dati dispone la Commissione relativamente al mancato recepimento da parte della Spagna delle direttive 85/384/CEE ⁽¹⁾, 85/614/CEE ⁽²⁾, 86/17/CEE ⁽³⁾ e alla mancata applicazione dell'articolo 59 del Trattato CEE sul «reciproco riconoscimento dei titoli nel settore dell'architettura»? Quali ripercussioni si possono valutare?

⁽¹⁾ GU n. L 223 del 21. 8. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1985, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 27 dell'1. 2. 1986, pag. 71.

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
in nome della Commissione**

(19 aprile 1993)

La legislazione spagnola che recepisce le direttive «architetti» (Real Decreto 1081/1989) limita il campo di attività degli architetti titolari di diplomi di altri Stati membri riconosciuti in Spagna a quello dello Stato membro d'origine, mentre tale campo di attività dovrebbe essere identico a quelle del paese ospitante, in virtù degli articoli 2 e 10 della direttiva 85/384/CEE, modificata dalle direttive 85/614/CEE e 86/17/CEE, concernente il reciproco riconoscimento di diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura.

Un'altra disposizione della legislazione spagnola, limitando a sei mesi la durata massima delle prestazioni di servizi, restringe la libertà di prestazione di servizi in Spagna per gli architetti stabiliti negli altri Stati membri. Tale restrizione è contraria all'articolo 59 del Trattato CEE e all'articolo 22 della succitata direttiva.

Di conseguenza la Commissione ha rivolto un parere motivato alla Spagna, secondo la procedura dell'articolo 169 del Trattato CEE, per recepimento non corretto della direttiva 85/384/CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2999/92

dell'on. Lode Van Outrive (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 novembre 1992)

(93/C 185/38)

Oggetto: Risultati e seguito del seminario sull'individuazione di documenti falsi per funzionari dei 12 Stati membri incaricati del controllo alle frontiere esterne

Dal 31 agosto all'11 settembre 1992 si è svolto a Eindhoven (NL) un seminario organizzato dalla Gendarmeria belga e dalla Centrale investigativa olandese (CRI). Tale seminario si rivolgeva ai funzionari degli Stati membri incaricati del controllo alle frontiere esterne e verteva sull'individuazione di documenti falsi. A tale iniziativa la Commissione ha erogato un contributo finanziario.

Quali sono stati i risultati di tale seminario e quale seguito vi è dato?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3000/92

dell'on. Lode Van Outrive (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 novembre 1992)

(93/C 185/39)

Oggetto: Attivazione del concetto «controllo alle frontiere esterne» nel seminario sull'individuazione di documenti falsi per funzionari dei 12 Stati membri incaricati del controllo alle frontiere esterne

Dal 31 agosto all'11 settembre 1992 si è svolto a Eindhoven (NL) un seminario organizzato dalla Gendarmeria belga e della Centrale investigativa olandese (CRI). Tale seminario si rivolgeva ai funzionari degli Stati membri incaricati del controllo alle frontiere esterne e verteva sull'individuazione di documenti falsi. A tale iniziativa la Commissione ha erogato un contributo finanziario.

In tale seminario si sarà discusso chiaramente circa il luogo in cui tali funzionari «incaricati del controllo alle frontiere esterne» vengono impiegati, ossia circa la definizione di «frontiera esterna». Quale contenuto il seminario ha dato al concetto di frontiera esterna? In che modo è stato tenuto conto dei diversi aspetti territoriali, rispettivamente dei paesi dell'accordo di Schengen e dei Dodici, ossia in che modo viene resa operativa l'ambigua definizione di «frontiera esterna» del territorio dell'accordo di Schengen con uno Stato membro che non appartiene al gruppo di Schengen?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3001/92

dell'on. Lode Van Outrive (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 novembre 1992)

(93/C 185/40)

Oggetto: Responsabilità della cooperazione finanziaria della Commissione CE all'organizzazione di un seminario sull'individuazione di documenti falsi per funzionari dei 12 Stati membri incaricati della vigilanza alle frontiere esterne

Dal 31 agosto all'11 settembre 1992 si è svolto a Eindhoven (NL) un seminario organizzato dalla Gendarmeria belga e dalla Centrale investigativa olandese (CRI). Tale seminario si rivolgeva ai funzionari degli Stati membri incaricati del controllo alle frontiere esterne e verteva sull'individuazione di documenti falsi. A tale iniziativa la Commissione ha erogato un contributo finanziario.

Con quali argomenti la Commissione giustifica il suo contributo finanziario ad un'iniziativa intergovernativa in una materia in cui gli Stati membri le contestano la competenza?

Quali altre iniziative, studi o attività analoghe sono appoggiate finanziariamente dalla Commissione e con quali importi?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3002/92

dell'on. Lode Van Outrive (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 novembre 1992)

(93/C 185/41)

Oggetto: Contributo della Commissione CE all'organizzazione di un seminario sull'individuazione di documenti falsi per funzionari dei 12 Stati membri incaricati del controllo alle frontiere esterne

Dal 31 agosto all'11 settembre 1992 si è svolto a Eindhoven (NL) un seminario organizzato dalla Gendarmeria belga e

dalla Centrale investigativa olandese (CRI). Tale seminario si rivolgeva ai funzionari degli Stati membri incaricati del controllo alle frontiere esterne e verteva sull'individuazione di documenti falsi. A tale iniziativa la Commissione ha erogato un contributo finanziario.

A quanto ammonta detto contributo finanziario e a quale linea di bilancio è stato attinto? Ha essa inoltre collaborato all'iniziativa in questione in altro modo?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3003/92

dell'on. Lode Van Outrive (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 novembre 1992)

(93/C 185/42)

Oggetto: Informazione sul seminario sull'individuazione di documenti falsi per funzionari dei 12 Stati membri incaricati del controllo alle frontiere esterne

Dal 31 agosto all'11 settembre 1992 si è svolto a Eindhoven (NL) un seminario organizzato dalla Gendarmeria belga e dalla Centrale investigativa olandese (CRI). Tale seminario si rivolgeva ai funzionari degli Stati membri incaricati del controllo alle frontiere esterne e verteva sull'individuazione di documenti falsi. A tale iniziativa la Commissione ha erogato un contributo finanziario.

Può la Commissione mettere a disposizione i documenti utilizzati durante il seminario a fini didattici?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3004/92

dell'on. Lode Van Outrive (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(30 novembre 1992)

(93/C 185/43)

Oggetto: Seminario sull'individuazione di documenti falsi per funzionari dei 12 Stati membri incaricati del controllo alle frontiere esterne

Dal 31 agosto all'11 settembre 1992 si è svolto a Eindhoven (NL) un seminario organizzato dalla Gendarmeria belga e dalla Centrale investigativa olandese (CRI). Tale seminario si rivolgeva ai funzionari degli Stati membri incaricati della vigilanza alle frontiere esterne e verteva sull'individuazione di documenti falsi. A tale iniziativa la Commissione ha erogato un contributo finanziario.

A quali amministrazioni o servizi nazionali appartenevano i partecipanti al seminario e quali funzioni rivestivano tali funzionari nelle rispettive amministrazioni nazionali?

**Risposta comune data dal sig. Vanni d'Archirafi
in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte n. da 2999/92 a 3004/92**

(5 aprile 1993)

La Commissione ritiene importante precisare che il seminario europeo sull'individuazione e l'identificazione di documenti falsi, tenutosi dal 31 agosto all'11 settembre 1992 in parte a Bruxelles e in parte a Eindhoven, è stato organizzato nell'ambito dei lavori intergovernativi dei ministri competenti in materia di immigrazione. Per tale motivo alcune questioni relative al seminario dovrebbero essere indirizzate alla presidenza.

Per quanto riguarda i risultati ed il seguito dato al seminario (interrogazione scritta n. 2999/92), la Commissione ha preso atto di una prima valutazione del seminario in occasione della riunione del sottogruppo «Documenti falsi» del gruppo ad hoc Immigrazione. Questa prima valutazione era molto positiva; ad essa farà seguito tra qualche mese una nuova valutazione del contributo che la formazione impartita ha apportato ai servizi interessati.

La Commissione non dispone delle informazioni chieste dall'onorevole parlamentare sul contenuto (interrogazione scritta n. 3000/92), sui documenti (interrogazione scritta n. 3003/92) e sui partecipanti (interrogazione scritta n. 3004/92) al seminario. Essa suggerisce che tali richieste siano indirizzate direttamente alla presidenza.

Fin dalla prima riunione del gruppo dei coordinatori «Libera circolazione delle persone», la Commissione si era detta disponibile a contribuire finanziariamente alle iniziative di formazione nei settori che potrebbero condurre all'eliminazione dei controlli alle frontiere. Benché questo seminario sia un'iniziativa intergovernativa, come giustamente osservato dall'onorevole parlamentare, la Commissione ha ritenuto importante concedere una sovvenzione, visto che si tratta di un'iniziativa che può contribuire alla realizzazione dello spazio senza frontiere. Fino ad oggi non ci sono state altre iniziative simili che abbiano beneficiato di un aiuto finanziario della Commissione (interrogazione scritta n. 3001/92).

All'organizzazione olandese del seminario è stato concesso un importo di 50 000 ECU proveniente dalla linea B5-3000, intitolata «Azioni relative al completamento del mercato interno», del bilancio generale delle Comunità europee, che ha permesso di coprire in parte le spese sostenute per l'organizzazione del seminario. La Commissione non ha partecipato in altro modo all'iniziativa, se si eccettua un aiuto esterno, consistente nel mettere a disposizione gli interpreti per la seconda settimana del seminario e una sala di riunione per una mezza giornata a Bruxelles. La Commissione ha altresì contribuito, con un discorso introduttivo, all'apertura del seminario volto a sensibilizzare i partecipanti sul nesso esistente tra l'attività di controllo alle

frontiere esterne e l'obiettivo della Comunità di creare uno spazio senza controlli alle frontiere interne (interrogazione scritta n. 3002/92).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3020/92

dell'on. José Lafuente López (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(30 novembre 1992)
(93/C 185/44)

Oggetto: Misure giuridiche contro la propagazione volontaria dell'AIDS

Il ripetersi di casi di propagazione volontaria dell'AIDS da parte di malati che ne sono affetti ha rivelato il vuoto giuridico provocato dalla carenza, in molti paesi comunitari, di leggi appropriate per tale tipo di problema.

La necessità di colmare tale vuoto giuridico obbliga pertanto a considerare che a livello comunitario si potrebbe trovare una soluzione omogenea al problema creato dai malati affetti dalla sindrome succitata che, per diverse ragioni, aggiungono alla loro condizione di infermi quella di delinquenti, trasmettendo consapevolmente l'infermità di cui sono portatori, e sempre, evidentemente, con conseguenze mortali per le vittime della propagazione.

Ritiene la Commissione che sia compito del legislatore comunitario avanzare una proposta pertinente, che colmi in modo omogeneo il vuoto giuridico esistente riguardo alla propagazione volontaria dell'AIDS da parte dei malati affetti da tale sindrome?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione
(17 febbraio 1993)**

Il problema dei malati portatori di HIV — il virus che provoca l'AIDS — i quali trasmettono deliberatamente il virus ad altre persone è estremamente grave ed è stato pertanto alla ribalta da alcuni casi recenti. L'introduzione di leggi miranti a far fronte a tale problema, tuttavia, è di competenza degli Stati membri.

Il fatto che questi ultimi non abbiano ancora approvato leggi per prevenire la trasmissione intenzionale del virus rischia la convenzione diffusa nella Comunità che esse sarebbero estremamente difficili da mettere in pratica, mentre risulterebbe più utile cercare di evitare la trasmissione del virus mediante iniziative di informazione, educazione e assistenza, piuttosto che adottando misure coercitive.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3031/92

dell'on. Yves Verwaerde (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 dicembre 1992)
(93/C 185/45)

Oggetto: Libertà di stabilimento degli avvocati nella Comunità

In aggiunta alla risposta data, a nome della Commissione, dal sig. Martin Bangemann all'interrogazione scritta n. 1608/92 ⁽¹⁾ relativa alla libertà di stabilimento degli avvocati nella Comunità, può la Commissione indicare se non sia opportuno associare, in qualità di esperto, l'Association nationale des docteurs en droit (Francia) ai lavori volti a gettare le basi di una direttiva «stabilimento» specifica per gli avvocati?

⁽¹⁾ GU n. C 309 del 26. 11. 1992, pag. 54.

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
in nome della Commissione
(2 aprile 1993)**

Nella risposta all'interrogazione scritta n. 1608/92 la Commissione ha affermato di seguire i lavori del CCBE (Conseil des barreaux de la Communauté européenne) volti a preparare le basi di una direttiva «stabilimento» specifica per gli avvocati. Tuttavia non spetta ad essa intervenire nella composizione della delegazione francese in seno al CCBE.

Si è verificato di recente un fatto nuovo: il CCBE, riunito a Lisbona, il 23 ottobre 1992, ha raggiunto un accordo su un progetto di direttiva «stabilimento» degli avvocati che, in particolare, agevola l'esercizio della loro attività con il titolo professionale dello Stato membro d'origine.

Nel quadro del suo programma di lavoro per il 1993, la Commissione ha deciso di presentare una proposta di direttiva in materia, cosa che farà sotto la propria responsabilità e dopo aver effettuato tutte le necessarie consultazioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3032/92

dell'on. Yves Verwaerde (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 dicembre 1992)
(93/C 185/46)

Oggetto: Sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore — Diploma francese di dottore in giurisprudenza

Può la Commissione precisare che posto intende riservare al diploma francese di dottore in giurisprudenza nel contesto

del sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore in seno alla Comunità?

**Risposta data dal sig. Vanni di Archirafi
in nome della Commissione
(5 aprile 1993)**

La direttiva 89/48/CEE ⁽¹⁾, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni, riguarda soltanto il riconoscimento dei diplomi a fini professionali.

Il diploma francese di dottore in giurisprudenza rientra nel campo di applicazione della direttiva nel caso in cui, solo o in combinazione con altri diplomi, dia accesso ad una professione disciplinata ai sensi della suddetta direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3038/92
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 dicembre 1992)
(93/C 185/47)**

Oggetto: Valori massimi per i residui di idrocarburi

Poiché l'inquinamento dei suoli causato dalle sostanze chimiche costituisce un pericolo permanente per la salute pubblica e per la qualità delle acque di superficie, intende la Commissione presentare una proposta di regolamento che stabilisca i valori massimi per i residui di idrocarburi ammissibili nei suoli degli Stati membri a seconda dei diversi usi?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione
(15 aprile 1993)**

La Commissione non prevede per il momento di presentare proposte in materia.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3042/92
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 dicembre 1992)
(93/C 185/48)**

Oggetto: Scandalo ecologico in Attica

Più di 500 tonnellate di rifiuti industriali vengono riversati ogni giorno in mare in varie zone dell'Attica senza che le autorità greche prendano alcun concreto provvedimento per eliminare ogni rischio diretto per la salute pubblica e l'ambiente. In una intervista data di recente al quotidiano *Apoghevmatini* (20 ottobre 1992) il presidente dell'Unione dei proprietari di autocisterne per il trasporto di rifiuti liquidi, Anghelos Gatsis, ha rivelato che sin dal maggio 1990 il ministero greco dell'Ambiente, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici è stato ripetutamente messo al corrente del sistematico inquinamento del mare prospiciente varie zone dell'Attica causato dai rifiuti industriali riversativi da alcuni incoscienti conducenti di autocisterne.

Ciò nonostante però finora i competenti organi statali non hanno fatto nulla per porre fine a questo quotidiano scempio ecologico.

Intende la Commissione mostrare interesse per questo problema?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione
(19 aprile 1993)**

La Commissione non dispone di informazioni dettagliate sulla situazione descritta dall'onorevole parlamentare riguardo all'applicazione delle direttive 75/442/CEE ⁽¹⁾ sui rifiuti e 78/319/CEE ⁽²⁾ sui rifiuti tossici e pericolosi né sui rischi di inquinamento delle acque sotterranee e superficiali della zona. La Commissione invierà pertanto una richiesta di informazioni alle autorità greche.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975.

⁽²⁾ GU n. L 84 del 31. 3. 1978.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3047/92
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(14 dicembre 1992)
(93/C 185/49)**

Oggetto: Reddito degli agricoltori greci

Quest'anno i prezzi di quasi tutti i prodotti agricoli subiranno in Grecia una riduzione rispetto all'anno scorso;

ciò si verifica in un momento in cui i costi di produzione sono invece quasi raddoppiati. Inoltre, come sottolineano i rappresentanti sindacali degli agricoltori, ci sarà una riduzione generalizzata del reddito agricolo di oltre 250 miliardi di dracme. In considerazione di quanto precede, può dire la Commissione se intende proporre misure di sostegno del reddito degli agricoltori?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(17 marzo 1993)

Le prime stime, ancora provvisorie, sull'andamento dei redditi degli agricoltori in Grecia, indicano una diminuzione del 5,3 % in termini reali rispetto al 1991.

L'andamento sfavorevole del reddito agricolo nel 1992 va tuttavia confrontato con l'aumento del 27 % in termini reali (valore aggiunto netto del settore agricolo per unità di lavoro annuo) registrato nel 1991.

Del resto, in questi ultimi anni, i redditi agricoli in Grecia hanno mostrato sensibili progressi. Se si prende come base uguale a 100 la media 1984-1986, l'indice di reddito nel 1992 risulta pari a 125,82.

Le fluttuazioni congiunturali dei redditi sono poi un fenomeno normale in agricoltura. La Commissione ritiene pertanto che misure particolari a sostegno del reddito degli agricoltori non siano in questa fase giustificate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3050/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee

(14 dicembre 1992)

(93/C 185/50)

Oggetto: Estinzione del *Pungitius hellenicus*

Nei pressi di Lamia esiste un raro biotopo che rischia di morire lentamente a causa dell'incuria dell'amministrazione locale. Come risulta da una denuncia fatta dal *Movimento ecologista* di Lamia e da *Iniziativa ecologica* contro la caccia del comune di Aghia Paraskevi, si è incominciato a scaricare detriti nel suddetto biotopo, in cui vive un esemplare antichissimo di pesce, unico al mondo, il *Pungitius hellenicus*. Ad aggravare la situazione interviene ora la decisione del Servizio bonifiche del ministero ellenico dell'Agricoltura di eseguire, nei pressi del suddetto biotopo, due trivellazioni la cui conseguenza sarà il suo prosciugamento e l'estinzione del suddetto antichissimo esemplare ittico.

Intende la Commissione intervenire per proteggere il *Pungitius hellenicus*?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(16 aprile 1993)

La sottospecie di pesce *Pungitius pungitius hellenicus* non figura sugli elenchi delle specie allegati alla direttiva 92/43/CEE che entrerà in vigore nel giugno 1994 (direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) (1). La protezione di questa specie è quindi di competenza delle autorità nazionali.

La Commissione segnala tuttavia che un programma di pianificazione integrata del bacino idrografico del fiume Sperchios, che comprende in particolare la regione di Lamia, sarà finanziato nel quadro dello strumento finanziario per l'ambiente LIFE (regolamento (CEE) n. 1973/92) (1).

(1) GU n. L 206 del 22. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3052/92

dell'on. Herman Verbeek (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 dicembre 1992)

(93/C 185/51)

Oggetto: Aiuto comunitario alla granulazione delle eccedenze di carne

1. Corrisponde al vero la notizia (*Nieuwsblad van het Noorden* del 24 ottobre 1992) secondo la quale i Paesi Bassi avrebbero chiesto alla Commissione un sostegno finanziario a favore di un nuovo procedimento per la trasformazione delle eccedenze comunitarie di carne in granuli disidratati, che potranno poi essere esportati nel quadro dei programmi di aiuto alimentare?

2. Intende la Commissione accordare un sostegno all'azienda Torengo BV per l'ulteriore sviluppo di detto procedimento e, in caso affermativo, per quale importo?

3. Sulla base di quali considerazioni la produzione e lo smaltimento di granuli disidratati saranno suscettibili o meno di beneficiare di un aiuto comunitario?

4. Concorda la Commissione sul fatto che la granulazione della carne costituisce un metodo costoso, ad alta intensità di energia, non strutturale e piuttosto controproducente per eliminare le eccedenze europee di carne o per combattere la fame nel mondo?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(19 marzo 1993)

1. Effettivamente la Commissione è stata informata dei progetti per la trasformazione di carne in «prodotti disidratati». Essa non è tuttavia al corrente del fatto che siano state presentate domande di sovvenzione.

2, 3 e 4. Il metodo di disidratazione è praticato in altri Stati membri, anche per prodotti diversi dalla carne bovina. I prodotti disidratati hanno per il momento un impiego limitato e specifico e occorre stabilire se questo procedimento sia appropriato per prodotti destinati all' aiuto alimentare, consumati in circostanze spesso difficili.

Data la situazione, la Commissione non può affermare che tale metodo costituisca un valido rimedio alle eccedenze di carne e alla carestia nel mondo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3054/92

dell'on. Yves Verwaerde (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 dicembre 1992)

(93/C 185/52)

Oggetto: Aiuti finanziari nazionali nel settore della pesca e dell'acquicoltura

La *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ha pubblicato, il 17 giugno 1992, una nuova comunicazione della Commissione dal titolo «Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquicoltura».

A tale riguardo la Commissione potrebbe precisare quali sono gli elementi nuovi contenuti in tale comunicazione rispetto a quella precedente del 1988?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(9 marzo 1993)

Le nuove linee direttrici costituiscono un adeguamento delle disposizioni vigenti alla nuova normativa comunitaria in materia di pesca e di acquicoltura entrata in vigore dopo il 1988, data a cui risale la versione precedente delle suddette linee direttrici.

Da un lato, il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio ⁽¹⁾, relativo a azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture del settore della pesca e dell'acquicoltura, è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 3944/90 del Consiglio ⁽²⁾, entrato in vigore il 1° gennaio

1991, che ha in particolare introdotto la figura delle società miste di pesca. Dall'altro, l'adozione del regolamento (CEE) n. 4042/89 del Consiglio ⁽³⁾, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, ha avuto ripercussioni sugli aiuti normalmente assegnati dagli Stati membri in questi settori.

Tenendo conto anche di queste due innovazioni regolamentari, è stata inserita una clausola che prevede l'autorizzazione dell'aumento dei tassi degli aiuti da parte degli Stati membri qualora gli stanziamenti comunitari fossero insufficienti per partecipare al finanziamento di progetti di investimento conformi, per il resto, alle condizioni della normativa strutturale.

Nella presente revisione sono state introdotte due nuove forme di aiuto, che non figurano nelle linee direttrici del 1988. Si tratta da un lato degli aiuti per il potenziamento della conservazione e della gestione degli stock e dall'altro degli «aiuti ai lavoratori del settore, nel quadro di misure socio-economiche di accompagnamento atte ad ovviare a particolari difficoltà dovute all'adeguamento o alla riduzione delle capacità».

È sembrato necessario tenere conto altresì dell'evoluzione della dottrina della Corte relativa agli aiuti di Stato, in particolare della sentenza del 14 febbraio 1990 nella causa C-301/87 riguardante l'aiuto di Stato assegnato dalla Francia all'impresa Boussac. Una disposizione che ricorda agli Stati membri le modalità procedurali derivanti da questa sentenza è stata di conseguenza inclusa nel capitolo 3 del testo (questioni procedurali).

Infine, data la tendenza affermatasi negli ultimi anni di non presentare alla Commissione le relazioni di applicazione degli aiuti assegnati, è stata introdotta una disposizione che ricorda agli Stati membri che queste relazioni di applicazione costituiscono una condizione per l'autorizzazione degli aiuti.

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986.

⁽²⁾ GU n. L 380 del 31. 12. 1990.

⁽³⁾ GU n. L 388 del 30. 12. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3059/92

dell'on. David Morris (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 dicembre 1992)

(93/C 185/53)

Oggetto: Misure conseguenti alla dichiarazione resa dalla Commissione sulla pesca illegale nelle acque ACP dinanzi all'Assemblea paritetica ACP-CEE di Amsterdam nel 1991

In occasione della riunione dell'Assemblea paritetica ACP-CEE svoltasi ad Amsterdam nel settembre 1991, il Vicepre-

sidente Marín, rispondendo ad un'interrogazione sull'attività di pesca praticata illegalmente da pescherecci spagnoli nelle acque della Namibia, ha annunciato che la Commissione intendeva porre fine alla concessione di licenze di pesca e di aiuti strutturali ai pescherecci comunitari dei quali era stata documentata l'attività di pesca illegalmente praticata nelle acque di paesi terzi.

Ai primi di agosto del 1992 è stato fermato un ennesimo peschereccio spagnolo, lo «Xeitosino», che secondo quanto sostenuto stava pescando illegalmente nelle acque della Namibia.

A seguito del grave incidente verificatosi tra una vedetta della guardia costiera della Namibia e il motopeschereccio a strascico spagnolo «Hermanos Garrido», nella riunione della sottocommissione «Pesca» del Parlamento europeo svoltasi il 24 giugno 1992 il segretario permanente della Namibia per la pesca e le risorse marine ha rivolto un caloroso appello alle istituzioni della Comunità europea invitandole ad esercitare la loro influenza per porre fine al fenomeno della pesca illegale prima che la situazione degeneri a tal punto da provocare la perdita di vite umane.

Alla luce di tutto ciò, può la Commissione informare l'Assemblea paritetica in merito alle misure prese nei confronti del peschereccio «Hermanos Garrido» e di altre imbarcazioni comunitarie che praticano la pesca illegale per quanto riguarda il ritiro delle licenze di pesca e la revoca degli aiuti strutturali?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(10 marzo 1993)

Tutte le imbarcazioni comunitarie che esercitano attività di pesca nel quadro di un accordo con paesi terzi, in particolare con i paesi ACP, sono tenute, in virtù delle disposizioni chiaramente precisate nell'accordo, a rispettare, da un lato, tutte le clausole vincolanti dell'accordo stesso nonché dei suoi allegati tecnici e finanziari e, dall'altro, per gli aspetti ivi non contemplati, la normativa nazionale vigente nei paesi terzi interessati. Il controllo del rispetto di detta normativa nonché l'applicazione di eventuali sanzioni nei confronti dei trasgressori rientra nelle competenze e nelle responsabilità dei paesi terzi. Lo Stato membro di origine ha facoltà di comminare sanzioni in forza della propria normativa: pertanto, l'armatore della «Hermanos Garrido» si è visto infliggere un'ammenda di notevole entità da parte delle autorità spagnole.

Nel quadro degli accordi di pesca, la Commissione ha appoggiato gli Stati membri comunicando agli armatori operanti nelle acque dei paesi ACP che sospenderà la trasmissione delle domande di licenza qualora gli obblighi legati all'accordo non vengano rispettati. D'altro canto, in caso di fermo di una nave comunitaria da parte delle autorità di controllo del paese terzo, l'intervento della Commissione si attiene strettamente alle disposizioni previste dall'accordo stesso per questo tipo di situazione (in particolare, comunicazione della relazione di fermo).

Nel caso della Namibia, non avendo essa concluso alcun accordo di pesca con la Comunità, le imbarcazioni comunitarie che pescano nelle sue acque sono tenute al rispetto della normativa nazionale vigente.

Per il resto, nessuna delle imbarcazioni sorprese a pescare illegalmente in Namibia ha ottenuto una licenza nel quadro di un accordo di pesca.

Quanto all'aiuto strutturale chiesto per la «Xeitosino» nel quadro di un progetto di associazione temporanea, la Commissione istruisce la pratica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3094/92

dell'on. Henry McCubbin (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 dicembre 1992)

(93/C 185/54)

Oggetto: Controlli amministrativi all'interno del territorio nazionale dopo il 1992

Prendendo atto della risposta fornita il 30 luglio dal commissario Bangemann all'interrogazione scritta n. 1299/91 dell'on. White ⁽¹⁾, in base alla quale non saranno più effettuati controlli alle frontiere interne, esattamente come in un mercato nazionale non esistono controlli di merci e persone ai confini fra le varie regioni, può la Commissione far sapere se ha verificato quali sono i controlli effettuati sugli spostamenti delle persone all'interno di uno Stato membro dopo l'attraversamento di un confine nazionale? In caso affermativo, può essa trasmettere al Parlamento l'elenco dei controlli e delle registrazioni richieste in ogni Stato membro? I requisiti per la registrazione come residente sono cioè identici in tutti gli Stati membri, sia per quanto riguarda le informazioni richieste che per quanto concerne i limiti di tempo? È necessario un permesso di lavoro, e quali sono le condizioni per il suo rilascio?

⁽¹⁾ GU n. C 259 del 4. 10. 1991, pag. 45.

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
in nome della Commissione**

(2 aprile 1993)

Nell'ambito della soppressione dei controlli delle persone alle frontiere interne e delle relative misure di accompagnamento, la Commissione non ha esaminato il regime dei controlli ai quali possono essere sottoposti gli stranieri sul territorio di uno Stato membro, né le formalità e i controlli previsti per il rilascio dei permessi di soggiorno e dei permessi di lavoro.

Per quanto riguarda i cittadini comunitari e i membri delle loro famiglie, il diritto comunitario derivato relativo alla libera circolazione delle persone contiene disposizioni che riguardano in particolare i documenti necessari per il

rilascio della carta di soggiorno di cittadino (non è necessario un permesso di lavoro!) e consente agli Stati membri di imporre ai beneficiari della libera circolazione l'obbligo di segnalare la loro presenza sul territorio (ad es., per i lavoratori dipendenti, cfr. gli articoli 4 e 8, paragrafo 2 della direttiva 68/360/CEE del Consiglio) ⁽¹⁾.

Per quanto riguarda il regime delle dichiarazioni di ingresso, si invita l'onorevole parlamentare a prender atto della risposta complementare all'interrogazione scritta n. 951/84 del sig. Patterson ⁽²⁾.

È opportuno inoltre ricordare che la Convenzione per l'applicazione dell'accordo di Schengen (articolo 22) impone ai cittadini di paesi terzi che entrino nel territorio di uno Stato membro di segnalare il loro arrivo alle autorità competenti.

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968.

⁽²⁾ GU n. C 263 del 10. 10. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3109/92

dell'on. Georgios Romeos (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 dicembre 1992)

(93/C 185/55)

Oggetto: Conseguenze negative per i produttori delle frodi commesse nell'ambito delle sovvenzioni agricole

Negli ultimi tempi i servizi competenti della Commissione stanno indagando in Grecia su casi specifici di illecita riscossione di sovvenzioni agricole. Visto che i dati falsi gonfiano il quantitativo massimo garantito di molti prodotti con conseguente aumento della corresponsabilità dei produttori, come intende la Commissione reagire per proteggere gli agricoltori danneggiati e il loro reddito?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(22 marzo 1993)

La Commissione non ha ancora concluso l'indagine svolta in Grecia in merito a presunte frodi in alcuni settori agricoli.

Non appena saranno noti i risultati delle indagini, la Commissione studierà le eventuali modifiche da apportare alla normativa vigente, al fine di garantire il funzionamento del regime di aiuto in modo adeguato a proteggere il reddito dei produttori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3135/92

dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 185/56)

Oggetto: Gestione della natura da parte del comune di Amsterdam

Nella risposta della Commissione all'interrogazione orale n. H-0871/91 ⁽¹⁾ si cita uno studio condotto dall'Istituto di zoologia dell'università di Amsterdam in merito ad una regolazione della popolazione di volpi sul territorio di detto comune.

Può la Commissione far sapere se detto studio è stato portato a termine?

In caso affermativo, può dire se nel frattempo ha definito la sua posizione in materia?

In caso affermativo, può far conoscere la sua posizione il più rapidamente possibile?

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 3-409 (ottobre 1991)

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(15 aprile 1993)

I risultati degli studi sul livello predatorio della volpe e sulle fluttuazioni di specie di uccelli nella regione di dune nei Paesi Bassi sono stati comunicati ai servizi della Commissione che li trasmetterà direttamente all'onorevole parlamentare e alla segreteria generale del Parlamento europeo.

Alla luce di questi risultati non è per il momento necessaria secondo la Commissione un'azione specifica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3137/92

dell'on. Alexandros Alavanos (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 185/57)

Oggetto: Necessità di accelerare l'iter per la realizzazione dell'ospedale di Elefsis

Dalla lettera datata 8 ottobre 1992 della DG XVI della Commissione risulta che il governo ellenico è tenuto, a

termini di contratto, a pagare una serie di penali, in relazione alla costruzione dell'ospedale di Elefsis (PIM dell'Attica), per interruzioni dei lavori o modifiche in corso d'opera; ciò dà adito a giustificate apprensioni per le sorti dell'opera, che riveste particolare importanza per la pianura del Thriasio, la cui popolazione ammonta a 66 000 abitanti di cui 23 000 lavoratori, che è interessata annualmente da 30 milioni di transiti di veicoli e che registra un crescente numero di incidenti sul lavoro, nel contesto di una loro generale riduzione in tutto il paese.

Inoltre nella recente revisione del PIM dell'Attica la Commissione di sorveglianza, invece di inserire nel programma il completamento dell'ospedale di Elefsis e il suo equipaggiamento, ha preferito iscrivere e mantenere altre voci di spesa di dubbia utilizzabilità, quali ad esempio quelle per il Centro polifunzionale di Pendeli (lettere del 5 agosto 1992 e 25 settembre 1992 della DG XVI).

Si chiede alla Commissione:

1. Quali misure intende adottare in ordine ad un rapido completamento della realizzazione dell'ospedale di Elefsis per scongiurare, tra l'altro, che il governo ellenico sia costretto a pagare penali?
2. Quali misure intende adottare per razionalizzare le spese per la sanità e la previdenza sociale, di cui al PIM dell'Attica?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(15 marzo 1993)

La Commissione non ritiene opportuno fornire commenti dettagliati a proposito di corrispondenza ufficiale che a sua insaputa sembra essere venuta in possesso dell'onorevole deputato.

La Commissione è in grado di rassicurare l'onorevole deputato riguardo al suo desiderio di vedere completato al più presto possibile il progetto dell'ospedale di Elefsina. A tale scopo, con la seconda revisione del programma integrato mediterraneo, si è provveduto ad erogare tutti i fondi richiesti dalle autorità elleniche per completare l'investimento. Successivamente è emerso che tali fondi erano effettivamente insufficienti, e che le autorità interessate erano tenute a pagare delle penali. La Commissione rimane dell'avviso che il pagamento di tali penali spetti alle autorità elleniche.

La Commissione non considera irrazionale l'impiego dei fondi per la salute e l'assistenza sociale nell'ambito del PIM dell'Attica. Esso riflette le priorità concordate con gli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3142/92

dell'on. Antoni Gutiérrez Díaz (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 185/58)

Oggetto: Parco nazionale di Aigüestortes (Catalogna — Spagna)

In data 13 novembre 1990 la Commissione ha risposto all'interrogazione scritta n. 2331/90 ⁽¹⁾ relativa a una decisione della Generalitat di Catalogna di ridurre di circa 6 000 ettari il parco nazionale di Aigüestortes. Nella sua risposta la Commissione faceva sapere di aver chiesto «informazioni più dettagliate in merito ai fatti menzionati».

Nel periodo frattanto trascorso la Commissione ha ottenuto nuove informazioni in merito alla questione?

D'altra parte, la Commissione non ritiene che la nuova direttiva 92/43/CEE ⁽²⁾, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, debba contribuire a garantire una maggior salvaguardia di questo spazio naturale che, vista la sua classificazione quale zona di protezione speciale, entrerà a far parte della rete Natura 2000 in applicazione della summenzionata direttiva «habitat»?

⁽¹⁾ GU n. C 63 dell'11. 3. 1991, pag. 60.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 27. 7. 1992, pag. 7.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(15 aprile 1993)

La Commissione si è rivolta alle autorità spagnole il 6 novembre 1990 per chiedere informazioni sulle modifiche dei limiti e della superficie della zona di protezione periferica del parco nazionale di Aigües Tortes.

La risposta spagnola, comunicata con lettera del 13 febbraio 1991, ha confermato che effettivamente è stata operata una modifica della zona periferica di protezione del parco nazionale.

Tuttavia questa modifica, che non si estende alla zona di protezione speciale per gli uccelli denominata «Aigües Tortes y Lago San Mauricio» (designata dalle autorità spagnole in virtù dell'articolo 4) della direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾ sulla conservazione degli uccelli selvatici), comporta in concreto un aumento complessivo di 3 000 ha della zona di protezione periferica.

In queste condizioni non ha potuto essere constatata un'infrazione al diritto comunitario. La Commissione ha quindi deciso di chiudere la pratica.

La Commissione vedrebbe senz'altro con soddisfazione la designazione, quando sarà il momento, del parco nazionale

di Aigües Tortes in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 92/43/CEE. Tuttavia, tenuto conto del termine previsto all'articolo 4 per l'attuazione di questa direttiva, è prematuro adottare attualmente una posizione definitiva in merito.

(¹) GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3146/92

dell'on. Max Simeoni (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 185/59)

Oggetto: Progetto relativo a un Centro atlantico di energie rinnovabili in Bretagna

In Bretagna è attualmente allo studio un progetto relativo a un Centro atlantico di energie rinnovabili, che farebbe seguito al Centro studi e sperimentazione dei generatori eolici (CNEEL) in funzione a Trebeurden (Côtes d'Armor) fra il 1984 e il 1989.

Tale progetto, soprattutto se ubicato in una zona dell'obiettivo 5b (Bretagna centrale) o dell'obiettivo 2 (Trégor-Goëlo), potrebbe beneficiare di un aiuto finanziario della Comunità per il relativo lancio? In caso affermativo, quali sarebbero i requisiti da soddisfare?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(5 marzo 1993)

Nel quadro dell'operazione integrata di sviluppo della Bretagna centrale (1987-1992) è prevista un'azione di sostegno allo sviluppo degli impieghi energetici del legno, finanziata dal FESR per un importo di 1,16 milioni di FF.

Il programma di sviluppo «Morgane» a favore delle zone rurali della Bretagna centrale (1989-1993) comprende anche una misura intesa a valorizzare il legno come fonte di energia; attualmente il programma «Morgane» non prevede di finanziare progetti riguardanti lo sfruttamento di altre fonti energetiche. Spetta alle autorità regionali adeguare opportunamente, se del caso, questo programma, prima della sua scadenza nel dicembre 1993.

Il programma in corso nella regione armoricana (Côte d'Armor) per il periodo 1992-1993, nell'ambito dell'obiettivo n. 2, si è assegnato tre compiti prioritari: sviluppare le imprese, rendere la zona economicamente attraente e potenziare la formazione professionale.

Per tutti questi programmi, i progetti sono esaminati e selezionati da comitati tecnici regionali e, se necessario, approvati dal comitato di sorveglianza che riunisce tutti i partner (Stato, enti locali, Commissione).

Il progetto cui fa riferimento l'onorevole parlamentare potrebbe essere sottoposto alla Prefettura regionale (SGAR ovvero Secrétariat général pour les affaires régionales), servizio amministrativo gestore del programma, che vaglierebbe la possibilità di inserirlo in una delle priorità programmate per la regione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3159/92

dell'on. Pierre Bernard-Reymond (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 185/60)

Oggetto: Situazione del dipartimento del Vaucluse, sinistrato dalle piene dell'Ouvèze

Nel richiamare l'attenzione della Commissione sulla situazione oltremodo critica in cui versa il dipartimento del Vaucluse e sulle notevoli difficoltà alle cui prese si trovano gli enti locali e le loro popolazioni vittime delle recenti inondazioni causate dalle piene dell'Ouvèze, si propone alla medesima di annoverare il Vaucluse fra le zone attualmente beneficiarie dei programmi integrati mediterranei (PIM) affinché a detto dipartimento siano assegnate le risorse finanziarie necessarie alla sua ricostruzione economica ed umana.

Ciò premesso:

potrebbe la Commissione specificare le risorse finanziarie che essa intende stanziare per partecipare al programma di ricostruzione di detta regione, d'intesa con lo Stato francese, il consiglio regionale Provenza — Alpi — Costa azzurra e il consiglio provinciale del Vaucluse?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(2 marzo 1993)

La Commissione è consapevole della situazione del dipartimento del Vaucluse in seguito alle recenti inondazioni causate dalle piene dell'Ouvèze. La solidarietà comunitaria si è del resto manifestata concretamente tramite erogazione di un aiuto urgente.

Questo dipartimento beneficia dal 1986 dei finanziamenti concessi dalla Comunità europea nel quadro del programma integrato mediterraneo. La Commissione, d'intesa con

l'amministrazione nazionale e le autorità regionali, esamina i mezzi a cui eventualmente ricorrere nel quadro di un reimpiego dei fondi assegnati da questo programma.

1° luglio 1993. Gli stabilimenti che non figurano nell'elenco dovranno essere pienamente conformi ai requisiti della direttiva 92/46/CEE, come trasposta nel diritto nazionale, fin dal 1° gennaio 1994.

(¹) GU n. L 268 del 14. 9. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3168/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 185/61)

Oggetto: Norme igieniche per il latte

Le imprese comunitarie produttrici di latte non sembrano attualmente rispettare scrupolosamente le disposizioni della legislazione comunitaria in materia di norme igieniche per la produzione e la immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte (direttiva 92/47/CEE) (¹).

Intende la Commissione intervenire senza indugi per far applicare le disposizioni in materia di norme igieniche alle imprese lattiere?

(¹) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 33.

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(8 marzo 1993)

Gli stabilimenti per il trattamento o la trasformazione di latte e prodotti lattiero-caseari, che non sono attualmente in grado di osservare tutte le norme sanitarie che disciplinano la produzione e l'immissione sul mercato di latte e di prodotti derivati, possono fruire di una deroga temporanea concessa dalle autorità competenti nazionali, entro e non oltre il 31 dicembre 1997. L'elenco degli stabilimenti che godono di una tale deroga deve essere approvato dal comitato veterinario permanente e pubblicato dalla Commissione. La produzione di questi stabilimenti non può essere esportata ed è riservata al mercato nazionale.

A decorrere dal 1° gennaio 1998 tutti gli stabilimenti in questione dovranno rispettare i requisiti sanitari fissati dalla direttiva 92/46/CEE (¹) che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte. In occasione dei controlli di cui all'articolo 17 di tale direttiva, gli esperti della Commissione potranno verificare l'osservanza delle disposizioni previste dalla legislazione comunitaria. Tuttavia, poiché la data limite per il recepimento delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE è fissata al 1° gennaio 1994, la Commissione non prevede di procedere immediatamente al controllo della loro applicazione da parte degli Stati membri.

L'elenco degli stabilimenti che beneficiano della deroga suddetta deve essere presentato alla Commissione prima del

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3171/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 185/62)

Oggetto: Bosco del Monastero del Pantocratore sul Monte Athos

Un bosco raro e forse unico per i paesi mediterranei, che si trova nella penisola del Monte Athos nei pressi del Monastero del Pantocratore, è minacciato di distruzione e le organizzazioni ecologiste internazionali si sono mobilitate per salvarlo. Il bosco è formato da querce, pini, macchie di vegetazione rara e altre piante e l'amministrazione del Monastero di fronte ai gravi problemi economici in cui si dibatte sta trattandone l'affitto per 30 000 000 di dracme a una società privata che intende sfruttarlo per ottenerne legna. Stando ad alcune informazioni, della questione si è parlato con il consorte della regina d'Inghilterra, Filippo, nel corso della visita da questi effettuata nel Monte Athos. Il duca di Edimburgo ha scoraggiato i monaci dal procedere all'affitto del bosco perché se ne ricavi legna, mentre questi ultimi hanno fatto presente i problemi economici del Monastero.

Intende la Commissione intervenire a tutela del bosco del Monastero del Pantocratore sul Monte Athos?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(16 aprile 1993)

In base all'attuale legislazione comunitaria la Grecia non è obbligata a proteggere il sito in questione. La Commissione pertanto potrebbe intervenire, per proteggere questa foresta, soltanto con incentivi, in particolare con un aiuto finanziario. Ma tale intervento dovrebbe essere richiesto ufficialmente dalla Grecia e dovrebbe essere conforme alla regolamentazione e alle norme applicabili.

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che essa ha concesso, in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2242/87 del Consiglio (¹) sull'azione della Comunità relativa all'ambiente e (CEE) n. 3907/87 del Consiglio (²) sull'azione della Comunità per la conservazione della natura, 1 138 Mio di ECU per un progetto concernente la riforestazione e la gestione ecologica di aree boschive di un altro sito sul Monte Athos. Si prevede che questo progetto avrà una forte

influenza positiva per la conservazione e la protezione di altre zone del Monte Athos.

(¹) GU n. L 207 del 29. 7. 1987.

(²) GU n. L 370 del 31. 12. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3177/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 185/63)

Oggetto: Reddito degli agricoltori dell'Acacia

In determinate zone agricole della Grecia enormi quantitativi di prodotti agricoli restano invenduti nelle mani dei produttori. Nel dipartimento dell'Acacia 700 tonnellate di patate hanno germogliato nei frigoriferi della locale Unione delle cooperative agricole, mentre altre 3 000 tonnellate si sono liquefatte sotto gli alberi in cui erano state ammassate dagli agricoltori per essere protette dal sole. Nello stesso dipartimento l'80% della produzione di uva passa è rimasto invenduto sulle vigne, mentre l'olio della scorsa campagna è invenduto. Di uva passa non è stato venduto neanche un chilo.

In che modo intende intervenire la Commissione per tutelare il reddito dei 150 000 agricoltori dell'Acacia ridotti letteralmente alla disperazione, come sostengono i loro rappresentanti sindacali?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(17 marzo 1993)

La politica agricola comune comporta molteplici strumenti che consentono ai produttori di far fronte alle difficoltà di smaltimento della produzione e di assicurarsi un reddito adeguato. Tali strumenti variano a seconda del settore e della natura della difficoltà incontrata (strutturale o congiunturale).

Per i settori citati dall'onorevole parlamentare, la Commissione ricorda l'esistenza di numerose misure, fra cui gli aiuti al magazzino privato e l'intervento per l'olio d'oliva, il ritiro di uve da tavola, la distillazione di vini da tavola nonché gli aiuti all'estirpazione di vigneti e al magazzino privato, l'intervento e gli aiuti all'estirpazione per l'uva passa. Quanto al settore delle patate, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di organizzazione comune dei mercati.

La politica agricola comune prevede inoltre varie misure strutturali che possono aiutare i produttori a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei loro prodotti, ad incrementare la loro competitività e, in ultima

analisi, ad accrescere i loro redditi, nonché a risolvere eventuali problemi strutturali specifici che potrebbero presentarsi in alcune regioni della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3179/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 185/64)

Oggetto: Trasferimento e ammodernamento dei mattatoi di Patrasso

I mattatoi di Patrasso sono stati fondati nel 1910 fuori dalla cinta urbana della città, mentre adesso vi si trovano all'interno e creano un grave problema. Pochi anni fa, come noto, era stato programmato di trasferirli a Prevedo e la relativa opera, del costo complessivo di più di 2 500 000 000 di dracme, era stata inclusa nei programmi della Comunità. Attualmente però l'opera non sembra rientrare tra le opzioni del governo, per cui non va avanti.

È nelle intenzioni della Commissione interessarsi perché si proceda al trasferimento e all'ammodernamento dei mattatoi di Patrasso?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(18 marzo 1993)

Nel 1989, al fine di facilitare l'esecuzione del progetto di trasferimento e ammodernamento dei macelli di Patrasso, la Commissione, su richiesta del beneficiario, ha accettato per la prima volta di prorogare il termine di esecuzione dei lavori alla fine del 1990.

Una prima quota del contributo comunitario, pari a 100 Mio di dracme e destinata all'acquisto del materiale, è stata versata al beneficiario nel 1990.

Nel 1991, in seguito ad una seconda richiesta dello stesso e vista l'importanza del progetto per la regione, la Commissione ha accordato in via eccezionale, tramite lettera indirizzata allo Stato membro interessato nonché al beneficiario, una nuova proroga fino al 31 dicembre 1992.

Il fatto che, a tutt'oggi, i lavori relativi alla costruzione del macello non abbiano ancora avuto inizio, si deve esclusivamente ad una controversia tra lo Stato membro ed il beneficiario; spetta quindi ad essi trovare una soluzione che consenta il proseguimento dei lavori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3182/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)
(93/C 185/65)

Oggetto: Inquinamento del fiume Alfiós a Pyrgos (Elide)

L'ambiente circostante la città di Pyrgos (Elide) è degradato a causa di gravi problemi ecologici. I rifiuti urbani e industriali si concentrano nei canali di scolo e senza subire nessun trattamento si riversano nel fiume Alfiós e quindi in mare. L'inquinamento del fiume Alfiós si trova già a un punto critico, poiché la lunghezza totale dei condotti è superiore a 12 chilometri e lungo il loro cammino si convogliano i liquami prodotti da ogni altra attività svolta nella zona tra la città di Pyrgos e il fiume Alfiós.

Intende la Commissione interessarsi del problema mettendo ordine nella gestione e nello smaltimento dei rifiuti per non inquinare il fiume Alfiós?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(28 aprile 1993)

La Commissione esaminerà i fatti denunciati dall'onorevole parlamentare alla luce della direttiva 75/442/CEE⁽¹⁾, successivamente modificata dalla direttiva 91/156/CEE⁽²⁾, e prenderà tutti i provvedimenti necessari per garantire l'ottemperanza alla suddetta direttiva da parte degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 26. 3. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3184/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)
(93/C 185/66)

Oggetto: Gestione dei fondi di finanziamento POR

Di recente la CEE ha vietato all'Ente ellenico delle piccole e medie imprese di trasformazione e dell'artigianato (EOMMECH) di far parte di società di consulenza alle piccole e

medie imprese, come ha dichiarato il ministero greco competente. Interrogato a proposito dell'affidamento a privati della gestione dei fondi di finanziamento dei programmi operativi regionali (POR) della CEE, il sottosegretario di Stato all'economica, A. Tsiplakos, ha dichiarato che ciò è avvenuto su esplicita richiesta della Comunità. Come affermato dallo stesso sottosegretario Tsiplakos, la CEE ha chiesto di rivolgersi a un grande istituto privato incaricandolo di occuparsi dell'elaborazione dei programmi e della redazione degli studi. Questo ente privato (che non è altro che un'emanazione delle Unioni degli industriali e degli esportatori greci) verrà finanziato dalla Comunità per un anno ricevendo l'importo di 6 miliardi di dracme.

Conferma la Commissione che la Comunità ha escluso l'Ente ellenico delle piccole e medie imprese di trasformazione e dell'artigianato dai su riferiti programmi? In che modo giustifica questo comportamento della CEE?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(16 marzo 1993)

L'onorevole parlamentare è certo a conoscenza del fatto che nell'ambito dei PIM l'EOMMECH aveva inizialmente ottenuto fondi in misura significativa (quasi 150 Mio di ECU). In seguito però, visto che l'impiego di tali fondi da parte dell'EOMMECH per promuovere lo sviluppo delle PMI procedeva relativamente a rilento (a metà del 1992 ne era stato utilizzato appena il 45%), essi sono stati ridotti a 100 Mio di ECU. È vero che potrebbe rivelarsi necessaria un'ulteriore distribuzione di fondi, ma è evidente che fino alla fine del 1993 l'EOMMECH disporrà di risorse ingenti.

Per ovviare alle deficienze di vario ordine manifestatesi riguardo alla promozione delle PMI nell'ambito dei PIM, per i programmi regionali gestiti nell'ambito dei QCS tale promozione avviene in sintonia con le condizioni di mercato vigenti nelle regioni interessate e viene attuata da agenzie/istituti con l'ausilio di solide strategie commerciali. Tutte le nuove agenzie di questo tipo possono attirare il sostegno dei fondi strutturali durante un periodo di rodaggio, ma in ultima analisi dovrebbero diventare autosufficienti.

Comunque ciò non significa che l'EOMMECH non possa competere con le strutture alternative nello sviluppo di servizi volti a promuovere le PMI in conformità con le specifiche stabilite dalle autorità elleniche e dalla Commissione; forse l'EOMMECH dovrà adattare le proprie strutture, ma va senz'altro considerato un candidato alla gestione di fondi comunitari stanziati per la promozione delle PMI nell'ambito dei programmi regionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3191/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 185/67)

Oggetto: Sanatoria a favore degli allevatori greci

Considerando la sanatoria decisa dalle autorità greche nei confronti degli allevatori di bovini e di ovini, intende la Commissione proporre l'applicazione di questa stessa sanatoria agli altri settori della zootecnia greca?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(29 marzo 1993)

La Commissione non dispone di informazioni che le permettano di prendere posizione riguardo a un eventuale aiuto dello Stato ellenico destinato a ripianare i debiti degli allevatori di bestiame; una domanda di notifica ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato è stata indirizzata alle autorità elleniche. La Commissione non mancherà di pronunciarsi in merito a questa misura, alla luce delle norme di concorrenza del Trattato.

Ai sensi dell'articolo 93 del Trattato, la Commissione esamina i regimi di aiuti, nuovi o già operanti, istituiti dagli Stati membri e qualora constati la loro incompatibilità con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 92 del Trattato, ne chiede la soppressione o la modifica. Gli articoli 92-94 del Trattato non conferiscono, tuttavia, alla Commissione la facoltà di proporre agli Stati membri l'istituzione di misure di aiuto.

— Qualcuno di questi comitati annovera fra i suoi componenti rappresentanti eletti a livello locale o regionale?

— Quali sono i criteri applicati nel caso in cui i membri di questi comitati rappresentino industrie potenzialmente beneficiarie dei finanziamenti FESR, ovvero lavorino per esse?

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(16 marzo 1993)

In applicazione dell'articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 4253/88 ⁽¹⁾ recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 ⁽²⁾, i comitati di sorveglianza si compongono di rappresentanti dello Stato membro, tra cui, se del caso, rappresentanti delle autorità competenti a livello locale, regionale, nazionale o di altro tipo, designati dallo Stato membro interessato, nonché rappresentanti della Commissione e della BEI.

La composizione dei comitati per la sorveglianza varia in funzione del grado di regionalizzazione della struttura amministrativa dello Stato membro interessato, nonché del livello territoriale coperto dalla programmazione (nazionale, regionale o subregionale).

I comitati di sorveglianza stabiliscono, in funzione della loro composizione effettiva, le norme e procedure di funzionamento. Nessuna clausola orizzontale riguarda la partecipazione di rappresentanti di imprese che potrebbero beneficiare di aiuti dei fondi. In ogni caso, i rappresentanti delle pubbliche autorità devono sempre evitare discriminazioni nei criteri di attribuzione degli aiuti.

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988.⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3197/92**

dell'on. Peter Crampton (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 185/68)

Oggetto: Sorveglianza dei fondi strutturali europei (FESR)

Può la Commissione fornire le seguenti precisazioni:

— In base a quali criteri viene decisa la composizione dei comitati di sorveglianza FESR locali o regionali?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3224/92

dell'on. Isidoro Sánchez García (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 185/69)

Oggetto: Aiuti umanitari a favore della popolazione della Repubblica di Cuba

Può la Commissione delle Comunità europee far sapere per quali motivi ha rifiutato di concedere aiuti umanitari alla popolazione cubana, che attualmente attraversa gravi difficoltà materiali — fatto questo che potrebbe costituire una violazione dei diritti dell'uomo?

**Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
(30 marzo 1993)**

Cuba non ha mai cessato di beneficiare degli aiuti umanitari e di urgenza che la Comunità è in grado di accordarle nel rispetto delle procedure vigenti.

Da diversi anni la Comunità è il principale donatore di prodotti lattiero-caseari per le iniziative messe in atto dal programma alimentare mondiale (PAM) in quel paese, a cui, dal 1984 ad oggi, sono stati destinati più di 40 Mio di ECU in aiuti alimentari. Per quanto riguarda inoltre la difficile situazione in cui versa la popolazione cubana, la Commissione si è impegnata per far giungere nel paese ulteriori aiuti alimentari entro la fine dell'anno. Tale iniziativa verrà attuata tramite l'ONG Diakonisches Werk EKD.

La Commissione ha inoltre deciso di concedere un aiuto umanitario di urgenza di natura medica per un importo di 250 000 ECU a titolo della voce del bilancio B 7-5000. Tale aiuto, che consentirà di far fronte alla carenza di alcuni medicinali di base di cui soffre gran parte della popolazione, sarà realizzato da Médecins du monde (Francia).

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3231/92
dell'on. Ursula Braun-Moser (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee**

*(6 gennaio 1993)
(93/C 185/70)*

Oggetto: Ostacoli all'attività di accompagnatore/guida turistica in contrasto con la sentenza della CGCE

Gli ostacoli che gli accompagnatori/guide turistiche incontrano da anni nell'esercizio della loro professione all'estero dovrebbero scomparire definitivamente grazie alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee della primavera 1992, in quanto detta sentenza stabilisce che è possibile prestare liberamente un servizio in qualunque paese della Comunità.

Non si capisce pertanto per quale motivo i viaggi di studio, la cui riuscita dipende dalle spiegazioni dell'accompagnatore turistico, incontrano questo tipo di ostacoli. In base a questa sentenza gli accompagnatori/guide turistiche qualificati che accompagnano gruppi di viaggiatori possono esercitare liberamente la loro professione in qualsiasi momento, fatta eccezione per l'interno degli edifici.

Purtroppo, nella prassi le cose non stanno così. In Italia si sono ripresentati casi (Venezia, il 17 maggio, e Pisa, l'11 settembre) in cui gli accompagnatori/guide turistiche hanno dovuto pagare una multa e subire addirittura gravi atti di rappresaglia, che erano già stati addirittura preannunciati per lettera (cfr. precedenti interrogazioni da me presentate).

Cosa può fare la Commissione per contrastare la mancata attuazione della libera prestazione dei servizi nella Comunità e indurre l'Italia, che molto spesso non si conforma a questa sentenza, a cambiare atteggiamento?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
in nome della Commissione
(2 aprile 1993)**

La sentenza della Corte di giustizia del 21 febbraio 1991, relativa alla causa C-180/89, ha chiarito alcuni aspetti relativi all'esercizio della professione di guida turistica in Italia. Per garantire una più ampia diffusione del disposto della sentenza, le autorità italiane hanno emesso una circolare amministrativa ⁽¹⁾ ed hanno promesso l'adozione di misure più concrete.

La Commissione ha sottolineato l'urgenza di tali misure e segue da vicino l'evolvere della situazione.

La Commissione non è in grado di esprimere alcun commento in merito a singoli casi che hanno portato a condanne e multe, poiché non dispone delle informazioni necessarie. In casi di questo genere è fondamentale che gli interessati, insieme ai rispettivi legali, si avvalgano di tutti i mezzi a loro disposizione per difendersi da accuse infondate e per invocare, se necessario, l'applicazione delle disposizioni comunitarie appropriate da parte delle autorità giudiziarie competenti.

⁽¹⁾ N. 62/91 del 18. 11. 1991.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3237/92
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(6 gennaio 1993)
(93/C 185/71)**

Oggetto: Limitazione della produzione comunitaria di semi oleosi

Considerando che gli USA vogliono una riduzione della produzione europea di semi oleosi da 12 a 9 milioni di tonnellate, può la Commissione dire se tale limitazione, nel caso in cui fosse decisa nel quadro dell'accordo GATT, si ripercuoterà sulla riforma della politica agraria comune e se sì in che misura?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione
(17 marzo 1993)**

L'intesa raggiunta con gli Stati Uniti non prevede limiti quantitativi per la produzione raccolta ed è conciliabile con

la riforma della PAC adottata in un precedente periodo del 1992.

Il Parlamento europeo è stato informato sui punti salienti di tale intesa nel corso della sessione plenaria del dicembre 1992 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ *Discussioni del Parlamento europeo*, n. 425 (dicembre 1992).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3238/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 185/72)

Oggetto: Adozione di misure a sostegno dell'uva greca

Considerando i problemi di commercializzazione che incontrano l'uva di Corinto e l'uva Sultanina, pensa la Commissione di presentare una proposta di regolamento contenente misure volte a migliorare la qualità e la promozione sul mercato dell'uva greca?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(8 marzo 1993)

La Commissione segue attentamente l'evoluzione del mercato europeo delle uve secche e in particolare delle uve secche greche (Corinto e Sultanina).

La situazione sul mercato in questione non è preoccupante. Attualmente, infatti, la quasi totalità del raccolto di uva Sultanina 1992/1993 nonché la massima parte delle riserve 1991/1992 sono stati già smaltiti sul mercato. Lo smaltimento delle uve di Corinto è invece un po' più lento, ma non è il caso di preoccuparsi, dato che la Grecia è il solo fornitore di questo prodotto.

La Commissione ritiene tuttavia che occorrerebbe adattare maggiormente i prodotti greci alle esigenze qualitative del mercato comunitario migliorandone così la posizione sul mercato stesso e sviluppandone il consumo. A tal fine essa sta preparando una proposta di regolamento del Consiglio che permetterà l'applicazione di misure relative al miglioramento della qualità e la promozione delle uve secche greche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3239/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 185/73)

Oggetto: La nuova legge sulle cooperative agricole

Secondo informazioni di soci di cooperative, il governo ellenico sottoporrà tra breve al voto del Parlamento un nuovo progetto di legge «sulle cooperative agricole». Si riferisce inoltre che, per rendere le cooperative «funzionali», le autorità greche intendono limitarne l'attività e intervenire in tutto ciò che riguarda il sistema di nomina dei rappresentanti delle cooperative. Intende la Commissione chiedere al governo ellenico che il nuovo progetto di legge «sulle cooperative agricole» rispetti in modo assoluto i principi ideologici del movimento cooperativistico, come pure la volontà del massimo organismo a cui fanno capo le cooperative agricole (PASEGES), Confederazione panellenica delle unioni delle cooperative agricole e delle altre cooperative agricole greche?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(12 marzo 1993)

La Commissione non è a conoscenza del fatto che sarà tra breve sottoposto all'esame del Parlamento ellenico un nuovo progetto di legge sulle cooperative.

La Commissione è nondimeno consapevole dei problemi presentati negli ultimi anni dalla gestione delle cooperative agricole in Grecia. In via di principio essa non vede motivo per opporsi all'aggiornamento della legislazione concernente tali organizzazioni. Anche se per alcuni settori la normativa agricola comunitaria impone alle organizzazioni di produttori il rispetto di talune disposizioni quale condizione per poter beneficiare di determinate provvidenze, la legislazione della Comunità non prevede alcuna forma obbligatoria per le organizzazioni cooperative.

Per tali motivi la Commissione non ritiene appropriato un intervento del tipo di quello prospettato dall'onorevole parlamentare. La Commissione ha comunque chiesto alle autorità greche di fornirle informazioni dettagliate riguardo a qualsiasi progetto di legge esse intendano presentare in questo settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3242/92
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
 (6 gennaio 1993)
 (93/C 185/74)

Oggetto: Creazione del Centro polivalente di convalescenza nella zona del Pendeli

Facendo seguito all'interrogazione scritta n. 1108/92 ⁽¹⁾ concernente la creazione del Centro medico polivalente di convalescenza e vista la risposta della Comunità (risposta del sig. Millan), può dire la Commissione se le autorità greche le hanno presentato una proposta per ottenere che la CEE si faccia carico direttamente di tutta l'opera come progetto indipendente? Inoltre, cogliendo questa occasione, può la Commissione fornire informazioni sui programmi che gli Stati membri della Comunità intraprendono relativamente ai servizi, all'assistenza sanitaria e alla cura delle persone con problemi particolari, se ciò rientra nelle competenze comunitarie?

⁽¹⁾ GU n. C 345 del 30. 12. 1992, pag. 13.

Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione
 (22 marzo 1993)

Le autorità greche hanno effettivamente sottoposto una proposta di finanziamento del centro suddetto da parte dei fondi strutturali, proposta che la Commissione sta attualmente valutando. Tale valutazione sarà fatta tenendo in debito conto le competenze comunitarie in materia di servizi di assistenza sanitaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3263/92
dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
 (6 gennaio 1993)
 (93/C 185/75)

Oggetto: Politica strutturale nei confronti del Belgio

Nella risposta del commissario Mc Sharry alla mia interrogazione scritta n. 1595/92 ⁽¹⁾ si indica una ripartizione per fondo e per regione.

Può la Commissione far sapere anche a quali progetti sono stati destinati tali fondi e da chi erano gestiti i progetti in questione?

Può essa inoltre comunicare a quanto ammontava il bilancio totale dei singoli progetti?

⁽¹⁾ GU n. C 016 del 21. 1. 1993, pag. 22.

Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione
 (29 marzo 1993)

I programmi finanziati attraverso i fondi strutturali consistono in misure il cui contenuto e il finanziamento vengono stabiliti di comune accordo dalla Commissione e dalle autorità nazionali o regionali competenti. La Commissione esercita i suoi poteri di controllo e di valutazione sia sulle misure che sui programmi.

Ogni misura può contribuire al finanziamento di numerose iniziative individuali o progetti. Al fine di decentrare il potere decisionale a un livello che sia il più vicino possibile ai beneficiari, semplificando in tal modo le procedure amministrative, la Commissione ha incaricato le autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi di valutare e gestire i progetti che rientrano nelle misure stabilite. I progetti non vengono presentati alla Commissione, che ignora pertanto sia i finanziamenti assegnati alle singole iniziative che i relativi beneficiari.

Per acquisire le informazioni desiderate, la Commissione suggerisce quindi all'onorevole parlamentare di rivolgersi alle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi. In Belgio, a seconda delle misure interessate, tali autorità sono i ministeri nazionali o gli organi esecutivi regionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3276/92
dell'on. James Elles (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
 (6 gennaio 1993)
 (93/C 185/76)

Oggetto: Zone di protezione per gli uccelli selvatici

Considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee sta procedendo contro il governo britannico per il mancato rispetto delle disposizioni della direttiva 79/409/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ relative alla creazione di un certo numero di zone speciali di protezione per gli uccelli selvatici, può la Commissione delucidare la logica che presiede al finanziamento del progetto concernente il fiume Acheloos, nella Grecia meridionale — quando tale progetto è destinato a causare il prosciugamento delle zone umide di Missolonghi (territorio classificato come zona di protezione speciale ai sensi della suddetta direttiva) nonché a minacciare l'esistenza di numerose specie di uccelli, tra cui due in via di estinzione?

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Millan
in nome della Commissione**

(30 marzo 1993)

La Commissione ribadisce quanto dichiarato in diverse occasioni precedenti. Essa non ha ancora ricevuto dalle autorità greche una domanda relativa alle parti del progetto Acheloos per le quali è previsto un contributo nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per la Grecia. Una volta pervenuta, tale domanda sarà valutata sotto tutti i punti di vista, compreso quello ambientale.

Funzionari della Commissione, accompagnati da esperti, hanno visitato la zona il 10 luglio 1992 allo scopo di verificare le affermazioni delle autorità greche, secondo le quali il progetto di deviazione del fiume non danneggerebbe l'ambiente del delta. In seguito a tale sopralluogo la Commissione è giunta alla conclusione che, ferma restando la necessità di procedere a ulteriori verifiche e di soddisfare determinate condizioni, non vi siano motivi per concludere che il progetto di deviazione sarebbe causa diretta o indiretta di effetti dannosi sull'area protetta.

Dette verifiche e condizioni riguardano essenzialmente l'ipotesi che la configurazione geologica della zona non permetterebbe di attuare considerevoli trasferimenti di acque freatiche dal fiume all'area protetta, nonché la fissazione di appropriate quantità minime di flusso per tutto l'anno e le misure necessarie a garantirne il mantenimento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3277/92

dell'on. Anita Pollack (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 185/77)

Oggetto: Riconoscimento delle qualifiche dei lavoratori del settore sanitario

Le direttive concernenti il riconoscimento dei titoli professionali per il personale paramedico non contemplano, a quanto pare, alcuna categoria analoga a quella dei cosiddetti «Health Visitors» (infermieri che forniscono assistenza e consulenza sociosanitaria a domicilio), i quali nel Regno Unito rappresentano spesso il personale infermieristico più altamente qualificato.

Come spiega la Commissione questo fatto e quali soluzioni intende adottare?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
in nome della Commissione**

(2 aprile 1993)

Le direttive 77/452/CEE e 77/453/CEE ⁽¹⁾, modificate ⁽²⁾, riguardano solo gli infermieri responsabili dell'assistenza

generale cioè quelli che, nel Regno Unito, vengono definiti State Registered Nurses o Registered General Nurses. Per quanto riguarda il rimanente personale infermieristico che non rientra in dette direttive specifiche, è necessario rifarsi alle direttive generali 89/48/CEE ⁽³⁾ e 92/51/CEE ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 176 del 15. 7. 1977.

⁽²⁾ GU n. L 385 del 31. 12. 1981 e GU n. L 341 del 23. 11. 1989.

⁽³⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989.

⁽⁴⁾ GU n. L 209 del 24. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3282/92

dell'on. Peter Crampton (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 185/78)

Oggetto: Malattia di Aujeszky

A partire dal 1° gennaio 1993 i suini provenienti da altri Stati membri potranno entrare nel Regno Unito, accompagnati da un certificato veterinario attestante che nel branco di cui facevano parte, e non come in precedenza, in tutta la zona di provenienza, non sono stati registrati casi della malattia di Aujeszky. Ciò è fonte di preoccupazione fra gli allevatori di suini del Regno Unito i quali non vogliono che la malattia sia reintrodotta nel paese. Essi ritengono che la Gran Bretagna debba avere il diritto di effettuare ispezioni veterinarie e, se necessario, di assoggettare a quarantena i suini importati.

Non ritiene anche la Commissione che tali ispezioni dovrebbero essere consentite, come misura precauzionale contro la malattia di Aujeszky?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(10 marzo 1993)

Con la decisione 93/24/CEE dell'11 dicembre 1992 ⁽¹⁾ la Commissione ha stabilito le condizioni di spostamento da soddisfare per introdurre suini in regioni comunitarie indenni dalla malattia di Aujeszky. Tali dettagliate condizioni assicurano notevoli garanzie sanitarie per i suini da macello, da allevamento e da carne che vengono introdotti in queste regioni, le quali attualmente comprendono anche la Gran Bretagna e la Danimarca. La decisione non è applicabile in Irlanda del Nord, non essendo questa considerata una regione indenne.

Le osservazioni dell'onorevole deputato in realtà non corrispondono alla versione definitiva della decisione. Infatti essa non si limita a richiedere un certificato veterinario attestante l'indennità dalla malattia del branco d'origine, ma prescrive anche che gli animali vengano isolati e sottoposti a test in misura proporzionale alla loro età e all'uso cui sono destinati. Una deroga a tali prove obbliga-

torie è prevista unicamente per i suini da produzione provenienti da un allevamento rientrante in un programma ufficiale di controllo. Questi animali possono essere spostati senza venire sottoposti a prove, ma in tal caso la zona rientrante entro un raggio di due chilometri dall'allevamento deve essere indenne dalla malattia.

Dal 1° gennaio 1993 non sono più ammissibili i controlli sistematici alle frontiere sugli animali di origine comunitaria. Vi è già un accordo relativo alla legislazione destinata a sostituire tali controlli. Ovviamente saranno ammessi dei controlli occasionali e non discriminatori, e il sistema ANIMO (Rete informatizzata di collegamento tra autorità veterinarie) provvederà a fornire ai servizi veterinari i dettagli relativi a tutti i trasporti di animali provenienti da altri Stati membri.

(¹) GU n. L 16 del 25. 1. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3283/92

dell'on. Maria Santos (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 185/79)

Oggetto: La qualità dell'acqua per l'approvvigionamento pubblico in Portogallo

Uno studio recentemente elaborato del sindacato dei tecnici paramedici del Portogallo, basato su un'indagine a livello nazionale, comprendente consigli con diverse caratteristiche — urbani, rurali e misti — afferma che circa la metà della popolazione portoghese beve acqua di qualità dubbia o scadente e che circa un terzo della popolazione non è raggiunto dall'acquedotto pubblico.

Può la Commissione comunicare se è al corrente di una realtà così preoccupante? Quali sono le misure che, con carattere di urgenza e a medio termine, intende avviare per contribuire ad attenuare in modo sostanziale e ad eliminare questa grave situazione?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(26 marzo 1993)

La Commissione non ha ricevuto la relazione a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare e quindi non può esprimere un parere in merito.

Se l'onorevole parlamentare dispone di informazioni particolareggiate su casi in cui è violata la direttiva sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano (¹), dovrebbe comunicare tali informazioni alla Commissione, la quale agirà, se lo ritiene opportuno, nei limiti dei suoi poteri.

Essendo stata adottata il 23 dicembre 1991 la direttiva 91/692/CEE (²) del Consiglio sulla normalizzazione e la razionalizzazione delle relazioni concernenti l'attuazione di talune direttive relative all'ambiente, gli Stati membri hanno ora l'obbligo di inviare alla Commissione regolari relazioni su come attuano la direttiva sull'acqua potabile. Tuttavia la prima relazione da presentare riguarda il periodo dal 1993 al 1995 e quindi la Commissione ne disporrà soltanto nel 1996.

La Commissione partecipa attivamente agli sforzi intesi a migliorare l'approvvigionamento idrico in Portogallo. Per i progetti di approvvigionamento idrico e di trattamento delle acque di rifiuto, approvati nel quadro dei programmi operativi regionali del Portogallo, sono stati impegnati 177,5 Mio di ECU del FESR.

(¹) GU n. L 229 del 30. 8. 1980.

(²) GU n. L 377 del 31. 12. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3289/92

dell'on. José Torres Couto (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 185/80)

Oggetto: Fornitura di generi alimentari alle persone più bisognose della CE

Con la decisione 92/543/CEE (¹) del 17 novembre 1992, concernente un piano per l'attribuzione di risorse agli Stati membri, da inserire nell'esercizio finanziario 1993, per la fornitura di generi alimentari provenienti dalle scorte di intervento, a favore delle persone più bisognose della Comunità, la Commissione assegna al Portogallo un importo limite di 10 440 000 ECU per la distribuzione dei seguenti quantitativi:

- 1 500 tonnellate di grano tenero,
- 1 700 tonnellate di grano duro,
- 1 000 tonnellate di riso,
- 1 200 tonnellate di burro,
- 2 500 tonnellate di carne bovina,
- 700 tonnellate di olio,
- 600 tonnellate di latte in polvere.

Può la Commissione informare sui meccanismi di controllo per l'esecuzione di questo importo, meccanismi applicati a partire dal 1990?

Può inoltre far sapere quali sono le organizzazioni specifiche ascoltate dalla Commissione in Portogallo, per quanto riguarda la definizione dei criteri di distribuzione e i gruppi ritenuti più bisognosi da tali organizzazioni?

(¹) GU n. L 341 del 24. 11. 1992, pag. 8.

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(9 marzo 1993)

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio del 10 dicembre 1987, che fissa le norme generali applicabili alla fornitura a talune organizzazioni di prodotti alimentari provenienti dalle scorte di intervento e destinati ad essere distribuiti agli indigenti della Comunità ⁽¹⁾, le spese derivanti da tali operazioni sono finanziate dal Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, sezione garanzia (articolo 4). Per il controllo di tali spese si seguono pertanto le disposizioni applicabili al FEAOG.

La decisione della Commissione del 17 novembre 1992 (92/534/CEE), che adotta il piano per il 1993, è stata presa in applicazione del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione del 29 ottobre 1992 ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3550/92 ⁽³⁾, i cui articoli 9 e 10 prevedono diverse disposizioni che gli Stati membri devono adottare (in particolare la conservazione dei documenti contabili e giustificativi, la relazione sulle misure di controllo applicate) per permettere i controlli ritenuti necessari.

Gli Stati membri sono altresì tenuti a presentare alla Commissione una relazione annuale sulle modalità di applicazione della misura.

Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3730/87 (articolo 2), gli organismi che si incaricano della distribuzione dei prodotti agli indigenti vengono designati dallo Stato membro interessato. In Portogallo alla ripartizione delle risorse disponibili e alla gestione della misura provvede il Ministério do Emprego e da Segurança Social — Departamento para os assuntos europeus e relações externas (Ministero del lavoro e della previdenza sociale — divisione affari europei e relazioni esterne).

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987.

⁽²⁾ GU n. L 313 del 30. 10. 1992.

⁽³⁾ GU n. L 361 del 10. 12. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3293/92

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(6 gennaio 1993)

(93/C 185/81)

Oggetto: La Cina sceglie i microchip americani

In un momento in cui sembra che gli Stati Uniti riprendano la guerra tecnologica con il Giappone (nuovi e importanti accordi vengono infatti stipulati tra gruppi di società e il ministero della difesa), diventa ben più significativa la notizia recentemente pubblicata che la Cina potrebbe effettuare un acquisto su vasta scala di attrezzature per la produzione di microchip presso società statunitensi. Mediante tale operazione, il cui valore potrebbe in due o tre

anni raggiungere i 2 miliardi di dollari, la Cina mira a trasformarsi, nel corso dei prossimi dieci anni, in una potenza nel settore dei semiconduttori, e a rendersi indipendente dal Giappone per quanto riguarda questa tecnologica chiave (cfr. l'articolo «Cina Seeks Chips Made in USA», comparso sull'*International Herald Tribune* del 19 novembre 1992).

Ritiene la Commissione che la scarsa competitività dell'industria europea nel suddetto settore le impedisca definitivamente di partecipare a scambi di questa portata? Può essa fornire informazioni sull'eventuale penetrazione che l'Europa potrebbe conseguire attraverso le alleanze che alcune tra le imprese europee più avanzate hanno recentemente stretto con imprese concorrenti negli Stati Uniti e in Giappone? Infine, quali misure intende essa adottare allo scopo di promuovere un'adeguata partecipazione dell'Europa al processo di rapido sviluppo tecnologico attualmente in corso in Cina?

**Risposta data dal sig. Brittan
in nome della Commissione**

(31 marzo 1993)

La notizia secondo cui la Cina avrebbe deciso di acquistare attrezzature statunitensi per la produzione di semiconduttori in vista dello sviluppo di una propria industria in questo settore corrisponde alle informazioni di cui dispone la Commissione sui progetti e le intenzioni di quel paese relativi allo sviluppo di un'industria ad alta tecnologica.

L'industria europea in questo campo è relativamente limitata e non potrebbe quindi essere il fornitore più competitivo sul mercato cinese. In effetti la maggior parte degli investimenti nel settore dei semiconduttori in Europa riguarda attrezzature per la loro produzione importate, in particolare, dal Giappone e dagli Stati Uniti. La Commissione, tuttavia, è al corrente di una serie di iniziative avviate dai produttori europei del settore per trasferire la propria tecnologia e il proprio know-how in Cina e sostenere così la realizzazione di strutture locali di produzione.

La Commissione può confermare che numerose società europee operanti nel settore dell'elettronica e dell'informatica hanno concluso con società statunitensi e giapponesi accordi relativi ad alcune loro attività. È opinione della Commissione che si tratti di una conseguenza normale della concorrenza internazionale e che tali azioni di cooperazione rafforzeranno il settore dei semiconduttori in Europa.

Per quanto riguarda gli accordi fra gli Stati Uniti e il Giappone sull'accesso al mercato giapponese dei semiconduttori, la Commissione ha preso tutte le misure necessarie per garantire che tali accordi vengano applicati in modo non discriminatorio. I negoziati a tale scopo proseguono ed è in corso di preparazione una comunicazione del Consiglio in materia.

Da lungo tempo la Commissione intrattiene relazioni regolari con la Cina in materia di sviluppo tecnologico, soprattutto nei settori delle telecomunicazioni e delle

tecnologie dell'informazione. Tale cooperazione si realizza nell'ambito dell'accordo di cooperazione CE-Cina ed è finanziata dal bilancio per la cooperazione tecnologica internazionale (B6-8200). I settori di cooperazione sono stati individuati d'accordo con le autorità cinesi al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione europea al rapido processo di sviluppo tecnologico attualmente in corso in Cina.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3330/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 gennaio 1993)
(93/C 185/82)

Oggetto: Applicazione da parte della Grecia del regolamento (CEE) n. 2079/92 che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura

Che cosa intende fare la Commissione visto che le autorità elleniche non applicano il regolamento (CEE) n. 2079/92 ⁽¹⁾ che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura?

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 91.

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione
(3 marzo 1993)**

Il regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, stabilisce che gli Stati possano istituire un regime comunitario di aiuti al prepensionamento. Conformemente alla volontà del Consiglio delle Comunità europee, ogni Stato membro è dunque libero di applicare o meno tale regolamento.

In questo contesto la Commissione ricorre ai mezzi a sua disposizione per sensibilizzare gli Stati membri nei confronti di questo regime e rispondere alle loro richieste d'informazione per facilitarne e accelerarne l'applicazione.

La Grecia e altri Stati membri applicano attualmente misure di prepensionamento nel quadro dei programmi operativi approvati in relazione agli obiettivi n. 1 o 5 b) della riforma dei fondi strutturali, che scadono solo alla fine del 1993.

Inoltre, poiché il regolamento (CEE) n. 2079/92 non prevede un termine per la presentazione dei programmi, la

questione della sua applicazione in Grecia può essere approfondita in qualunque momento in funzione del carattere d'urgenza che le autorità elleniche riterranno opportuno accordarle.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3362/92

dell'on. Christopher Jackson (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 gennaio 1993)
(93/C 185/83)

Oggetto: Condizioni in cui vengono alloggiati gli animali

Può la Commissione rendere note le sue intenzioni circa la presentazione di proposte che fissino i criteri relativi alle condizioni in cui debbono essere tenuti gli animali nelle strutture commerciali, tra l'altro i vari tipi di ricovero, permanenti e non?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione
(12 marzo 1993)**

La Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento (COM(91) 136 def.) ⁽¹⁾ — in seguito modificata con il COM(92) 460 def. ⁽²⁾ — che contiene disposizioni concernenti le condizioni in cui vengono tenuti gli animali nelle stalle di sosta all'interno dei macelli.

Attualmente la Commissione sta valutando l'eventualità che la Comunità aderisca alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali durante i trasporti internazionali.

Allo stadio attuale la Commissione non ha allo studio alcuna proposta relativa alle condizioni in cui vengono tenuti gli animali nei canili.

⁽¹⁾ GU n. C 314 del 5. 12. 1991.

⁽²⁾ GU n. C 328 del 12. 12. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3377/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 gennaio 1993)
(93/C 185/84)

Oggetto: Tutela delle olive da tavola

Visto che le olive da tavola non fanno parte di un'organizzazione di mercato, in che modo intende la Commissione tutelare tale prodotto?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione
(22 marzo 1993)**

Le olive da tavola sono state oggetto, nel 1990 e nel 1991, di due relazioni della Commissione al Consiglio, che analizzano la situazione del mercato e illustrano i principali problemi del settore.

Alla luce di tali relazioni, il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, ha adottato il regolamento (CEE) n. 1332/92 ⁽¹⁾, che instaura misure specifiche nel settore delle olive da tavola.

Tali misure consistono nell'attuazione di programmi di promozione del consumo, consentendo alle organizzazioni di produttori e alle relative unioni di costituire un fondo di gestione inteso a disciplinare l'offerta, garantendo in particolare il finanziamento delle scorte necessarie a scaglionare l'immissione sul mercato del prodotto.

Con il regolamento (CEE) n. 3061/92 ⁽²⁾ della Commissione, del 14 dicembre 1992, sono state adottate le modalità d'applicazione delle suddette misure specifiche.

Occorre ricordare che, ancor prima dell'introduzione di tali misure, le olive da tavola figuravano e continuano a figurare fra i prodotti che beneficiano degli aiuti strutturali della Comunità. Tali aiuti interessano in particolare l'irrigazione, il condizionamento e anche la presentazione del prodotto.

Oltre alle misure già esistenti a favore delle olive da tavola, i servizi competenti della Commissione stanno elaborando norme comuni di qualità, che consentiranno di migliorare e uniformare il prodotto offerto sul mercato, garantendone una maggiore valorizzazione.

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 27. 5. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 398 del 24. 10. 1992.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3380/92
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 gennaio 1993)
(93/C 185/85)**

Oggetto: Misure di accompagnamento del pacchetto relativo alla revisione della PAC per la Grecia

Le misure di accompagnamento del pacchetto relativo alla revisione delle PAC concernono il programma di azione agro-ambientale e il programma di rimboschimento dei suoli a vocazione zootecnica. La dimensione ambientale della PAC costituisce un nuovo passo nella giusta direzione.

Il problema che assilla ora la Grecia e taluni altri paesi comunitari non è tanto l'ammontare delle risorse che verranno messe a disposizione, bensì l'impossibilità di predisporre gli indispensabili programmi.

Può la Commissione dire se e come potrà aiutare le autorità nazionali ad affrontare il tema cruciale della predisposizione dei programmi in questione?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione
(31 marzo 1993)**

Le misure di accompagnamento della politica agraria comune, in particolare le misure agro-ambientali e quelle relative al rimboschimento, presuppongono la definizione di programmi di azione.

La Commissione è del tutto consapevole dell'entità del lavoro preparatorio che detti programmi richiedono entro il termine di un anno, previsto dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio del 30 giugno 1992 ⁽¹⁾. La Commissione è inoltre pienamente disponibile ad esaminare progetti preliminari di programmi e, all'occorrenza, a discuterli nel corso di riunioni bilaterali, in modo da aiutare le autorità competenti a preparare un progetto definitivo.

In ogni caso lo Stato membro ha la possibilità di modificare o ampliare i programmi in esecuzione, onde rafforzare il dispositivo inizialmente previsto.

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3387/92
dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 gennaio 1993)
(93/C 185/86)**

Oggetto: Regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

Visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 ⁽¹⁾ che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi nell'ambito della riforma della politica agricola comune può la Commissione dire se la Grecia e gli altri Stati membri della Comunità hanno presentato entro i termini previsti i corrispondenti piani di regionalizzazione? Può inoltre essa confermare che i piani in questione si basano su criteri conformi e obiettivi e corrispondono ai dati statistici diffusi da Eurostat?

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(10 marzo 1993)

Gli Stati membri hanno definito i propri piani di regionalizzazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92 (criteri oggettivi e pertinenti che permettono di tener conto delle specificità regionali).

L'interpretazione dei criteri sopra considerati varia da uno Stato membro all'altro; in alcuni casi (Francia e Portogallo) detta interpretazione è stata messa in causa dalla Commissione in virtù del suo potere di valutazione e agli Stati membri interessati è stato chiesto di rivedere i propri piani.

Quanto alle rese di riferimento e alle superfici interessate dai piani in parola, la Commissione esamina la loro compatibilità con le cifre che emergono dalle statistiche Eurostat. In particolare, essa prevede di definire tramite un regolamento le superfici alle quali detti piani si applicano.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3392/92

dell'on. Lode Van Outrive (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 gennaio 1993)

(93/C 185/87)

Oggetto: Impiego di carta riciclata da parte dei servizi della Commissione

In una raccomandazione del Consiglio europeo dei ministri del 3 dicembre 1981 (81/972/CEE) ⁽¹⁾ si invitano le amministrazioni nazionali, gli enti pubblici e quei servizi statali che possono servire da esempio a favorire l'impiego di carta riciclata.

Qual è il seguito dato dalla Commissione a questa raccomandazione? Quali sono i progetti della Commissione intesi a favorire l'impiego di carta riciclata conformemente alla raccomandazione?

Può indicare la Commissione il volume di carta utilizzata ogni anno dai suoi servizi? Quanta carta viene gettata annualmente dai servizi della Commissione come «carta straccia» e quale ne è la sua destinazione?

⁽¹⁾ GU n. L 355 del 10. 12. 1981, pag. 56.

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(10 marzo 1993)

Fin dal 1989 la Commissione si serve di carta riciclata per i documenti ad uso interno (questo tipo di carta è, in linea di massima, sempre disponibile fin dal 1976). Parallelamente si

dà la preferenza ad attrezzature (fotocopiatrici, macchine offset, stampanti, alimentatrici, fascicolatrici) in funzione della loro capacità di utilizzare carta riciclata. Ciò vien fatto ogni volta che si procede all'acquisto di nuovo materiale o che si sostituisce quello ormai vecchio, in base alle disponibilità di bilancio e in considerazione dei progressi tecnologici.

Il Libro verde sull'aspetto ecologico delle attività dei servizi della Commissione (1990) prevede un aumento del tasso dell'impiego di carta riciclata dall'11% (1990) al 30% (1993) e l'adozione di misure più rigorose per quanto riguarda l'obbligo di servirsi di carta ecologica.

Nel 1991 la Commissione ha utilizzato circa 3 680 tonnellate di carta e di derivati della carta (carta da stampa, da fotocopia, da listing per computer, da imballaggio, buste, cartone per scatole od altro, carta per fax, taccuini ecc.).

Sono circa 5 000 le tonnellate di carta eliminata. Parte di questa carta è riciclata dalle società che provvedono alla pulizia dei locali della Commissione.

La Commissione si sforza di trovare sul mercato degli interlocutori in grado di procedere al prelievo ecologico della vecchia carta rimanente.

Essa permane tuttavia dipendente dai dispositivi esistenti in materia di riciclaggio e dai mezzi di bilancio a sua disposizione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3402/92

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 gennaio 1993)

(93/C 185/88)

Oggetto: Protezione delle siepi nell'ambiente rurale

Le indennità compensative corrisposte agli agricoltori nell'ambito delle misure di accompagnamento della PAC sono calcolate in funzione delle superfici coltivate e non di quelle catastali.

La differenza tra le une e le altre corrisponde alle superfici coperte da siepi: taluni proprietari potrebbero essere indotti ad estirparle, per far sì che si assuma a base la totalità della superficie coltivabile. Ne deriva che tale pratica è contraria agli obiettivi di un'agricoltura ecologica e della conservazione dell'ambiente.

Quali misure potrebbe prevedere la Commissione per impedire questa pratica, fatte comunque salve le indennità compensative cui i conduttori hanno realmente diritto?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione
(10 marzo 1993)**

Le indennità compensative destinate ai produttori e previste dai regimi stabiliti nell'ambito della PAC sono definite per ettaro e calcolate in base alle superfici coltivate nel settore della produzione vegetale e alle superfici foraggere in quello della produzione animale.

Il regolamento (CEE) n. 508/92 del 27 novembre 1992, che stabilisce un sistema integrato di gestione e controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari («il sistema integrato») ⁽¹⁾ e si applica ai regimi in questione, prevede la creazione di un sistema alfanumerico di identificazione di parcelle agricole costituito sulla base di mappe e documenti catastali, di altri riferimenti cartografici o di fotografie aeree e immagini spaziali.

In virtù delle disposizioni previste all'articolo 6, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 3887/92 del 23 dicembre 1992, recante le modalità di applicazione del sistema integrato ⁽²⁾, nel determinare la superficie delle parcelle agricole è tenuto conto in particolare della situazione locale. Ai fini del pagamento, la superficie di una parcella può essere considerata nella sua totalità, purché questa sia utilizzata interamente secondo le norme usuali dello Stato membro o della regione interessata.

Quest'ultima disposizione è stata prevista proprio al fine di permettere che siepi o altre piccole aree non coltivate, ad esempio bordure, possano essere considerate parte integrante della superficie totale della parcella.

⁽¹⁾ GU n. L 355 del 5. 12. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 391 del 23. 12. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3410/92

dell'on. Alex Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 gennaio 1993)

(93/C 185/89)

Oggetto: Riunioni con il governo giapponese in tema di ambiente e di energia

Quali riunioni ha avuto negli ultimi sei mesi la Commissione con il governo giapponese, ovvero i ministeri e gli enti competenti, in merito ai problemi bilaterali relativi all'ambiente e al settore dell'energia?

Quali problemi sono stati discussi e quali criteri sono stati seguiti per decidere in merito ai temi da porre in discussione?

Quali decisioni sono state prese al termine di ciascuno di questi incontri e che cosa è stato fatto per divulgare l'esito delle singole riunioni?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione
(25 marzo 1993)**

Nonostante, nella seconda metà del 1992, non vi siano state riunioni in senso stretto tra i commissari specificamente incaricati dell'ambiente e dell'energia e i dipartimenti ed enti governativi giapponesi corrispondenti, i temi dell'ambiente e dell'energia sono stati affrontati in maniera approfondita in diverse altre occasioni durante tale periodo.

In occasione dell'ultimo vertice CEE/Giappone, tenutosi a Londra il 4 luglio 1992, sia la Commissione che la presidenza inglese hanno sollevato le questioni dell'ambiente e dell'energia, ritenendole settori di cooperazione bilaterale importanti e promettenti. Per quanto riguarda i temi ambientali, il 3-4 dicembre 1992 si sono svolte a Bruxelles consultazioni ad alto livello (direttori generali) in materia. I punti all'ordine del giorno erano i seguenti:

- foreste tropicali,
- mutamenti climatici globali,
- sviluppi nella politica ambientale,
- industria ed ambiente,
- uso degli strumenti economici — tassa sulle emissioni di CO₂,
- rifiuti,
- analisi ed approfondimento dell'UNCED,
- ambiente e commercio,
- riunioni future sull'ambiente.

L'ordine del giorno è stato deciso di comune accordo prima della riunione, in funzione della disponibilità dei funzionari competenti da ambo le parti.

La riunione non aveva lo scopo specifico di giungere a eventuali decisioni, si è trattato piuttosto di uno scambio di opinioni sugli argomenti sopra elencati. Tuttavia si è deciso di:

- istituire gruppi di lavoro sui temi dei rifiuti e delle sostanze chimiche;
- sviluppare ed estendere la cooperazione sulla sicurezza nucleare;
- tenere discussioni ad alto livello su basi annuali;
- cooperare, nell'ambito di consessi internazionali, mediante uno scambio di informazioni precedente alle riunioni;
- organizzare incontri sui gas che provocano l'effetto serra e sui precursori delle piogge acide.

La riunione è stata preceduta e seguita da un comunicato stampa.

Per quanto riguarda l'energia, il direttore generale competente ha partecipato nell'ottobre 1992 a Tokio ad un

incontro informale con il direttore generale dell'Ente per le risorse naturali e l'energia del MITI.

L'ordine del giorno è stato concordato sulla base di un'iniziativa della Commissione e sono stati affrontati i seguenti temi:

- sviluppi della politica energetica;
- energia/ambiente;
- questioni energetiche internazionali/bilaterali;
- tecnologia/cooperazione.

Si tratta di temi energetici generali, che interessano le economie industrializzate.

Sia la Commissione che il MITI hanno giudicato molto utile questa discussione informale sull'energia e hanno deciso di organizzare ulteriori incontri. Data la natura informale di tali consultazioni, la riunione non è stata pubblicizzata.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3412/93

dell'on. Alex Smith (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 gennaio 1993)

(93/C 185/90)

Oggetto: Trasporto di plutonio per via aerea

Qual è l'attuale politica della Commissione sui trasporti per via aerea di plutonio da e per la Comunità europea e all'interno della stessa?

**Risposta data dal sig. Matutes
in nome della Commissione**

(27 aprile 1993)

Il trasporto aereo di materiali radioattivi — intendendo con ciò tutta la gamma di sostanze radioattive, compreso il plutonio — utilizzati a scopi sia medici sia industriali costituisce una prassi corrente all'interno della Comunità.

A tali trasporti si applicano i medesimi principi fissati per i trasporti terrestri e marittimi.

Sotto il profilo della sicurezza, il requisito principale è assicurare, indipendentemente dal mezzo di trasporto scelto, l'integrità dell'imballaggio in caso di incidente durante il trasporto.

Questi principi sono stati elaborati in seno all'AIEA e costituiscono il fondamento del «Regolamento per il trasporto di materiali radioattivi».

Il regolamento dell'AIEA enuncia i requisiti minimi cui ci si deve attenere per la stipulazione, l'aggiornamento delle convenzioni internazionali di trasporto e per le normative nazionali degli Stati aderenti all'AIEA; tutti gli Stati membri della Comunità ottemperano alle suddette direttive.

La Commissione partecipa attivamente ai lavori del gruppo internazionale di esperti SAGSTRAM (Standing Advisory Group on Safe Transport of Radioactive Materials — Groupe consultivo permanente per la sicurezza dei trasporti di materiali radioattivi) dell'AIEA, nel cui ambito sono elaborate le prescrizioni del suddetto regolamento.

Le prescrizioni del regolamento dell'AIEA sono periodicamente riviste e aggiornate, per tener conto del progresso delle conoscenze scientifiche e della tecnologia. Un gruppo di lavoro è incaricato di studiare la problematica dei trasporti aerei, segnatamente qualora si tratti di quantitativi considerevoli di materiale radioattivo.

A livello comunitario la Commissione, assistita dal proprio gruppo speciale di lavoro per il trasporto di materiali radioattivi — composto da rappresentanti dell'esecutivo e da esperti nazionali —, assicura l'attuazione da parte degli Stati membri del regolamento dell'AIEA e controlla che essa sia uniforme e compatibile con il mercato unico.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3414/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 gennaio 1993)

(93/C 185/91)

Oggetto: Inquinamento di fondali marini causato da una fuoriuscita di plutonio dal relitto di un sottomarino

Gli scienziati russi prevedono che la persistente fuoriuscita di plutonio — materiale estremamente tossico — da un sottomarino sovietico naufragato al largo della Norvegia nel 1989 provocherà una catastrofe ecologica lungo le coste di quel paese. Secondo le loro dichiarazioni, è da temersi che il plutonio, propagandosi lungo la catena alimentare, giunga a contaminare l'uomo e provocare neoplasie e malattie di altro genere. È a conoscenza la Commissione di questa situazione? Quali misure prevede di adottare per proteggere i cittadini europei? Intende attivarsi in collaborazione con le autorità russe per scongiurare un inquinamento ancor più grave dei fondali marini di questa regione?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(15 aprile 1993)

Oltre alla risposta data alla interrogazione H-1222/92 ⁽¹⁾, le ultime informazioni a disposizione della Commissione indicano che sono stati scoperti livelli molto bassi di contaminazione da cesio radioattivo (ma non da plutonio) nelle acque e nei sedimenti vicini al relitto del sottomarino

sovietico, sommerso nelle acque norvegesi ad una profondità di circa 1 700 m. I livelli misurati non presentano alcun pericolo diretto o indiretto per l'uomo.

Le autorità norvegesi e russe stanno valutando attentamente se e quali azioni potranno essere intraprese per evitare ogni rischio futuro di contaminazione proveniente dal relitto. La Commissione continuerà a sorvegliare la situazione.

(¹) Dibattiti del Parlamento europeo, n. 425 (dicembre 1992).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3420/92

dell'on. Andrea Raggio (GUE)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 gennaio 1993)
(93/C 185/92)

Oggetto: Applicazione in Sardegna delle direttive sulla macellazione e la commercializzazione di carni fresche

In Sardegna l'applicazione delle direttive 91/498/CEE (¹) e 91/497/CEE (²) impone una forte ristrutturazione dell'intero settore della macellazione delle carni, in particolare di quelle d'agnello, realtà produttiva di vitale importanza per l'isola. Tale ristrutturazione richiede un intervento organico ed un impegno straordinario per realizzare strutture adeguate e rispondenti ai parametri comunitari.

Si chiede alla Commissione se la regione Sardegna ed il ministero italiano competente abbiano già avanzato richiesta per ottenere una deroga temporanea alle normative in questione al fine di poter programmare con tempi adeguati i necessari interventi, o se la Commissione, a fronte di tale richiesta, è disposta a verificare la fattibilità per la concessione di tale deroga.

(¹) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 105.

(²) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69.

Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione
(31 marzo 1993)

Le autorità italiane, conformemente alla direttiva 91/498/CEE relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni

fresche, hanno sottoposto alla Commissione un elenco degli stabilimenti ai quali intendono concedere una deroga. Tale elenco comprende due macelli situati in Sardegna.

La Commissione si è messa in contatto con le autorità italiane competenti, affinché non sorgano difficoltà per i produttori.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3438/92

dell'on. Peter Crampton (S)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 gennaio 1993)
(93/C 185/93)

Oggetto: Costi della legislazione fitosanitaria per gli agricoltori

Può la Commissione far sapere quali siano le tariffe praticate in ogni Stato membro per le operazioni di controllo e classificazione previste da tale legislazione?

Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione
(9 marzo 1993)

La Commissione non dispone di informazioni relative alle tariffe eventualmente praticate negli Stati membri per le operazioni di controllo e classificazione dei vegetali e dei prodotti vegetali.

Va ricordato che negli Stati membri è attualmente in corso il processo di riorganizzazione dei controlli fitosanitari (nonché dei relativi servizi) e di adeguamento delle norme nazionali agli obiettivi del mercato interno. Giacché tale processo non è ancora stato portato a termine, gli Stati membri non possono ancora disporre di dati esatti sui costi globali del nuovo regime e sulle tariffe da praticare nel suo ambito.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3450/92

dell'on. John McCartin (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 gennaio 1993)
(93/C 185/94)

Oggetto: Definizione di «veterinario ufficiale»

È in grado la Commissione di fornire un elenco delle qualifiche ed eventuali altri requisiti necessari nei singoli Stati membri per ottenere il titolo di «veterinario ufficiale»?

Sa la Commissione se in altri paesi della Comunità esistono casi in cui un diploma equivalente a quello irlandese che comporta la qualifica di «perito avicolo» sia sufficiente perché una persona venga considerata abilitata ad esercitare come «veterinario ufficiale»?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(9 marzo 1993)

Un «veterinario ufficiale» è un veterinario nominato dalla competente autorità centrale di uno Stato membro per svolgere i compiti ufficiali previsti dalla legislazione veterinaria della Comunità. Egli deve possedere la qualifica di veterinario conformemente alle direttive 78/1026/CEE ⁽¹⁾ e 78/1027/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio.

La Commissione non dispone di un elenco di altre qualifiche supplementari richieste negli Stati membri per la nomina di un veterinario a veterinario ufficiale.

La Commissione non è a conoscenza di casi in cui persone con qualifiche differenti da quelle previste dalle direttive 78/1026/CEE e 78/1027/CEE esercitino le funzioni di veterinario ufficiale.

Comunque le persone in possesso dei requisiti prescritti dall'allegato III della direttiva 71/118/CEE ⁽²⁾ ovvero dalla direttiva 64/433/CEE ⁽³⁾ possono esercitare le funzioni di ausiliari di un veterinario ufficiale, aiutandolo per quel che riguarda gli aspetti pratici delle procedure di controllo.

⁽¹⁾ GU n. L 362 del 23. 12. 1978.

⁽²⁾ GU n. L 55 del 8. 3. 1971.

⁽³⁾ GU n. L 121 del 29. 6. 1964.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3458/92

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(25 gennaio 1993)

(93/C 185/95)

Oggetto: Coordinamento tra organizzazioni europee

Come pensa il Consiglio di contribuire a far sì che — conformemente a quanto esposto nella relazione presentata dall'on. Michel Fluckiguer all'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa — le organizzazioni europee coordinino maggiormente le proprie attività per evitare i doppioni, lo spreco di risorse, eventuali conflitti di competenze e l'incertezza giuridica?

Risposta

(28 maggio 1993)

L'articolo 230 del Trattato di Roma (CEE) prevede che la Comunità attui ogni utile forma di cooperazione col Consiglio d'Europa.

Il Trattato di Maastricht ha conservato immutato questo articolo.

Riferimenti specifici alla cooperazione con il Consiglio d'Europa sono stati inseriti negli articoli G.126 e G.128 del nuovo Trattato, concernenti rispettivamente l'istruzione e la cultura, e gli articoli F e K.2 del medesimo Trattato sottolineano il rispetto da parte dell'Unione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, conclusa sotto gli auspici del Consiglio d'Europa e i cui meccanismi si riferiscono ad esso.

A livello dei funzionari contatti regolari hanno avuto luogo nei suddetti settori e nei settori dell'ambiente, del patrimonio, della gioventù, dell'audiovisivo e dei problemi giuridici, e facilitano la consultazione e l'informazione reciproca.

Riunioni periodiche hanno inoltre luogo tra la troika del Comitato europeo di lotta antidroga (CELAD) e il gruppo Pompidou istituito nell'ambito del Consiglio d'Europa.

Infine, dal 1989 hanno luogo incontri quadripartiti che riuniscono i Presidenti del Consiglio e della Commissione, da un lato, e il Presidente del Comitato dei ministri e il Segretario generale del Consiglio d'Europa, dall'altro. Essi forniscono l'occasione di passare in rivista l'attualità e gli scambi sui soggetti di interesse comune.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3462/92

dell'on. Marc Reymann (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 gennaio 1993)

(93/C 185/96)

Oggetto: Riconoscimento da parte della Francia delle lauree europee in odontoiatria

Contrariamente ad altri Stati, quali ad esempio la Gran Bretagna, la Francia rifiuta di riconoscere le lauree in odontoiatria rilasciate da università di altri paesi europei.

Quali provvedimenti conta la Commissione di adottare per far rispettare le sue direttive in materia?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
in nome della Commissione
(2 aprile 1993)**

La Commissione non è a conoscenza di infrazioni commesse dalla Francia alle direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE, relative rispettivamente al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di dentista ⁽¹⁾. La Commissione non ha ricevuto alcuna denuncia e non dispone di informazioni al riguardo.

⁽¹⁾ GU n. L 233 del 24. 8. 1978.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3469/92
dell'on. Yves Verwaerde (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 gennaio 1993)
(93/C 185/97)**

Oggetto: Consolidamento dei risultati realizzati dalle imprese di alcuni Stati membri in altri paesi della Comunità

Potrebbe dire la Commissione se nella prospettiva dell'integrazione europea essa intende impegnarsi in una riflessione relativa all'istituzione di un regime di diritto comune che consenta il consolidamento dei risultati realizzati dalle imprese di alcuni Stati membri in altri paesi della Comunità?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
in nome della Commissione
(2 aprile 1993)**

Ai sensi della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 sui conti consolidati ⁽¹⁾, le imprese madri che controllano una o più imprese figlie devono redigere e pubblicare conti consolidati che facciano apparire il patrimonio, la situazione finanziaria e i risultati delle imprese incluse nel consolidamento, come se si trattasse di una sola impresa. Tutti gli Stati membri hanno recepito questa direttiva nella legislazione nazionale.

In virtù dell'articolo 6 di tale direttiva, gli Stati membri hanno tuttavia facoltà di esonerare i piccoli gruppi dall'obbligo di redigere conti consolidati e tutti gli Stati membri hanno fatto uso di questa facoltà.

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 18. 7. 1983.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3470/92
dell'on. Yves Verwaerde (LDR)
alla Commissione delle Comunità europee
(25 gennaio 1993)
(93/C 185/98)**

Oggetto: Libertà di stabilimento degli avvocati nella Comunità

Un progetto di direttiva «stabilimento», riguardante specificamente gli avvocati, è stato sottoposto all'approvazione della sessione plenaria del «Conseil des barreaux» della Comunità europea (CBCE), tenutasi a Lisbona il 23 ottobre 1992.

A tale riguardo potrebbe dire la Commissione se è vero che in questo progetto, oggetto di diverse critiche, figurano diverse disposizioni giuridiche speciose, in particolare per quanto concerne l'organizzazione e il funzionamento della giurisdizione disciplinare mista (violazione del principio di uguaglianza, assenza di un doppio grado di giurisdizione ...)?

**Risposta data dal sig. Vanni d'Archirafi
in nome della Commissione
(2 aprile 1993)**

Il progetto di testo in materia di «stabilimento» degli avvocati, dal «Conseil des barreaux» della Comunità europea (CBCE) è pervenuto alla Commissione nel dicembre 1992.

La Commissione sta attualmente esaminandolo.

La Commissione si permette di ricordare che ad essa soltanto spetta presentare al Consiglio proposte di direttiva e si riserva pertanto il diritto di decidere se far proprio, in tutto o in parte, il progetto elaborato dal CBCE.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3473/92
dell'on. Bartho Pronk (PPE)
alla Commissione delle Comunità europee
(28 gennaio 1993)
(93/C 185/99)**

Oggetto: Accesso ai servizi telefonici d'informazione e di allarme

1. Sa la Commissione che dagli altri Stati membri è impossibile avere accesso telefonicamente ai servizi di informazione e di allarme dei Paesi Bassi, come il servizio informazioni sui numeri telefonici interni (06-8008) e il numero nazionale di soccorso (06-11)?

2. Sa la Commissione se anche in altri Stati membri della CE è impossibile raggiungere telefonicamente tali servizi da Stati membri diversi?

3. Quali provvedimenti intende adottare la Commissione al fine di consentire di raggiungere telefonicamente i servizi di cui sopra dagli altri Stati membri della CE?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(30 marzo 1993)

Attualmente la maggior parte dei paesi per la gestione del servizio di informazioni telefoniche internazionali sull'elenco abbonati segue le raccomandazioni CCITT (Comitato consultivo internazionale per il telegrafo e il telefono). L'orientamento di tali raccomandazioni è quello di indirizzare gli utenti verso i servizi di informazioni telefoniche del paese di provenienza. Ad esempio, la raccomandazione CCITT E115 recita:

«Nella misura del possibile, accorgimenti tecnici dovrebbero impedire l'accesso da parte dell'abbonato di un paese all'operatore di un servizio di informazioni telefoniche di un altro paese. Le amministrazioni non dovrebbero comunicare ai loro abbonati i numeri di accesso ai servizi di informazioni telefoniche di altri paesi...».

Il progetto di direttiva sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP — Open Network provision) al servizio di telefonia vocale ⁽¹⁾, attualmente all'esame del Parlamento e del Consiglio, contiene obblighi specifici al fine di allineare la situazione in questo settore alla politica comunitaria. In virtù dell'articolo 8, le autorità di regolamentazione nazionale sono tenute ad agevolare la messa a disposizione di funzioni avanzate, incluso l'accesso da parte degli utenti ai servizi di informazione telefoniche in altri Stati membri. A tal fine la Commissione ha già conferito un mandato all'ETSI per mettere a punto delle norme tecniche.

Conformemente alla direttiva relativa ai servizi di telecomunicazioni (90/388/CEE) ⁽²⁾, i servizi di informazioni cui si può avere accesso tramite le reti pubbliche di telecomunicazioni, incluse le richieste di informazioni telefoniche sull'elenco abbonati (sia nazionali che internazionali), sono considerati servizi a valore aggiunto e potrebbero essere forniti da qualsiasi prestatore di servizi concorrenziale.

Il progetto di direttiva sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni al servizio di telefonia vocale è a favore della fornitura concorrenziale di servizi di informazioni telefoniche. L'articolo 15 prescrive che gli organismi di telecomunicazioni dovrebbero rendere disponibili su richiesta i dati relativi all'elenco abbonati, potenzialmente anche a prestatori di servizi di informazioni telefoniche.

Per quanto riguarda la numerazione dei servizi di informazione (ed altri) su scala europea, la risoluzione del Consiglio del 19 novembre 1992 sulla promozione di una cooperazione europea intesa a definire un sistema di numerazione dei servizi di telecomunicazione ⁽³⁾ invita espressamente all'introduzione di numeri telefonici su scala europea (numeri che possono essere formati esattamente allo stesso modo ovunque in Europa). Tali numeri contribuirebbero all'introduzione di servizi paneuropei di informazioni tele-

foniche. Conformemente a quanto auspicato dalla risoluzione, sono attualmente in corso i lavori relativi al sistema di numerazione nell'ambito del comitato di regolamentazione ECTRA della CEPT (Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni).

Per quanto riguarda l'accesso telefonico ai servizi di emergenza, la decisione del Consiglio del 29 luglio 1991 sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza (91/369/CEE) ⁽⁴⁾ renderà possibile l'accesso ai servizi di emergenza, sicuramente a partire dal 1997, mediante la formazione dello stesso numero (112) a partire da qualsiasi luogo di chiamata nello Spazio economico europeo. Tuttavia i servizi di emergenza più vicini all'abbonato sono i più adatti a fronteggiare situazioni di emergenza e il contatto diretto con servizi di emergenza situati in altri Stati membri non sarebbe pertanto indicato.

⁽¹⁾ Doc. COM(92) 247.

⁽²⁾ GU n. L 192 del 24. 7. 1990.

⁽³⁾ GU n. C 318 del 19. 11. 1992.

⁽⁴⁾ GU n. L 217 del 6. 8. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3491/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 gennaio 1993)

(93/C 185/100)

Oggetto: Applicazione della nuova imposta sugli immobili delle cooperative in Grecia

Considerando che in Grecia l'applicazione generalizzata della nuova imposta sugli immobili graverà in modo palesemente discriminatorio sugli impianti produttivi delle associazioni cooperative (celle frigorifero, magazzini, macelli, ecc.) e, più in generale, degli agricoltori, intende la Commissione intervenire presso le autorità elleniche affinché il ministero delle Finanze si impegni a emanare una circolare che faccia luce e risolva tutti questi problemi nel modo giusto?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(31 marzo 1993)

L'imposta sugli immobili in questione non rientra nella categoria di imposte che sono armonizzate a livello comunitario. Per questo motivo, e in applicazione del principio di sussidiarietà, la Commissione non ritiene opportuno prendere i provvedimenti proposti dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 3498/92

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(28 gennaio 1993)

(93/C 185/101)

Oggetto: La baraccopoli di Patrasso

Nella centrale piazza Omonia di Patrasso, le baracche che accolgono i profughi dell'Asia Minore a seguito della disfatta dell '22 costituiscono una vergogna e ci ricordano una tragedia ormai lontana nel tempo. Molte famiglie vivono tuttora in case di 15-30 m². Quando poi si verificano inondazioni, la situazione diventa veramente tragica. È in grado la Commissione di provvedere affinché, d'intesa con le autorità elleniche, si cerchi di risolvere la difficile situazione in cui oggi vivono i baraccati di Patrasso?

**Risposta data dal sig. Flynn
in nome della Commissione**

(2 aprile 1993)

Pur essendo consapevole dei problemi illustrati dall'onorevole parlamentare e disposta a esaminare eventuali richieste delle autorità elleniche nei settori che rientrano nell'ambito dei fondi strutturali della Comunità, la Commissione sottolinea che il problema degli alloggi non rientra nelle sue competenze specifiche.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 18/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 febbraio 1993)

(93/C 185/102)

Oggetto: Ambiente a Pyrgos di Corinto

La cooperativa agricola «Dimitra» di Pyrgos di Corinto accusa l'industria di insaccati VEKKA di inquinare l'ambiente avendo causato con i suoi scarichi industriali la distruzione del 70% della produzione agricola della regione.

Non ritiene opportuno la Commissione far luce sulla vicenda chiedendo alle autorità greche di far applicare le direttive comunitarie in materia di protezione dell'ambiente?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(26 aprile 1993)

Ai sensi della direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991 che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti (¹), ed in particolare dell'articolo 4, i rifiuti devono essere eliminati:

- «senza creare rischi per l'acqua, l'aria o il suolo, e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori od odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i luoghi di interesse particolare».

Inoltre gli Stati membri devono adottare «le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti».

La Commissione ritiene che sia compito delle autorità greche imporre l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.

(¹) GU n. L 78 del 26. 3. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 20/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 febbraio 1993)

(93/C 185/103)

Oggetto: Concorrenza sleale ai danni delle pasticcerie greche

Oltre all'attuale forte calo del giro d'affari causato dalla contrazione del potere d'acquisto delle famiglie, le pasticcerie industrial-artigianali greche devono far fronte anche alle conseguenze derivanti dall'imposta comunale del 5% gravante sui dolci e sui prodotti lattieri venduti sfusi da pasticcerie e latterie e destinati al consumo domestico. Questi stessi prodotti (dolci, latte, ecc.) vengono invece venduti esentasse, senza cioè l'aggravio dell'imposta comunale del 5%, nei supermercati, nelle panetterie, ecc.

Intende la Commissione chiedere alle autorità greche di riequilibrare l'onere fiscale fra tutti gli esercizi interessati sopprimendo ogni forma di concorrenza sleale sul mercato, attualmente consentita dal paragrafo 6 dell'articolo 26 della legge n. 1828/89?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener
in nome della Commissione**

(13 aprile 1993)

L'introduzione di un'imposta comunale gravante sui dolciumi con aliquota differenziata, a seconda dei locali in cui sono venduti, non costituisce un'infrazione della normativa comunitaria in materia fiscale.

In particolare, l'imposta in esame non è assimilabile ad un'imposta sulla cifra d'affari, come tale vietata dall'articolo 33 della 6ª direttiva IVA (direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977) ⁽¹⁾, poiché non soddisfa le condizioni stabilite dalla Corte di giustizia delle Comunità europee per essere considerata tale.

Per il momento la Commissione non intende presentare una proposta volta a ripartire in ugual misura l'onere fiscale tra tutti gli esercizi interessati.

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 41/93

dell'on. Paulos Sarlis (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 febbraio 1993)

(93/C 185/104)

Oggetto: Perdite subite da esportatori greci

Gli esportatori della Grecia settentrionale hanno visto danneggiare le loro attività di esportazione di prodotti greci, soprattutto di ortofruttili freschi, verso altri paesi della CEE a causa dell'aumento dei costi di trasporto.

La guerra civile nell'ex Jugoslavia non ha consentito agli esportatori greci l'utilizzazione delle strade e delle ferrovie di tale paese per il trasporto verso i paesi della Comunità europea.

Quali misure ha già adottato o intende adottare la Commissione al fine di sostenere gli esportatori greci e, in particolare, intende la Commissione sovvenzionare il trasporto combinato via mare attraverso l'Italia o il trasporto su strada o per ferrovia attraverso la Bulgaria?

**Risposta data dal sig. Steichen
in nome della Commissione**

(9 marzo 1993)

In data 25 febbraio 1992 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 525/92, recante compensazione

temporanea delle conseguenze della situazione esistente in Jugoslavia per il trasporto di alcuni ortofruttili freschi in provenienza dalla Grecia ⁽¹⁾. Detto regolamento prevede una compensazione finanziaria per le spedizioni di ortofruttili freschi effettuate nel 1991 mediante automezzi o vagoni frigoriferi in provenienza dalla Grecia e a destinazione degli altri Stati membri, ad eccezione dell'Italia. Questa misura ha avuto un seguito con il regolamento (CEE) n. 3438/92 del Consiglio, del 23 novembre 1992, relativo alle spedizioni del 1992 e del 1993 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 58 del 3. 3. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 350 dell'1. 12. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 109/93

degli on. Eisso Woltjer e Mathilde van den Brink (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 febbraio 1993)

(93/C 185/105)

Oggetto: Sostanza-base per anfetamine proveniente dalla Lettonia

La produzione e la diffusione di droghe chimiche assume sempre maggiori dimensioni. Il ritrovamento in Germania di enormi riserve di sostanza base destinata alla produzione di anfetamine dimostra che tali sostanze provengono, tra l'altro, dalla Lettonia.

1. Può la Commissione confermare che la Lettonia è un esportatore di sostanze-base per la produzione di anfetamine?
2. Se la Lettonia risultasse effettivamente essere un paese esportatore di tali sostanze-base, quali misure intende adottare la Commissione per frenare tali esportazioni?
3. Qualora le autorità lettoni non siano disposte a collaborare per porre fine alla produzione di tali sostanze base, è disposta la Commissione a prendere in considerazione l'eventualità di adottare delle sanzioni nel quadro dell'accordo commerciale e di cooperazione appena concluso?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
in nome della Commissione**

(2 aprile 1993)

La Commissione dispone di informazioni generali sul traffico illecito di anfetamine nei paesi dell'Europa centrale e orientale, dove si sospetta l'esistenza di laboratori clandestini e/o la diversione di sostanze chimiche per la produzione

di anfetamine. La Commissione non può confermare che la Lettonia esporti tali sostanze, ma il traffico di stupefacenti e il crimine organizzato sembrano diffondersi in questo paese. In particolare Riga potrebbe diventare uno dei principali punti di transito per gli stupefacenti che arrivano nell'Europa occidentale, soprattutto nei paesi nordici.

Il regolamento (CEE) n. 3677/90 ⁽¹⁾ e la relativa modifica ((CEE) n. 900/92 ⁽²⁾), che contemplano alcuni aspetti del commercio tra la Comunità e i paesi terzi, recano misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze chimiche verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope. Il regolamento, recentemente entrato in vigore, costituirà un valido strumento per prevenire la diversione dei prodotti chimici dal commercio lecito verso la fabbricazione illecita di stupefacenti.

A tale riguardo la Commissione ha collaborato attivamente con altri paesi nel controllo del commercio dei precursori.

Nel quadro del programma regionale PHARE per la lotta contro la droga, la Commissione offre un'assistenza giuridica per l'introduzione di norme atte a prevenire la diversione dei precursori chimici verso la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e raccomandate dagli organismi internazionali competenti, segnatamente la task force Azione chimica (CAFT).

Il programma PHARE, che attualmente riguarda la Polonia, l'Ungheria, le Repubbliche ceca e slovacca, la Romania e la Bulgaria, verrà poi esteso alle Repubbliche baltiche non appena saranno disponibili i necessari stanziamenti di bilancio. La Lettonia si è già detta fortemente interessata al programma.

La Commissione non ritiene necessario applicare a questo stadio sanzioni specifiche nei confronti dell'esportazione di sostanze dalla Lettonia. L'accordo sul commercio e sulla cooperazione con questo paese, recentemente entrato in vigore, non comprende un capitolo specifico sugli stupefacenti, anche se la cooperazione relativa al commercio delle sostanze chimiche potrebbe rientrare nelle sue disposizioni generali. La Commissione continuerà a sorvegliare attentamente la situazione e prenderà tutte le misure del caso in consultazione con le autorità lettoni.

⁽¹⁾ GU n. L 357 del 20. 12. 1990.

⁽²⁾ GU n. L 96 del 10. 4. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 110/93

di Lord O'Hagan (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 febbraio 1993)

(93/C 185/106)

Oggetto: Il santo patrono della Comunità europea

1. La Commissione ha riflettuto sull'opportunità che vi sia un santo patrono della Comunità europea?
2. Non sarebbe opportuna la scelta di San Bonifacio, nativo del Devon, nel Regno Unito?

Risposta data dal sig. Delors
in nome della Commissione

(14 aprile 1993)

La questione sollevata dall'onorevole parlamentare non è di competenza della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 119/93

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(10 febbraio 1993)

(93/C 185/107)

Oggetto: Programma di educazione in campo ambientale (UNESCO-UNEP)

Tredici delle diciassette comunità autonome spagnole e l'Istituto per la conservazione della natura (ICONA), creato dal governo spagnolo, stanno collaborando alla diffusione del programma nazionale di educazione ambientale UNESCO-UNEP.

Si tratta di un'iniziativa del governo basco (Dipartimento dell'economia e la pianificazione e l'ambiente) che ha effettuato e sovvenzionato la traduzione verso lo spagnolo di tutti i titoli relativi all'educazione ambientale UNESCO-UNEP. All'edizione collaborano i suddetti governi regionali e l'ICONA.

È al corrente la Commissione di tale iniziativa? Può valutare l'utilità di questo sforzo congiunto per promuovere la difesa dei valori ambientali? Ha ricevuto richieste di cooperazione da parte di alcuni dei partecipanti al programma? In caso affermativo quale assistenza potrebbe essa fornire?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(19 aprile 1993)

La Commissione è a conoscenza del programma internazionale di sensibilizzazione ambientale lanciato nel 1975 sotto l'egida dell'UNESCO e del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente.

Tale programma, al quale partecipa la maggior parte degli Stati membri, viene effettuato su scala mondiale, senza che sia stata sollecitata la partecipazione della Comunità.

Tenuto conto degli orientamenti prioritari definiti a livello comunitario nel quadro della risoluzione del 24 maggio 1988 sull'istruzione in materia ambientale ⁽¹⁾, e in considerazione dei mezzi molto scarsi a disposizione della Comunità in questo settore, non è previsto un contributo diretto da parte della Commissione alle condizioni attuali.

⁽¹⁾ GU n. C 177 del 6. 7. 1988.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 153/93
dell'on. Alexandros Alavanos (CG)
alla Commissione delle Comunità europee**

(17 febbraio 1993)

(93/C 185/108)

Oggetto: Pericoli per la sanità pubblica in Grecia

In base ad una decisione del 25 marzo 1992 del ministero greco del Commercio, è consentita la libera vendita sul mercato di generi alimentari anche dopo il termine, figurante sulla confezione, entro cui «si consiglia» di consumare il prodotto: la vendita è cioè consentita nei sette giorni, nel mese o nel trimestre successivi a tale termine, a seconda che esso si riferisca ad un giorno, un mese o un anno specifico.

Si chiede alla Commissione se ritiene che detta decisione sia compatibile con la legislazione comunitaria, in particolare tenendo presente che dopo la soppressione dei controlli doganali è possibile importare in Grecia, in base a tale decisione, generi alimentari «scaduti». Come intende attivarsi a protezione della salute pubblica e a tutela della libera concorrenza dal mancato rispetto delle date di scadenza indicate sui generi alimentari? Questa materia è disciplinata nei dodici Stati membri dal medesimo regime normativo? In caso contrario, quali differenze vi sono tra un paese e l'altro?

**Risposta data dal sig. Bangemann
in nome della Commissione**

(20 aprile 1993)

La direttiva 79/112/CEE ⁽¹⁾ relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari stabilisce all'articolo 3, paragrafo 1, punto 4, l'obbligo di fare figurare sull'etichettatura dei prodotti alimentari il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data limite di consumo.

Gli articoli 9 e 9 bis di questa direttiva precisano le modalità connesse a tali indicazioni.

La direttiva non specifica che i prodotti alimentari devono essere ritirati dalla vendita qualora il termine minimo di conservazione o la data limite di consumo siano scaduti.

Quest'informazione è destinata in primo luogo ai consumatori i quali hanno così la possibilità, al momento dell'acquisto di un prodotto o al più tardi al momento del consumo dello stesso, di verificare la sua freschezza.

Quest'indicazione permette anche ai commercianti di gestire le loro scorte di merci. Rientra nella loro responsabilità ritirare i prodotti il cui termine minimo di conservazione sia scaduto.

La questione sanitaria si pone solo per i prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico. In tale caso alcuni Stati membri hanno adottato disposizioni che stabiliscono che questi prodotti devono essere ritirati dalla vendita quando la data limite di consumo sia scaduta. Queste disposizioni non fanno parte della legislatura comunitaria la quale non si esprime in proposito.

⁽¹⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 154/93

**dell'on. Alexandros Alavanos (CG)
alla Commissione delle Comunità europee**

(17 febbraio 1993)

(93/C 185/109)

Oggetto: Misure per proteggere il «pony di Skyros»

Nell'isola di Skyros esiste un'antichissima e rara razza equina nota con il nome di «pony di Skyros»; pochissimi sono gli esemplari superstiti, sui quali incombe il pericolo di estinzione data la mancata emanazione, per insufficienza di fondi, di misure atte a proteggerlo. La municipalità di Skyros e l'università di Salonicco, competenti per la salvaguardia della purezza di questa razza di cavalli, non dispongono di risorse finanziarie adeguate allo scopo.

Come intende attivarsi la Commissione affinché il «pony di Skyros» venga incluso nell'elenco delle specie in pericolo e come tale protetto? Nell'ambito di quale programma

comunitario potrebbe iscriversi la protezione di questa rara razza equina?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**
(15 aprile 1993)

Il regolamento (CEE) n. 2078/92 ⁽¹⁾ offre ormai agli Stati membri la possibilità di versare un premio agli allevatori di specie animali locali minacciate di estinzione.

Per gli equidi è prevista la realizzazione di un inventario comunitario di queste specie minacciate entro il 1993. Tenendo conto delle informazioni disponibili sul pony di Skyros, questa razza dovrebbe figurarvi.

Anche senza aspettare la pubblicazione di questo inventario, le autorità greche hanno la possibilità di iscrivere il pony di Skyros sull'elenco delle specie in pericolo per le quali desiderano accordare un premio agli allevatori a titolo del regolamento (CEE) n. 2078/92. Il cofinanziamento da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sarebbe in questo caso del 75 %, nei limiti di un importo sovvenzionabile di 100 ECU per ogni animale di più di sei mesi.

Occorre osservare che il pony di Skyros può già beneficiare dell'indennità compensativa prevista dal regolamento (CEE) n. 2328/91 ⁽²⁾ per le zone svantaggiate.

Inoltre le autorità greche possono includere azioni di salvaguardia di questa specie in pericolo nei loro programmi di sviluppo regionale finanziati dai fondi strutturali.

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 218 del 6. 8. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 165/93
dell'on. José Valverde López (PPE)
ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica
(17 febbraio 1993)
(93/C 185/110)

Oggetto: Convenzione per la creazione dell'Europol

Il Consiglio europeo di Lisbona ha invitato le autorità competenti ad applicare il programma di lavoro in materia di asilo e immigrazione concordato a Maastricht nonché ad elaborare la necessaria convenzione per la creazione dell'Europol.

Qual è lo stato di avanzamento dei lavori e qual è la posizione adottata al riguardo dai singoli governi?

Risposta ⁽¹⁾

(28 maggio 1993)

1. Per quanto riguarda l'attuazione del programma di lavoro in materia di asilo e immigrazione, la Presidenza ha trasmesso al Parlamento europeo i testi adottati dai ministri dell'immigrazione nella sessione del 30 novembre e 1° dicembre 1992.

2. Per quanto riguarda la creazione di Europol e l'elaborazione della convenzione a tal fine necessaria, si invita l'onorevole parlamentare a richiamarsi alla risposta del Consiglio all'interrogazione scritta n. 207/93 dell'on. Kostopoulos.

⁽¹⁾ Questa risposta è stata fornita dal Consiglio delle Comunità europee, competente in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 177/93
dell'on. Virginio Bettini (V)
alla Commissione delle Comunità europee
(17 febbraio 1993)
(93/C 185/111)

Oggetto: Finanziamenti dello Stato italiano per la costruzione di una unità produttiva Fiat a Melfi (Italia)

Data l'erogazione di un finanziamento da parte del governo italiano di 3 100 miliardi di LIT al gruppo FIAT per la costruzione di una nuova unità produttiva a Melfi (Italia);

considerato che il settore automobilistico è già saturo dal punto di vista del mercato e che questo finanziamento comporterà la chiusura di stabilimenti produttivi nel Nord Italia con la conseguente perdita di posti di lavoro per migliaia di persone che il governo dovrà sostenere economicamente (Cassa integrazione);

visto il recente rapporto sulla disoccupazione nella Comunità;

si chiede:

- 1) se la Commissione non ravvisi una violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza;
- 2) se la Commissione non intenda informare sugli elementi supplementari della questione di cui è al corrente.

Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione
(1° aprile 1993)

1. La Commissione non rileva alcuna violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza nel caso

sollevato dall'onorevole parlamentare. Al contrario, il secondo piano della FIAT per il Mezzogiorno prevede che nel settore degli autoveicoli, date le riduzioni di capacità operate nell'Italia settentrionale nel 1996, la capacità produttiva totale della FIAT supererà di sole 70 000 unità il livello del 1990, il che corrisponde ad un incremento di appena il 3 % della capacità produttiva del gruppo a livello comunitario nel 1990. Inoltre l'intensità dell'aiuto approvato dalla Commissione non è significativamente superiore alle penalizzazioni in termini di costi netti derivanti alla società dalla scelta di insediare in un'area meno sviluppata i suoi nuovi impianti di produzione di autoveicoli e di motori. Pertanto l'aiuto regionale approvato dalla Commissione non comporterà effetti negativi per il settore nel suo insieme.

2. La Commissione non dispone di altre informazioni oltre a quelle contenute nella sua lettera datata 31 dicembre 1992, con la quale viene chiusa la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato CEE relativamente al caso in oggetto. Tale lettera è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 37 dell'11. 2. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 225/93
dell'on. Winifred Ewing (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 febbraio 1993)
(93/C 185/112)

Oggetto: Dumping di biciclette da Taiwan e Cina

Ha la Commissione deciso di fissare un tetto per le importazioni di biciclette da paesi che beneficiano del regime di preferenze generalizzate, quali la Cina e Taiwan, visto che tali importazioni, che nel 1991 hanno coperto il 40 % dell'intero fatturato del settore, pongono una minaccia quanto mai seria al futuro dell'industria europea della bicicletta?

Risposta data dal sig. Marín
in nome della Commissione
(13 aprile 1993)

Poiché la conclusione dei negoziati dell'Uruguay Round ha subito dei rinvii e i suoi risultati inizieranno a sortire effetto solo all'inizio del 1994, la Commissione ha ritenuto preferibile rinviare l'entrata in vigore del nuovo schema decennale di preferenze tariffarie generalizzate al 1° gennaio 1994. È per tale motivo che ha proposto una nuova proroga dello schema (regolamento CEE) n. 3917/92 del 21 dicembre 1992 ⁽¹⁾.

Le importazioni di biciclette dalla Cina e da altri paesi che beneficiano del regime di preferenze generalizzate (dal quale è esclusa Taiwan) continueranno dunque ad essere soggette alla clausola di salvaguardia prevista all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio ⁽²⁾, che è stata applicata ad importazioni di biciclette originarie della Cina, della Thailandia e dell'Indonesia nel 1992.

I criteri alla base del nuovo schema decennale di preferenze tariffarie generalizzate della Comunità terranno nel dovuto conto la situazione economica prevalente in ciascun settore dell'industria europea.

⁽¹⁾ GU n. L 396 del 31. 12. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 226/93
dell'on. Winifred Ewing (ARC)
alla Commissione delle Comunità europee
(18 febbraio 1993)
(93/C 185/113)

Oggetto: Accordo di Bonn sull'inquinamento del Mare del Nord

Ai sensi dell'accordo di Bonn del 1983 gli Stati che si affacciano sul Mare del Nord hanno assunto l'impegno di segnalare ogni incidente ambientale a tutti gli altri Stati suscettibili di risentirne gli effetti. Si applicano tali disposizioni anche agli scarichi radioattivi? Risulta alla Commissione che siano state fatte segnalazioni per questo tipo di inquinamento?

Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione
(15 aprile 1993)

Nell'ambito dell'accordo del 1983 concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (Convenzione di Bonn), le parti contraenti si impegnano a comunicare gli incidenti che provocano o possono provocare spandimento di idrocarburi o di altre sostanze pericolose, che inquinano o minacciano di inquinare il mare nella regione del Mare del Nord e che presentano un pericolo grave e immediato per la costa e/o per gli interessi ad essa connessi di una o più parti contraenti.

In questo contesto le sostanze radioattive sono da considerarsi come sostanze pericolose e quindi dovranno essere comunicate in base alla normativa adottata.

Il sistema di comunicazione, POLREP, così come istituito nell'ambito dell'accordo summenzionato, è stato di conseguenza utilizzato dalle autorità belghe in occasione dell'incidente verificatosi nel 1984 alla nave da carico MONT LOUIS che trasportava alcuni contenitori di esafloruro di uranio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 306/93

dell'on. Virginio Bettini (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(1° marzo 1993)

(93/C 185/114)

Oggetto: Violazione dei confini dei parchi nazionali in Europa

Considerate le recenti violazioni dei confini del parco nazionale di Donana (Spagna) da parte di 500 allevatori di Almonte con la introduzione di veicoli e 150 capi di bestiame, cavalli e mucche, nella zona di «Las Marismillas», uno dei settori di maggiore valore ecologico del parco;

considerato che sul fatto esistono discordi valutazioni dei danni;

considerato che nel dicembre 1992 sono stati avvelenati, nel parco nazionale dello Stelvio (Italia), alcune decine di cervi da bracconieri cui era stata impedita la diretta attività di bracconaggio nel parco;

considerato che nel parco nazionale d'Abruzzo (Italia) sono stati sorpresi bracconieri che tentavano di catturare esemplari di fauna protetta, che ai confini dello stesso parco è stata ucciso a fucilate un raro orso bruno marsicano e che numerosi casi di bracconaggio di cervi sono stati denunciati dalla direzione del parco d'Abruzzo;

può la Commissione dire 1) se intende elaborare una politica omogenea in tema di tutela dei parchi ed ambienti naturali di elevata qualità ambientale mediante l'adozione di una direttiva che ponga il divieto assoluto di caccia nei parchi e 2) se intende dichiarare gli habitat naturali di particolare valore «patrimonio europeo non alienabile»?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(15 aprile 1993)

Da quando è stata adottata la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽¹⁾, che completa le disposizioni già in vigore in virtù della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽²⁾, la Comunità dispone di tutti gli strumenti legislativi necessari in materia di zone protette e di patrimonio naturale.

Le due direttive impongono agli Stati membri di designare le zone speciali di conservazione e di evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate. Le zone in questione sono in parte già classificate nell'ambito della direttiva 79/409/CEE e nei prossimi anni sarà completata anche la loro classificazione in virtù della direttiva 92/43/CEE. Nel frattempo sarà

costituita anche la rete ecologica europea coerente Natura 2000 che contribuirà alla definizione del patrimonio europeo non alienabile.

Le due direttive menzionate stabiliscono norme severe in materia di caccia e prevedono il divieto di caccia delle specie protette. Invece le possibilità di caccia di altre specie e talune forme di utilizzo del territorio sono consentite nelle zone di conservazione speciale in virtù delle disposizioni nazionali adottate in applicazione dei requisiti generali contenuti nelle direttive summenzionate.

⁽¹⁾ GU n. L 206 del 22. 7. 1992.⁽²⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979.**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 384/93**

dell'on. Ursula Schleicher (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 marzo 1993)

(93/C 185/115)

Oggetto: Decisione della Commissione concernente i questionari relativi alle direttive del settore «acque»

In base alla decisione 92/446/CEE ⁽¹⁾ della Commissione i rapporti degli Stati membri concernenti l'attuazione di determinate direttive comunitarie in materia di tutela delle acque devono rispondere a precisi requisiti. Questi risultano tuttavia del tutto inadeguati rispetto alla direttiva concernente i rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (78/176/CEE) ⁽²⁾ nella versione adottata dal Consiglio nel gennaio 1993.

Pensa la Commissione di adeguare le relative norme, in modo che i rapporti includano precise dichiarazioni sulla riduzione dei rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio (immissioni nell'ambiente marino)?

⁽¹⁾ GU n. L 247 del 27. 8. 1992, pag. 10.⁽²⁾ GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 19.

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(26 aprile 1993)

La Commissione è consapevole del problema sollevato dall'onorevole parlamentare riguardo al questionario (periodo 1993-1995) destinato agli Stati membri e allegato alla decisione 92/446/CEE della Commissione del 27 luglio 1992, questionario concernente la direttiva 78/176/CEE (TiO₂) del Consiglio nonché le nuove disposizioni della direttiva 92/112/CEE del Consiglio del 15 dicembre 1992 ⁽¹⁾.

Al momento dell'adozione di questa decisione, la direttiva 92/112/CEE era oggetto di una posizione comune adottata

dal Consiglio il 18 giugno 1992 e, di conseguenza, le sue disposizioni non potevano essere tenute in considerazione nel questionario in maniera precisa.

Nulla osta a che il questionario adottato con la decisione venga modificato, al momento opportuno, in base alla procedura prevista all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio ⁽²⁾ relativa alla standardizzazione e alla razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente. Si dovrebbe procedere a questa modifica, se del caso, prima del 30 giugno 1995 affinché possa essere inviata agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del successivo periodo oggetto della relazione (dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1998), in ottemperanza all'articolo 4 della direttiva summenzionata.

Infine, è importante sottolineare che gli Stati membri sono comunque tenuti a conformarsi a questa direttiva al più tardi entro il 15 giugno 1993. La ricezione e l'attuazione della direttiva 92/112/CEE dovranno dunque riflettersi nelle risposte date dagli Stati membri al questionario attuale; perciò lo scarico dei rifiuti di biossido di titanio (TiO₂) nell'ambiente marino — vietato dalla direttiva 92/112/CEE a partire dal 15 giugno 1993 — non potrà più essere autorizzato dopo questa data e, di conseguenza, le relative domande del questionario diventeranno in linea di massima superflue.

⁽¹⁾ GU n. L 409 del 31. 12. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 386/93

dell'on. Paul Staes (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(3 marzo 1993)

(93/C 185/116)

Oggetto: Riserva naturale Het Zwin e direttiva sulla conservazione della fauna del 1979

Nella sua risposta all'interrogazione scritta n. 603/92 ⁽¹⁾ la Commissione comunica che «chiederà informazioni dettagliate sui fatti menzionati dall'onorevole parlamentare ed adotterà le misure necessarie per garantire l'applicazione corretta della legislazione comunitaria in materia di ambiente».

1. Quali informazioni ha acquisito la Commissione nel frattempo?
2. Quali conclusioni trae da tali informazioni?
3. Quali misure ha adottato?

⁽¹⁾ GU n. C 317 del 3. 12. 1992, pag. 21.

Risposta data dal sig. Paleokrassas in nome della Commissione

(16 aprile 1993)

La Commissione non ha ancora ricevuto una risposta alla sua richiesta di informazioni rivolta alle autorità belghe.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 387/93

dell'on. Paul Staes (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1993)

(93/C 185/117)

Oggetto: Vuoto giuridico creatosi in Belgio nel quadro dell'applicazione delle direttive ambientali

Nella sua risposta alla interrogazione scritta n. 385/91 ⁽¹⁾ il commissario comunica che la Commissione «appurerà se vi è stata un'infrazione al diritto comunitario nel caso in questione».

1. Può la Commissione rendere note le informazioni acquisite nel frattempo?
2. Quali conclusioni ne trae?
3. Quali misure pensa di adottare?

⁽¹⁾ GU n. C 195 del 25. 7. 1991, pag. 34.

Risposta data dal sig. Paleokrassas in nome della Commissione

(19 aprile 1993)

La Commissione ha concluso che non vi è stata infrazione del diritto comunitario da parte del Belgio nel caso indicato nell'interrogazione scritta n. 385/91.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 479/93

dell'on. Bryan Cassidy (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(12 marzo 1993)

(93/C 185/118)

Oggetto: Gradi e nazionalità del personale della Commissione

Può la Commissione fornire un prospetto in cui sia indicata la ripartizione per grado e nazionalità del personale in servizio presso la Commissione alla data dal 1° gennaio 1993?

**Risposta data dal sig. Van Miert
in nome della Commissione**

(4 maggio 1993)

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento europeo le tabelle che contengono le informazioni chieste.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 507/93

dell'on. Brigitte Ernst de la Graete (V)
alla Commissione delle Comunità europee

(29 marzo 1993)
(93/C 185/119)

Oggetto: Progetti di dimostrazione ed assistenza tecnica nel settore della tutela ambientale

Premesso che, in data 11 settembre 1992, la Commissione ha deciso di cofinanziare 42 progetti di dimostrazione ed assistenza tecnica nel settore della tutela ambientale, potrebbe essa illustrare sommariamente gli obiettivi dei singoli progetti facendo conoscere l'identità degli operatori?

**Risposta data dal sig. Paleokrassas
in nome della Commissione**

(22 aprile 1993)

I 42 progetti di dimostrazione e di assistenza tecnica nel campo dell'ambiente adottati dalla Commissione l'11 settembre 1992 verranno pubblicati tra breve, così come i 23 progetti adottati il 9 novembre 1992, i 26 progetti adottati il 2 dicembre 1992 e i 4 progetti adottati il 22 dicembre 1992, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 520/93

dell'on. Sotiris Kostopoulos (NI)
ai ministri degli affari esteri
degli Stati membri della Comunità europea
riuniti nell'ambito della cooperazione politica

(29 marzo 1993)
(93/C 185/120)

Oggetto: Violazione del diritto internazionale da parte della legge Torricelli

Considerando che la legge Torricelli, recentemente approvata dal Congresso degli Stati Uniti, viola il diritto internazionale, come intende agire la cooperazione politica europea per convincere gli USA ad abrogarla? Intende la cooperazione politica europea far presente che, qualora gli USA rifiutassero di abrogare la legge HR 5006 relativa agli

scambi commerciali con paesi terzi, la CE adotterebbe una direttiva per evitare che le società aventi sede nella Comunità siano esposte a misure che implicano un'estensione della giurisdizione di paesi terzi, nonché per proteggerle da pressioni al riguardo? Intende inoltre la cooperazione politica avviare, previo esame, azioni legali contro gli aspetti internazionali di tale legge oramai firmata?

Risposta ⁽¹⁾

(24 maggio 1993)

Il Consiglio rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data il 18 novembre 1992 all'interrogazione H-1065/92 dell'on. Piermont.

⁽¹⁾ Questa risposta è stata fornita dal Consiglio delle Comunità europee, competente in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 608/93

dell'on. Christine Crawley (S)
al Consiglio delle Comunità europee

(1° aprile 1993)
(93/C 185/121)

Oggetto: Minori in famiglie divorziate o separate

Con l'aumento della mobilità europea cresce il numero dei figli di genitori divorziati o separati che vivono con uno dei due in un paese mentre l'altro genitore vive in uno Stato membro diverso. Nei casi in cui le relazioni tra i genitori si siano deteriorate, entrambi i genitori incontrano grandi difficoltà ad entrare in contatto con il figlio (o i figli), anche quando in tribunale siano state concordate ufficialmente le relative modalità.

Quali iniziative può prendere il Consiglio per migliorare tale situazione? Si potrebbero compiere passi affinché gli accordi relativi al diritto di visita fissati da un tribunale siano applicati anche negli Stati membri diversi da quello in cui è stata presa la decisione? A quali altri interventi può pensare il Consiglio per semplificare la situazione di tale gruppo di bambini?

Risposta

(1° giugno 1993)

Il diritto di visita dei genitori divorziati fa parte del diritto di famiglia, settore disciplinato dalla legislazione degli Stati membri. Ciò vale anche per le misure citate dall'onorevole

parlamentare al fine di garantire l'applicazione delle decisioni dei tribunali all'interno degli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 681/93

dell'on. Yves Verwaerde (LDR)
al Consiglio delle Comunità europee

(6 aprile 1993)

(93/C 185/122)

Oggetto: IVA sugli oggetti d'arte, d'antiquariato e di collezionismo

Può il Consiglio indicare secondo quali tempi i negoziati relativi all'aliquota ridotta dell'IVA applicabile agli oggetti d'arte, d'antiquariato e di collezionismo potranno tradursi nell'istituzione di un regime comune?

Può esso precisare la natura del regime particolare di tassazione previsto per le importazioni e le esportazioni di oggetti d'arte?

Quali sarebbero le condizioni d'applicazione di un regime speciale britannico qualora questo sia ancora all'ordine del giorno?

Risposta

(24 maggio 1993)

I lavori relativi all'esame della proposta di direttiva concernente il regime particolare dell'IVA sugli oggetti d'arte, d'antiquariato e di collezionismo proseguono a ritmo sostenuto nell'ambito del Consiglio affinché possa essere presa una decisione definitiva nel prossimo mese di giugno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 694/93

degli on. Christopher Jackson, Amédée Turner, Lord Bethell (PPE), Dieter Rogalla e Lode Van Outrive (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(7 aprile 1993)

(93/C 185/123)

Oggetto: Annullamento di incontri tra membri del Parlamento europeo e l'Europol

1. È al corrente il Consiglio del fatto che funzionari del gruppo di lavoro Trevi hanno deciso che i loro governi non

debbano permettere al personale dell'Europol di partecipare a riunioni dal Parlamento europeo e che eventuali contatti tra funzionari dell'Europol e il Parlamento europeo, o suoi organi, debbono ricevere l'approvazione dallo Stato membro da cui dipende il funzionario interessato?

2. È esso al corrente del fatto che, per tale motivo, gli accordi rispettivamente presi dall'intergruppo «Frontiere» e dalla commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni del Parlamento europeo in vista di incontri con l'Europol sono stati annullati all'ultimo momento senza consultazione?

3. È esso al corrente del fatto che alti funzionari dell'Europol erano disposti ed interessati a partecipare ad entrambe le suddette riunioni affinché i membri del Parlamento, eletti democraticamente, potessero meglio comprendere il lavoro svolto dall'Europol?

4. È esso al corrente dei numerosi precedenti costituiti da ufficiali delle forze armate, da membri delle forze di polizia, da funzionari di istituzioni non parlamentari nonché da ministri e funzionari di tutti gli Stati membri, che si incontrano regolarmente con organi parlamentari, intergruppi e gruppi di deputati del PE?

5. Visti tali precedenti è esso davvero convinto che eventuali contatti tra membri del Parlamento e l'Europol possano essere così potenzialmente dannosi da essere vietati?

6. Cosa intende esso fare per facilitare gli scambi di informazioni tra istituzioni quali l'Europol ed il Parlamento europeo?

Risposta

(28 maggio 1993)

Dato che attualmente la Comunità non possiede alcuna competenza nei confronti del lavoro svolto sia dal gruppo Trevi che dall'Europol, che sono entrambi organizzazioni intergovernative, il Consiglio non ha la facoltà di fare commenti dettagliati sulle difficoltà elencate nell'interrogazione. È tuttavia inteso che qualsiasi eventuale contatto con il Parlamento europeo nell'ambito dell'Europol debba essere organizzato sotto gli auspici della Presidenza di turno. È inoltre noto che sono state recentemente prese disposizioni per la visita di una delegazione del Parlamento europeo all'Europol.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 921/93

dell'on. Paul Staes (V)

al Consiglio delle Comunità europee

(27 aprile 1993)

(93/C 185/124)

Oggetto: Costruzione del nuovo edificio del Consiglio a Bruxelles

Con riferimento alla risposta all'interrogazione scritta n. 3127/92 ⁽¹⁾ concernente la costruzione del nuovo edificio del Consiglio in Rue de la Loi, si deve purtroppo constatare che non è stata data risposta ai punti 3 e 4 dell'interrogazione stessa, che vengono qui ripresentati con richiesta di una risposta il più possibile sollecita:

1. Può il Consiglio confermare che è stato utilizzato il polistirene estruso come materiale isolante? Sa il Consiglio che il materiale in questione (polistirene estruso) è dannoso per l'ambiente?
2. Può il Consiglio far sapere quali criteri ecologici sono stati seguiti nella decisione relativa al materiale isolante?

⁽¹⁾ GU n. C 81 del 22. 3. 1993.

Risposta

(1° giugno 1993)

In aggiunta alla risposta all'interrogazione scritta n. 3127/92, si rammenta all'onorevole parlamentare che lo Stato belga funge da committente per la costruzione del nuovo edificio del Consiglio. I materiali da costruzione sono pertanto conformi alle regolamentazioni belghe in materia.

Il polistirene estruso è autorizzato ai sensi di tale regolamentazione; il prodotto scelto è inoltre fabbricato conformemente al protocollo di Montreal ed alla convenzione di Copenaghen, vale a dire senza CFC.

Per i materiali isolanti, nonché per tutti gli altri materiali da costruzione, il Consiglio aveva invitato il committente a prescrivere i prodotti che sono meno nocivi possibili per l'ambiente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 979/93

dell'on. Ernest Glinne (S)

al Consiglio delle Comunità europee

(29 aprile 1993)

(93/C 185/125)

Oggetto: Irresponsabile deregolamentazione del sistema finanziario mondiale

La Federazione internazionale degli impiegati, dei tecnici e dei quadri (FIET) ha indirizzato nel novembre scorso alla Commissione una lettera formulata nei seguenti termini: «Il volume dei capitali a breve termine che transitano quotidianamente sui mercati dei cambi supera di gran lunga le riserve monetarie del mondo industrializzato. La ricerca incessante di rendimenti più alti è ora giunta al punto di minare gli sforzi espliciti nell'ambito dell'economia reale da parte dei governi, degli imprenditori e dei lavoratori, per rispondere alle esigenze reali mediante la produzione di beni e di servizi. (...) Gli avvenimenti delle ultime settimane rendono imperativo e urgente, da parte della Commissione europea, un esame del funzionamento dei mercati internazionali dei capitali, nel contesto della transizione verso l'Unione monetaria. (...) È quindi imperativo rivolgere uno sguardo critico alle conseguenze della libera circolazione dei capitali, vedere in che modo tale libertà di circolazione falsi la politica economica, e quali riforme potrebbero consentire di ottimizzare i vantaggi prodotti dai movimenti dei capitali riducendo allo stesso tempo al minimo i costi e le possibilità di speculazione».

Alla luce di quanto sopra e avendo la Commissione annunciato la propria intenzione di procedere a uno studio del problema, può il Consiglio far sapere qual è lo stato di avanzamento e quali sono le conclusioni — provvisorie o meno — dei lavori avviati dall'esecutivo, nonché qual è la propria posizione in materia?

Risposta

(24 maggio 1993)

I ministri delle Finanze proseguiranno la riflessione sulle recenti perturbazioni monetarie nell'incontro del 21-22 maggio prossimo, con la partecipazione della Commissione e sulla base delle relazioni che saranno presentate dal comitato monetario e dal comitato dei governatori delle Banche centrali.